

Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Internazionale Penale

Tesi di Laurea magistrale a ciclo unico

**LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE
PENALE INTERNAZIONALE**

RELATORE

Prof.ssa Marina Mancini

CORRELATORE

Prof. Natalino Ronzitti

CANDIDATA

Giulia Caramanico

Matr. 111113

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

INDICE

Introduzione.....	p. 5
--------------------------	-------------

Capitolo I – *La Corte Penale Internazionale: struttura e giurisdizione*

1. La struttura della Corte Penale Internazionale.....	p. 7
2. La giurisdizione della Corte Penale Internazionale.....	p. 14
3. I meccanismi di attivazione della Corte Penale Internazionale.....	p. 24
4. La dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale da parte di Stati non parti.....	p. 28

Capitolo II – *La dichiarazione della Costa d’Avorio di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale*

1. La dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 2003.....	p. 35
2. La lettera del Presidente Ouattara del 14 dicembre 2010.....	p. 36
3. La lettera del Presidente Ouattara del 3 maggio 2011.....	p. 36
4. L’apertura da parte del Procuratore di un’indagine <i>proprio motu</i> sulla situazione in Costa d’Avorio.....	p. 37
5. L’emissione dei mandati d’arresto nei confronti di Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé e Simone Gbagbo.....	p. 42
6. Il processo nei confronti di Laurent Gbagbo e Charles Blé Goudé davanti alla Camera di I grado.....	p. 45
7. L’inadempimento dell’obbligo di consegnare Simone Gbagbo alla Corte....	p. 50

Capitolo III – *La dichiarazione della Palestina di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale*

1. La dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 2009 e il comunicato del Procuratore del 2012.....p. 55
2. La dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 2015 e l’adesione allo Statuto della Corte.....p. 58
3. L’apertura da parte del Procuratore di un esame preliminare sulla situazione in Palestina.....p. 62

Capitolo IV – *La dichiarazione dell’Ucraina di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale*

1. La dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 2014.....p. 65
2. L’apertura da parte del Procuratore di un esame preliminare sulla situazione in Ucraina.....p. 67
3. La dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 2015.....p. 68

Conclusioni.....p. 71

BIBLIOGRAFIA.....p. 73

GIURISPRUDENZA.....p. 83

ATTI INTERNAZIONALI.....p. 87

ATTI NAZIONALI.....p. 89

Introduzione

La presente tesi ha ad oggetto la dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale, disciplinata dall'art. 12, par. 3, dello Statuto di Roma. Tale articolo consente agli Stati non parti dello Statuto della Corte di accettare la giurisdizione della stessa rispetto ad una situazione nella quale si presume che crimini di competenza della Corte siano stati commessi.

Si intende analizzare lo strumento della dichiarazione di accettazione della giurisdizione nei suoi molteplici aspetti ed esaminare i casi nei quali esso è stato utilizzato dall'entrata in vigore dello Statuto di Roma ad oggi.

Nel Capitolo I, si considereranno preliminarmente la struttura della Corte Penale Internazionale, la sua giurisdizione e i meccanismi di attivazione della stessa; si concentrerà quindi l'attenzione sulla dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte, procedendo ad una dettagliata analisi dell'art. 12, par. 3, dello Statuto e della Regola 44 del Regolamento di Procedura e di Prova della Corte.

I Capitoli successivi saranno dedicati alle dichiarazioni di accettazione finora formulate e al seguito che queste hanno avuto. Nel Capitolo II, ci si occuperà dell'accettazione della giurisdizione della CPI da parte della Costa d'Avorio. Nel 2003 questa è stato il primo Stato non parte ad avvalersi della dichiarazione di cui all'art. 12, par. 3, dello Statuto. Si partirà dall'analisi della dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 2003 per poi procedere all'esame delle lettere di conferma dell'accettazione della giurisdizione del Presidente Ouattara del 2010 e 2011. Si considererà quindi il seguito che esse hanno avuto, precisamente l'apertura di un'indagine *proprio motu* da parte del Procuratore sulla situazione in Costa d'Avorio, l'emissione dei mandati d'arresto nei confronti dell'ex Presidente Gbagbo, di sua moglie Simone Gbagbo e dell'ex Ministro della Gioventù Blé Goudé, l'apertura del processo di primo grado nei confronti dei primi due e il mancato adempimento da parte della Costa d'Avorio dell'obbligo di consegna alla Corte dell'ex First Lady ivoriana.

Il Capitolo III avrà ad oggetto l'accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale da parte della Palestina. Si esamineranno nell'ordine: la dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 2009, l'apertura di un esame preliminare sulla situazione in Palestina da parte del Procuratore e il suo comunicato del 2012, la dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 2015 e la contestuale adesione della

Palestina allo Statuto di Roma, nonché l'apertura di un nuovo esame preliminare da parte del Procuratore.

Nel Capitolo IV, infine, si prenderanno in esame le due dichiarazioni di accettazione della giurisdizione della Corte formulate dall'Ucraina e si valuteranno le informazioni fornite dal Procuratore circa l'esame preliminare sulla situazione in Ucraina avviato in conseguenza di esse.

L'indagine sarà condotta sulla base di un attento studio della prassi, della giurisprudenza della Corte Penale Internazionale e, laddove rilevante, degli altri tribunali penali internazionali, nonché della dottrina italiana e straniera in materia.

CAPITOLO I

La Corte Penale Internazionale: struttura e giurisdizione

1. La struttura della Corte Penale Internazionale

La Corte Penale Internazionale (CPI) è un'organizzazione internazionale che è stata istituita sulla base del trattato adottato nell'ambito della Conferenza diplomatica convocata dalle Nazioni Unite e tenutasi a Roma dal 16 giugno al 17 luglio 1998. Tale trattato, denominato Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, adottato il 17 luglio 1998, è entrato in vigore il 1 luglio 2002, successivamente alla ratifica da parte di sessanta Stati, secondo quanto disposto dall'art. 126 dello Statuto.¹ Gli Stati parti dello Statuto sono attualmente 124,² ma tra ottobre e novembre 2016 tre Stati (Sud Africa, Gambia, Burundi) hanno notificato al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che è il depositario dello Statuto, la decisione di recedere dallo Statuto.³ Il recesso ha effetto un

¹ V. SCHABAS W. A., *Article 126*, in *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 1200-1204. Nel commentare l'art. 126, par. 1, Schabas afferma che lo Statuto è entrato subito in vigore, con grande stupore di tutti gli Stati; infatti è stato ratificato dal sessantesimo Stato già il 13 aprile 2002. Con l'entrata in vigore dello Statuto l'istituzione della Corte diviene effettiva e l'Assemblea degli Stati Parti può procedere all'elezione dello staff della Corte.

² I 124 Stati parti dello Statuto, secondo l'ordine cronologico di ratifica e adesione allo Statuto sono: Senegal, Trinidad e Tobago, San Marino, Italia, Fiji, Ghana, Norvegia, Belize, Tajikistan, Islanda, Venezuela, Francia, Belgio, Canada, Mali, Lesotho, Nuova Zelanda, Botswana, Lussemburgo, Sierra Leone, Gabon, Spagna, Sud Africa, Isole Marshall, Germania, Austria, Finlandia, Argentina, Dominica, Andorra, Paraguay, Croazia, Costa Rica, Antigua e Barbuda, Danimarca, Svezia, Olanda, Serbia, Nigeria, Liechtenstein, Repubblica Centrafricana, Regno Unito, Svizzera, Peru, Nauru, Polonia, Ungheria, Slovenia, Benin, Estonia, Ecuador, Portogallo, Mauritius, Repubblica di Macedonia, Cipro, Panama, Repubblica Democratica del Congo, Niger, Cambogia, Giordania, Mongolia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Irlanda, Grecia, Uganda, Brasile, Namibia, Bolivia, Gambia, Uruguay, Lettonia, Honduras, Australia, Colombia, Repubblica Unita di Tanzania, Timor Est, Samoa, Malawi, Gibuti, Zambia, Corea del Sud, Malta, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Albania, Afghanistan, Lituania, Guinea, Georgia, Burkina Faso, Congo, Burundi, Liberia, Guyana, Kenya, Repubblica Dominicana, Messico, Saint Kitts e Nevis, Montenegro, Comore, Ciad, Giappone, Madagascar, Suriname, Isole Cook, Cile, Repubblica Ceca, Bangladesh, Seychelles, Santa Lucia, Moldavia, Grenada, Tunisia, Filippine, Maldive, Capo Verde, Vanuatu, Guatemala, Costa d'Avorio, Palestina, El Salvador. V. https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/states%20parties%20_%20chronological%20list.aspx

³ Depositary Notification, Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, South Africa: Withdrawal, 19 October 2016, C.N.786.2016.TREATIES-XVIII.10; Depositary Notification, Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, Burundi: Withdrawal, 27 October 2016, C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10; Depositary Notification, Rome Statute of the International

anno dopo la notifica e di conseguenza, il numero degli Stati parti dello Statuto è destinato, a breve, a diminuire.

La Corte Penale Internazionale rappresenta il primo tribunale penale internazionale permanente. La Corte ha giurisdizione sui più gravi crimini internazionali. Rientrano nella giurisdizione della Corte il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione, ex art. 5 dello Statuto.⁴

Il carattere permanente differenzia la CPI da tutti i tribunali penali internazionali precedentemente istituiti; il Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, il Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente e i due Tribunali Penali Internazionali per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda. Questi ultimi furono istituiti rispettivamente con le risoluzioni 827 del 25 maggio 1993 e 955 dell'8 novembre 1994 dal Consiglio di Sicurezza, ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite.⁵ Il Tribunale per la ex Jugoslavia, tuttora in funzione, ma prossimo alla chiusura, fu creato per processare e punire gli autori delle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio della Ex Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia a partire dal 1991;⁶ mentre il Tribunale per il Ruanda, che ha chiuso i battenti a fine 2015, fu istituito con la finalità di perseguire i responsabili delle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio del Ruanda e da cittadini ruandesi nei territori degli Stati confinanti, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1994.⁷

Il carattere permanente distingue la CPI anche dai cosiddetti Tribunali ibridi, come la Corte Speciale per la Sierra Leone, non più in funzione, e le Camere

Criminal Court, Rome, 17 July 1998, Gambia: Withdrawal, 10 November 2016, C.N.862.2016.TREATIES-XVIII.10, per le rispettive dichiarazioni notificate.

⁴ WERLE G., JESSBERGER F., *Principles of International Criminal Law*, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2014, pp. 17-25.

⁵ V. Risoluzione 827 del 25 maggio 1993, "*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*" (ICTY), UN Doc. S/RES/827, disponibile all'indirizzo, [https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/827\(1993\);](https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/827(1993);) risoluzione 955 dell'8 novembre 1994, "*Establishment of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) and adoption of the Statute of the Tribunal*", UN Doc. S/RES/955 (1994), disponibile all'indirizzo, [https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/955\(1994\)&referer=https://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1994.shtml&Lang=E](https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/955(1994)&referer=https://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1994.shtml&Lang=E).

⁶ V. art. 1 dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia.

⁷ V. art. 1 dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.

straordinarie delle Corti di Cambogia.⁸

Diversamente dai Tribunali di Tokyo e di Norimberga, dai Tribunali *ad hoc* e dai Tribunali ibridi, la CPI ha giurisdizione esclusivamente su crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto. È così pienamente rispettato il principio *nullum crimen sine lege*. Inoltre la CPI ha giurisdizione solo ed esclusivamente sulle fattispecie criminose indicate nello Statuto di Roma, ex art. 5.

La Corte Penale Internazionale è un'organizzazione internazionale indipendente ma strettamente legata al sistema delle Nazioni Unite. L'art. 2 dello Statuto prevede che la Corte instauri rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Stati Parti e concluso dal Presidente della Corte in nome di quest'ultima. L'Accordo è stato stipulato il 4 ottobre 2004 dal Presidente Kirsch e dal Segretario Generale Kofi Annan ed è entrato immediatamente in vigore.⁹

Come stabilito dall'art. 3 dello Statuto, la Corte ha sede all'Aja, nei Paesi Bassi, ma può riunirsi in qualsiasi altro luogo ritenga opportuno.

In base all'art. 34, par. 1, dello Statuto, quattro sono gli organi che compongono la Corte: 1) la Presidenza 2) la Sezione d'Appello, la Sezione di Primo Grado e la Sezione Preliminare, 3) l'Ufficio del Procuratore e 4) la Cancelleria.¹⁰ La Presidenza è formata dal Presidente e da due Vice Presidenti, ex art. 34, par. 1, lett. (a). Attualmente queste cariche sono ricoperte da tre donne: Silvia Fernández de Gurmendi dell'Argentina (Presidente), Joyce Aluoch del Kenya e Kuniko Ozaki del Giappone (Vicepresidenti).¹¹ I candidati alla Presidenza sono eletti dalla maggioranza assoluta dei giudici della Corte per un mandato di tre anni, rinnovabile, e a tempo pieno.

L'art. 36 dello Statuto reca la disciplina relativa alla nomina, all'elezione e alle qualifiche dei giudici della Corte. I giudici della Corte devono essere diciotto, numero modificabile, sia in aumento sia in diminuzione, con il solo limite di non poter diminuire il numero al di sotto di diciotto senza aver prima emendato lo Statuto ai sensi

⁸ Al riguardo si veda DEL VECCHIO A., *I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, II ed., Bari, Cacucci, 2015, pp. 237-238, 290-292.

⁹ Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United Nations, disponibile all'indirizzo, http://legal.un.org/ola/media/UN-ICC_Cooperation/UN-ICC%20Relationship%20Agreement.pdf.

¹⁰ Per un commento dell'art. 34 dello Statuto v. SCHABAS W. A., *Article 34, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 517-519.

¹¹ La Presidenza attuale è stata eletta l'11 marzo 2015, secondo la procedura prevista dall'art. 38 dello Statuto di Roma. V. <https://www.icc-cpi.int/about/presidency>

dell'art. 121.¹² L'art. 36, par. 3, lett. (a), dispone che i giudici “*shall be chosen from among persons of high moral character, impartiality and integrity who possess the qualifications required in their respective States for appointment to the highest judicial offices*”; i candidati all'ufficio di giudice devono avere una competenza riconosciuta in diritto e procedura penale, oppure in settori pertinenti del diritto internazionale, come il diritto internazionale umanitario ed i diritti dell'uomo.¹³

I candidati alla carica di giudice sono eletti dall'Assemblea degli Stati Parti; ciascuno Stato parte può indicare un solo candidato che sia cittadino di uno degli Stati parti dello Statuto. Il par. 6, lett. (a), dell'art. 36 afferma che sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti. Non possono essere eletti due giudici che siano cittadini dello stesso Stato parte; in più, gli Stati parti devono assicurare che i giudici siano rappresentativi dei principali ordinamenti giuridici del mondo, che ci sia un'equa rappresentanza geografica e un'equa rappresentanza tra uomini e donne. L'art. 36, par. 9, lett. (a), statuisce che i giudici sono eletti per un mandato di nove anni e non sono rieleggibili. Attualmente tra i giudici vi è l'italiano Cuno Tarfusser, assegnato alla Sezione Preliminare, il cui mandato terminerà il 10 marzo 2018. Un altro italiano Mauro Politi è stato giudice della Corte dall'11 marzo 2003 al 10 marzo 2006.¹⁴

Come stabilisce l'art. 39, par. 1, dello Statuto, la Corte si organizza in Sezioni. Le Sezioni sono tre: la Sezione d'Appello, composta da cinque giudici compreso il Presidente; la Sezione di Primo Grado e la Sezione Preliminare, composte ciascuna almeno da sei giudici. La distribuzione dei giudici nelle varie Sezioni è fatta secondo il criterio della natura delle funzioni esercitate da ciascuna Sezione e in base alle

¹² L'art. 36, par. 2, lett. (a), dispone che l'organo di Presidenza può proporre di aumentare il numero dei giudici di cui al comma 1, motivando debitamente la sua proposta. La Cancelleria provvederà a trasmettere la proposta a tutti gli Stati parti. L'art. 36, par. 2, lett. (b), specifica poi che la proposta è esaminata in una riunione dell'Assemblea degli Stati Parti convocata ex art. 112, e approvata a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati Parti. Entra in vigore alla data stabilita dall'Assemblea degli Stati Parti. V. anche SCHABAS W. A., *Article 36, in The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 530-531.

¹³ Secondo Schabas, la presenza dominante di avvocati esperti in diritto internazionale pubblico nei Tribunali *ad hoc*, come Antonio Cassese, ha contribuito ad “esagerare” l'importanza del diritto internazionale pubblico per la scelta dei giudici della Corte. Difatti, i casi portati dinanzi la Corte e ai Tribunali *ad hoc* raramente hanno riguardato questioni di diritto internazionale pubblico. Ad oggi, però, la Corte risulta essere composta da 12 giudici eletti dalla Lista A (diritto penale e procedura penale) e 6 giudici eletti dalla Lista B (diritto internazionale). Ivi, pp. 533-534.

¹⁴ Informazioni tratte dal sito della CPI:

<https://www.icc-cpi.int/about/judicial-divisions/biographies/Pages/default.aspx>

specifiche competenze dei giudici. Le funzioni giudiziarie sono esercitate in ciascuna Sezione dalle Camere. L'art. 39, par. 2, dispone che la Camera d'Appello è composta da tutti i giudici della Sezione d'Appello, (lett. (b) (i)), le funzioni della Camera di Primo Grado sono svolte da tre giudici delle Sezione di Primo Grado, (lett. (b) (ii)), mentre le funzioni della Camera Preliminare possono essere svolte sia da tre giudici sia da un giudice singolo, (lett. (b) (iii)). L'art. 39, par. 4, dispone che i giudici della Sezione d'Appello possono sedere esclusivamente in tale sezione; viceversa, i giudici delle Camere Preliminari e di Primo Grado possono provvisoriamente “scambiarsi” le funzioni.¹⁵

L'Ufficio del Procuratore, disciplinato dall'art. 42 dello Statuto, è un organo indipendente dalla Corte, con a capo il Procuratore. Esso è incaricato di ricevere ed esaminare ogni informazione relativa ai crimini di competenza della Corte, condurre le indagini ed esercitare l'azione penale dinanzi alla stessa. I membri di questo Ufficio non sollecitano né agiscono su istruzioni provenienti da fonti esterne.¹⁶ La nomina del Procuratore è di competenza dell'Assemblea degli Stati Parti.¹⁷ I Vice-Procuratori sono eletti dall'Assemblea degli Stati Parti sulla base di una lista di candidati proposta dal Procuratore. La durata del mandato è di nove anni, non rinnovabile, sia per l'ufficio di Procuratore che per quello di Vice-Procuratore, salvo che l'Assemblea degli Stati Parti acconsenta per una durata più breve del mandato.¹⁸ Secondo l'art. 42, par. 3, il Procuratore e i Vice Procuratori devono avere solide competenze ed una vasta esperienza pratica in materia di processi penali. Il Procuratore attuale è Fatou Bensouda del Gambia, eletta il 12 dicembre 2011. Il termine finale del suo mandato è previsto per il 15 giugno 2021. Il Vice Procuratore attuale è James Kirkpatrick Stewart, eletto il 16 novembre 2012: sarà in carica fino all'8 marzo 2022.¹⁹

La Cancelleria è diretta dal Cancelliere, che è il principale funzionario

¹⁵ V. art. 12, del Regolamento di Corte. La *ratio* della disposizione è di proibire che un giudice che ha partecipato alla fase preliminare o al primo grado del processo svolga anche la funzione di giudice d'appello nello stesso caso e, viceversa, evitare che un giudice che ha conosciuto di questioni della fase d'appello possa, eventualmente, ritornare a giudicare su questioni della fase preliminare o processuale.

¹⁶ Informazioni tratte dal sito della CPI: <https://www.icc-cpi.int/about/otp>

¹⁷ BERGSMO M., HARHOFF F., *Article 42*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 2nd ed., München, C.H. Beck/Hart/Nomos, 2008, pp. 971-979.

¹⁸ Difatti, l'elezione del primo Procuratore della Corte, Louis Moreno Ocampo, avvenne il 21 aprile 2003, secondo la procedura prevista dall'art. 42, par. 4. Il primo Vice-Procuratore, Serge Brammertz del Belgio, iniziò il suo mandato il 3 novembre 2003.

¹⁹ Informazioni tratte dal sito della CPI: <https://www.icc-cpi.int/about/otp/who-s-who/Pages/default.aspx>

amministrativo della Corte, soggetto alla direzione del Presidente, ex art. 43, par. 2, dello Statuto. Organo “neutrale”, la Cancelleria è in grado di fornire servizi a tutti gli altri organi della Corte, di modo che quest’ultima sia in grado di funzionare e condurre efficacemente processi pubblici ed equi. Essa è responsabile di tre principali categorie di servizi: supporto giudiziario, affari esteri e *management* (bilancio, sicurezza, risorse umane, etc.).²⁰ Il Cancelliere attuale è Herman von Hebel dei Paesi Bassi, eletto l’8 marzo 2013 per un mandato di cinque anni. Von Hebel si è insediato il 18 aprile 2013, succedendo a Silvana Arbia, un’italiana.²¹

Organo di fondamentale importanza è l’Assemblea degli Stati Parti. L’art. 112 dello Statuto ne disciplina il funzionamento. Il par. 1 di detto articolo dispone che è istituita un’Assemblea degli Stati Parti e che ciascuno Stato parte può nominare un rappresentante, a sua volta assistito da supplenti e consiglieri; gli Stati non parti che hanno firmato lo Statuto o l’Atto finale²² possono partecipare all’Assemblea a titolo di osservatori. La Regola 94 delle Regole di procedura e Prova dell’Assemblea degli Stati Parti autorizza il Presidente dell’Assemblea, con l’approvazione della stessa, ad invitare un rappresentante di uno Stato ad assumere lo *status* di osservatore e a partecipare in tale qualità all’Assemblea degli Stati Parti, senza diritto di voto.²³

Le funzioni e i poteri dell’Assemblea sono elencati al par. 2 dell’art. 112. Tra essi si segnalano: il potere di impartire alla Presidenza, al Procuratore ed al Cancelliere gli orientamenti generali per l’amministrazione della Corte e il potere di adottare il bilancio della Corte.²⁴ Inoltre in base all’art. 121, l’Assemblea può anche adottare emendamenti allo Statuto o convocare una Conferenza di Revisione a tal fine.

L’art. 112, par. 7, dispone che ciascuno Stato parte ha diritto ad un voto

²⁰ L’art. 43, par. 3, dello Statuto di Roma dispone che il Cancelliere e il Vice Cancelliere devono essere persone di comprovata moralità, con un’ottima conoscenza di almeno una delle lingue di lavoro della Corte. I criteri per la selezione del Cancelliere e del suo Vice sono gli stessi richiesti dallo Statuto per gli altri organi della Corte, vale a dire, efficienza, competenza, integrità, rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo, equa rappresentanza geografica, equa rappresentanza di uomini e donne, etc. L’art. 43, par. 4, stabilisce che i giudici eleggono il Cancelliere a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, in considerazione di eventuali raccomandazioni dell’Assemblea degli Stati Parti.

²¹ Sull’attuale composizione della Corte v. <https://www.icc-cpi.int/about/registry>

²² Si fa riferimento all’Atto Finale della Conferenza diplomatica convocata dalle Nazioni Unite per l’istituzione della Corte Penale Internazionale.

²³ Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, First Session, New York, 3-10 September 2002, Proceedings, ICC-ASP/1/3, para. 12, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/603/35/PDF/N0260335.pdf?OpenElement>. V. anche le Regole 92 e 93 delle Regole di Procedura e Prova dell’Assemblea degli Stati Parti.

²⁴ Ivi, Regola 81.

nell'Assemblea degli Stati Parti. Le decisioni devono essere adottate quando possibile per *consensus*. Laddove il *consensus* non sia possibile le decisioni su questioni di merito sono prese a maggioranza di due terzi degli Stati presenti e votanti, costituendo la maggioranza assoluta di Stati parti il quorum per la votazione; mentre le decisioni su questioni di procedura sono adottate a maggioranza semplice degli Stati parti presenti e votanti.²⁵ L'Assemblea si riunisce di solito una o due volte l'anno per alcuni giorni, all'Aja o a New York. L'ultima sessione si è tenuta all'Aja dal 16 al 24 novembre 2016.

Per quanto concerne il finanziamento della Corte, l'art. 115 dello Statuto afferma che le spese della Corte e dell'Assemblea degli Stati Parti risultano dal bilancio annuale della Corte e sono finanziate in parte con contributi degli Stati parti ed in parte con fondi delle Nazioni Unite. Le quote dovute dagli Stati parti sono calcolate sulla base di un tariffario, come prescritto dall'art. 117.²⁶ I fondi delle Nazioni Unite sono destinati a coprire tra l'altro le spese inerenti ai *referral* del Consiglio di Sicurezza.²⁷ Nonostante quanto disposto dall'art. 115, in realtà, nelle due risoluzioni del CdS contenenti un *referral* finora adottate, è stato esplicitamente affermato che le Nazioni Unite non si fanno carico delle spese per le eventuali indagini e l'esercizio dell'azione penale; i due *referral* in questione hanno riguardato la situazione del Darfur, in Sudan, e la situazione della Libia.²⁸

L'art. 116 dello Statuto enumera una terza fonte di finanziamento della Corte, i contributi volontari da parte di governi, organizzazioni internazionali, individui, società ed altri enti, secondo i criteri stabiliti in materia dall'Assemblea degli Stati Parti.²⁹

²⁵ V. SCHABAS W. A., *Article 112*, in *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 1130-1131.

²⁶ Triffterer precisa anche che il termine "Assessment" vuole significare che gli Stati parti sono obbligati a contribuire alle spese della Corte, una volta che queste siano state approvate dall'Assemblea degli Stati Parti; dunque, anche se non espressamente enunciato dall'art. 115, gli Stati parti sono soggetti ad un obbligo giuridico di pagamento alla Corte dei relativi contributi finanziari. V. HALFF M., TOLBERT D., *Article 115*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, cit., pp. 1711-1712.

²⁷ Ivi, pp. 1712-1713. V. anche art. 18, par. 2, della Carta delle Nazioni Unite.

²⁸ Si vedano la risoluzione 1593 del 31 marzo 2005, S/RES/1593 (2005), disponibile all'indirizzo, [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1593\(2005\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1593(2005)) e la risoluzione 1970 del 26 febbraio 2011, S/RES/1970 (2011), disponibile all'indirizzo, [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970\(2011\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)).

²⁹ V. Regolamento Finanziario, Corte Penale Internazionale; in particolare la Regola 7, sui criteri stabiliti dall'Assemblea degli Stati Parti per la ricezione delle "voluntary contributions".

2. La giurisdizione della Corte Penale Internazionale

Come anticipato nel paragrafo precedente, la giurisdizione *ratione materiae* della CPI è definita dall'art. 5 dello Statuto.³⁰ In base all'art. 5, par. 1, essa comprende: il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione. Per quanto concerne quest'ultimo, l'art. 5, par. 2, come adottato dalla Conferenza di Roma, stabilisce che la Corte avrebbe esercitato la giurisdizione sul crimine di aggressione in seguito all'adozione, in conformità agli artt. 121 e 123 dello Statuto, di una disposizione sulla definizione del crimine e delle condizioni per l'esercizio della giurisdizione su tale crimine, compatibilmente con la Carta delle Nazioni Unite. La prima Conferenza di Revisione dello Statuto, convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite nel 2010 in base all'art. 123, ha adottato una serie di emendamenti relativi al crimine di aggressione.³¹ In particolare, la Conferenza ha adottato la definizione del crimine, inserendo nello Statuto l'art. 8 *bis*, e le condizioni per l'esercizio della giurisdizione, inserendo nello Statuto gli artt. 15 *bis* e 15 *ter*. Essa ha altresì disposto l'abrogazione dell'art. 5, par. 2.

Diviene ora opportuno analizzare sinteticamente i crimini rientranti nella giurisdizione della CPI. Partendo dal genocidio, a questo è dedicato l'art. 6 dello Statuto. L'art. 6 riproduce la definizione di genocidio contenuta nell'art. II della Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio del 1948 ed oramai considerata corrispondente al diritto consuetudinario. Nel dettaglio, per la sussistenza del crimine sono necessari due elementi: commettere una delle condotte indicate dall'art. 6, con l'intento di distruggere in tutto o in parte uno dei gruppi protetti. Le condotte indicate sono l'uccisione di membri di un gruppo protetto, l'inflizione di seri danni fisici o mentali a membri di un gruppo protetto, l'inflizione deliberata di condizioni di vita destinate a provocare la distruzione fisica in tutto o in parte del gruppo protetto, l'imposizione di misure intese a prevenire le nascite all'interno di un gruppo protetto e il trasferimento forzato di bambini da un gruppo ad

³⁰ O'KEEFE R., *International Criminal Law*, 1st ed., Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 119-122.

³¹ Informazioni tratte dal sito della Corte: Resolution RC/Res. 6, adopted at the 13th plenary meeting, on 11 June 2010, Annex I.
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-Part.II-ENG.pdf.

un altro. Il crimine può essere infatti commesso solo nei confronti di gruppi razziali, nazionali, etnici o religiosi. L'elemento soggettivo, o *mens rea*, del genocidio è l'“intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such”: “l'intenzione di distruggere” si configura come “dolo specifico”, aggiuntivo rispetto all'intenzione di compiere il singolo atto.³²

L'art. 7 dello Statuto disciplina i crimini contro l'umanità, definiti come specifici atti ivi indicati commessi come parte di un attacco esteso o sistematico, diretto contro qualsiasi popolazione civile, con la consapevolezza dell'attacco. Il par. 2 definisce poi un “attacco diretto contro qualsiasi popolazione civile” come la commissione di molteplici atti contro qualsiasi popolazione civile, in conformità o in esecuzione della politica di uno Stato o di un'organizzazione avente come scopo tale attacco. Gli atti indicati dall'art. 7, par. 1, come crimini contro l'umanità sono omicidio, sterminio, schiavitù, deportazione, privazione della libertà fisica, tortura, violenze sessuali, persecuzione, sparizioni forzate, segregazione razziale e altri atti inumani di carattere simile. Si tratta di un elenco tassativo, anche se l'ultima fattispecie denominata “*other inhumane acts*” consente di fatto alla Corte di considerare come crimini contro l'umanità anche atti non espressamente indicati. I crimini contro l'umanità sono crimini di massa commessi contro la popolazione civile in generale, e non è necessario per l'accusato l'intento di distruggere un gruppo specifico.³³

I crimini contro l'umanità, come definiti dall'art. 7, possono essere commessi sia in tempo di guerra che in tempo di pace. Inoltre, tranne che per la persecuzione (ex art. 7, par. 1, lett. h), non è richiesto che il crimine sia commesso in connessione con o in esecuzione di altri crimini rientranti nella giurisdizione della CPI. La necessità di questo nesso era già stata esclusa dagli Statuti del TPIY e del TPIR ed era invece prevista dai precedenti Statuti dei Tribunali di Norimberga e Tokyo.

³² O'KEEFE R., *International Criminal Law*, cit., p. 146. V. art. 30, (“*Mental Element*”), dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, che dispone che una persona è penalmente responsabile se commette un reato ex art. 5 dello Statuto con “intent and knowledge”; dunque un dolo generico e non specifico come quello richiesto per integrare il crimine di genocidio. V. anche sullo stesso tema SCHABAS W. A., *Article 6, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 125-127.

³³ WERLE G., JESSBERGER F., *Principles of International Criminal Law*, cit., p. 328.

Rileva notare che è irrilevante la nazionalità delle vittime dei crimini contro l'umanità, secondo la giurisprudenza costante dei due Tribunali *ad hoc*. L'orientamento di questa giurisprudenza è confermato anche dalla CPI.³⁴

Per quanto riguarda gli autori dei crimini contro l'umanità, gli unici elementi rilevanti richiesti dallo Statuto e dagli Elementi dei Crimini sono che l'accusato abbia commesso un atto proibito, che l'atto faccia obiettivamente parte di un più ampio attacco contro una popolazione civile e che l'accusato sia consapevole del più ampio contesto. L'accusato non deve essere necessariamente l'"architetto" dell'attacco e, neanche essere organo dello Stato o membro dell'organizzazione coinvolti: tuttavia, deve sempre essere rispettato il requisito del nesso tra la condotta del singolo e l'attacco.³⁵

Passando a considerare i crimini di guerra rientranti nella giurisdizione della CPI, questi sono elencati dall'art. 8 dello Statuto. L'elencazione, la più ampia contenuta in uno strumento internazionale, è tassativa per la CPI. I crimini di guerra sono violazioni gravi delle norme internazionali che disciplinano la conduzione delle ostilità e la protezione delle vittime dei conflitti armati. I crimini di guerra, per essere qualificati come tali, devono essere commessi in connessione con un conflitto armato: deve sussistere un nesso tra la condotta dell'autore e il conflitto armato.

L'art. 8, par. 2, qualifica come crimini di guerra: (a) le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, contro persone protette dalle disposizioni delle Convenzioni, tra cui omicidio volontario, tortura o trattamento inumano, inflizione volontaria di seri danni fisici o mentali, distruzione e appropriazione di proprietà, servizio militare forzato per il nemico, privazione del diritto ad un giusto processo, deportazione illegale e presa di ostaggi; (b) altre gravi violazioni delle norme applicabili nei conflitti armati internazionali: trattasi di 26 fattispecie diverse, già considerate infrazioni gravi al I Protocollo addizionale del 1977, tra cui ad esempio attacchi intenzionali diretti contro la popolazione civile, attacchi intenzionali diretti contro obiettivi civili e attacchi o bombardamenti di villaggi o città che non siano obiettivi militari; (c) violazioni gravi dell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949,

³⁴ V. BASSIOUNI M. C., *Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*, Cambridge, 2011, p. 136; CRYER R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, 3rd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 240.

³⁵ WERLE G., JESSBERGER F., *Principles of International Criminal Law*, cit., p. 348.

unica norma delle Convenzioni applicabile nei conflitti interni;³⁶ e (d) altre violazioni gravi delle norme applicabili nei conflitti interni, anche se è tuttavia richiesto che il conflitto sia prolungato, ex lett. (f). Si tratta di un elenco di 12 fattispecie tra cui: attacchi intenzionali contro la popolazione civile, attacchi intenzionali diretti contro edifici, materiali, unità mediche e di trasporto, contro il personale che utilizza emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra, in conformità con il diritto internazionale, attacchi diretti contro il personale, le installazioni o i veicoli utilizzati in missioni di pace o umanitarie, e distruzioni delle proprietà degli avversari. Un emendamento all'art. 8 adottato con la risoluzione 5 dalla Conferenza di Kampala, ha aggiunto altre 3 fattispecie, tra cui l'impiego di proiettili che si espandono o appiattiscono facilmente nel corpo umano quando l'autore impiega tali proiettili al fine aggravare la sofferenza, (art. 8, par. 2, lett. (e) (xv)), o l'impiego di gas asfissianti o velenosi, (art. 8, par. 2, lett. (e) (xiv)).³⁷

L'art. 8, par. 1, dispone: "La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala". Con questa disposizione si vuole escludere che la CPI sia oberata da casi relativi e isolati di crimini di guerra. Del resto l'art. 1 attribuisce alla Corte giurisdizione sui più gravi crimini internazionali. Inoltre, l'art. 17 prevede che la CPI dichiari un caso inammissibile quando non sia di sufficiente gravità.

In relazione ai crimini di guerra, occorre infine accennare all'art. 124 dello Statuto. Questo prevede che uno Stato che diviene parte dello Statuto può dichiarare di non accettare la giurisdizione della Corte per i crimini di cui all'art. 8 per un periodo di sette anni dopo l'entrata in vigore dello Statuto per lo Stato in questione. Questa disposizione fu inserita allo scopo di attrarre l'adesione o ratifica di Stati che temevano che i propri militari potessero essere portati dinanzi alla CPI con scuse pretestuose. Tuttavia, di questa clausola si sono avvalsi soltanto due Stati, la Francia e la Colombia.

³⁶ Alle violazioni dell'art. 3 comune non era applicabile il regime delle infrazioni gravi (responsabilità penale personale e principio *aut dedere aut iudicare*). Per la prima volta la Camera d'Appello del TPIY nella decisione del 2 ottobre 1995 afferma che i crimini di guerra possono essere commessi anche nei conflitti interni. Lo Statuto del TPIR include nella giurisdizione del Tribunale le violazioni gravi dell'art. 3 comune e del II Protocollo addizionale. L'art. 8 dello Statuto attesta in modo definitivo l'evoluzione del diritto internazionale penale al riguardo, riconoscendo che i crimini di guerra possono essere commessi anche nei conflitti interni.

³⁷ Informazioni tratte dal sito della CPI: RC/Res. 5, 10 June 2010.

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-Part.II-ENG.pdf.

La disposizione dell'art. 124 era stata concepita come una disposizione transitoria ed era stato previsto che la I Conferenza di Revisione la esaminasse e valutasse se abrogarla o meno.³⁸

La Conferenza di Kampala con la risoluzione 4 decise di mantenere la disposizione dell'art. 124, rimandando la rivalutazione della questione all'Assemblea degli Stati Parti nella quattordicesima sessione. L'ASP nella sessione in questione ha adottato un emendamento che prevede l'abrogazione della disposizione di cui all'art. 124. Conformemente all'art. 121, par. 4, dello Statuto, tuttavia l'emendamento entrerà in vigore per tutti gli Stati parti solo un anno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o accettazione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite da parte almeno dei sette ottavi degli Stati parti, considerati al momento della ratifica.

Per quanto concerne il crimine di aggressione, come accennato, la Conferenza di Kampala ha emendato lo Statuto, introducendo l'art. 8 *bis* contenente la definizione del crimine e gli artt. 15 *bis* e 15 *ter* aventi ad oggetto le condizioni per l'esercizio della giurisdizione sul crimine da parte della Corte. L'art. 8 *bis*, par. 1, dello Statuto di Roma definisce il crimine di aggressione come la pianificazione, preparazione, iniziazione o esecuzione, di un atto di aggressione che, per il suo carattere, la gravità e le dimensioni, costituisca una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite da parte di una persona che sia effettivamente in grado di controllare o dirigere l'azione politica o militare di uno Stato. L'art. 8 *bis*, par. 2, definisce l'"atto di aggressione" come "l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in qualsiasi altro modo in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite".

Il par. 2 richiama la risoluzione 3314 del 1974 dell'Assemblea Generale, definendo l'atto di aggressione con le stesse parole usate dalla risoluzione per definire l'aggressione e segue lo stesso elenco di atti di aggressione contenuto nella risoluzione 3314.³⁹ Come previsto dalla risoluzione 6 dell'ASP con cui gli emendamenti in

³⁸ V. ZIMMERMANN A., *Finally . . . Or Would Rather Less Have Been More? The Recent Amendment on the Deletion of Article 124 of the Rome Statute and the Continued Quest for the Universality of the International Criminal Court*, in *Journal of International Criminal Justice* 14, 2016, pp. 510-513.

³⁹ MANCINI M., *A Brand New Definition for the Crime of Aggression: The Kampala Outcome*, in *Nordic Journal of International Law*, 2012, p. 231.

questione sono stati adottati,⁴⁰ essi entreranno in vigore secondo quanto stabilito dall'art. 121, par. 5, ovvero per ciascuno Stato parte un anno dopo il deposito del suo strumento di ratifica o adesione. Ciononostante, la Corte non potrà esercitare la sua giurisdizione sul crimine di aggressione fino ad un'ulteriore decisione che le permetterà di farlo, che dovrà essere presa dopo l'1 gennaio 2017 dalla stessa maggioranza di Stati parti richiesta per l'adozione di un emendamento allo Statuto e il decorso di un anno dalla ratifica degli emendamenti in questione da parte di trenta Stati parti, come previsto dagli artt. 15 *bis* e 15 *ter* dello Statuto. Le due condizioni sono cumulative.⁴¹ Con la ratifica della Palestina, il numero di trenta Stati parti è ad oggi stato raggiunto ed essendo decorso il 1 gennaio 2017, è auspicabile che la decisione predetta sia presa quanto prima possibile.

In merito alla lista degli atti di aggressione, la formulazione dell'art. 8 *bis*, par. 2, sembra suggerire che non si tratti di una lista esaustiva. Altri atti diversi da quelli indicati potrebbero infatti essere considerati atti di aggressione se di natura e gravità simile a quelli riportati nella lista. In conformità con l'art. 22, par. 2 dello Statuto, che richiede che la definizione del crimine venga interpretata in modo restrittivo, come corollario del principio di legalità, difficilmente si potrà interpretare la lista degli atti di aggressione come non esaustiva.⁴² La violazione del divieto di aggressione determina la responsabilità penale personale dell'autore e una responsabilità internazionale dello Stato.

In base all'art. 8 *bis*, la commissione del crimine di aggressione presuppone la violazione del divieto di aggressione da parte di uno Stato e la definizione del crimine contenuta nell'art. 8 *bis* ne conferma la natura di *leadership crime*. È infatti richiesto che il responsabile rivesta una posizione tale da poter effettivamente esercitare il controllo o dirigere l'azione politica o militare dello Stato che ha commesso l'atto di aggressione. Deve trattarsi perciò di figure di vertice dell'apparato politico o militare di uno Stato.⁴³ Per determinare se uno Stato ha commesso un atto di aggressione sarà

⁴⁰ Informazioni tratte dal sito della CPI: RC/Res. 6, adopted at the 13th plenary meeting, on 11 June 2010, Annex III, par. 6-7. https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-Part.II-ENG.pdf

⁴¹ CRYER R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 322.

⁴² MANCINI M., *A Brand New Definition for the Crime of Aggression: The Kampala Outcome*, cit., pp. 234-235.

⁴³ Ivi, p. 237.

necessario fare ricorso al diritto internazionale pubblico, in particolare alla branca del c.d. *ius ad bellum*.⁴⁴

La commissione da parte di uno Stato di un atto di aggressione non comporta automaticamente la responsabilità dei vertici politici e militari che lo hanno pianificato o ordinato. L'atto che integra il crimine deve essere proprio un atto che, per il carattere, la gravità e le dimensioni, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite; i tre elementi del carattere, della gravità e delle dimensioni devono essere necessariamente compresenti: la mancanza di anche uno solo dei requisiti impedisce di qualificare l'atto come crimine di aggressione.⁴⁵ Per quanto riguarda, invece, la *mens rea*, gli elementi del crimine di aggressione adottati dalla Conferenza di Kampala richiedono la consapevolezza da parte dell'autore del crimine di due tipi di circostanze fattuali: che l'uso della forza era in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite e che l'atto di aggressione costituiva una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite.⁴⁶

Una volta analizzata la giurisdizione *ratione materiae* (*subject-matter jurisdiction*) della Corte, conviene passare all'esame della giurisdizione *ratione personae*. Secondo l'art. 26 dello Statuto, la Corte ha giurisdizione solo sulle persone fisiche che al tempo della presunta commissione del crimine avevano compiuto diciotto anni.⁴⁷ Nel diritto internazionale consuetudinario non esiste alcun limite di età per la responsabilità penale per crimini internazionali; pertanto lo Statuto della CPI si discosta dal diritto consuetudinario. Una persona viene considerata sotto l'età di anni diciotto fino al giorno in cui completa il suo diciottesimo anno di vita, ovvero fino alla mezzanotte del giorno prima di quello del suo diciottesimo compleanno. Il momento in cui il crimine spiega i suoi effetti è invece irrilevante.

Occorre sottolineare inoltre che la giurisdizione *ratione personae* della CPI è più o meno ampia a seconda che il Procuratore agisca *proprio motu*, in seguito al *referral* di

⁴⁴ CRYER R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 316.

⁴⁵ Vedi *supra*, nota 40.

⁴⁶ MANCINI M., *A Brand New Definition for the Crime of Aggression: The Kampala Outcome*, cit., pp. 242-243.

⁴⁷ Per un commento dell'art. 26 dello Statuto v. SCHABAS W. A., *Article 26*, in *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 443-445; CLARK R. S., TRIFFTERER O., *Article 26*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, cit., p. 777.

uno Stato parte o su deferimento del CdS.⁴⁸ Solo in quest'ultimo caso la Corte ha giurisdizione su qualsiasi individuo, quale che sia la sua nazionalità e dovunque abbia commesso il crimine, secondo quanto disposto dall'art. 13, par. 1, lett. (b). Nel caso in cui vi sia un *referral* di uno Stato parte o un'azione *proprio motu* del Procuratore, la Corte ha giurisdizione solo se l'individuo è cittadino di o abbia commesso il crimine sul territorio di uno Stato parte o di uno Stato non parte che ha dichiarato di accettare la giurisdizione della Corte secondo il combinato disposto degli artt. 12, par. 2 e 3 e 13, par. 1, lett. (a) e (c). Con riguardo al crimine di aggressione, la giurisdizione della CPI in caso di azione *proprio motu* del Procuratore o *referral* di uno Stato parte è ulteriormente limitata dal nuovo art. 15 *bis*, par. 4 e 5. In relazione a Stati non parte della Corte, essa non ha mai giurisdizione sul crimine di aggressione commesso da cittadini di tali Stati non parti o sul loro territorio, (par. 5). Ai sensi del par. 4 la Corte non ha giurisdizione sul crimine di aggressione derivante da un atto di aggressione posto in essere da uno Stato parte che ha precedentemente dichiarato di non accettare la giurisdizione sul crimine di aggressione, depositando una dichiarazione in tal senso al Cancelliere, quale che sia la nazionalità del presunto responsabile e quale che sia lo Stato nei cui confronti il crimine è stato commesso.

Anche in merito alla giurisdizione *ratione loci*, la giurisdizione della CPI è più o meno ampia a seconda che il Procuratore agisca *proprio motu*, in seguito al *referral* di uno Stato parte o su deferimento del CdS. Solo in quest'ultimo caso la Corte ha giurisdizione su qualsiasi territorio, indipendentemente che si tratti di uno Stato parte o di uno Stato non parte, in base all'art. 13, par. 1, lett. (b). Nel caso invece in cui vi sia un *referral* di uno Stato parte o un'azione *proprio motu* del Procuratore, la Corte ha giurisdizione solo se il crimine in questione è stato commesso sul territorio di uno Stato parte o di uno Stato non parte che ha dichiarato di accettare la giurisdizione della Corte secondo il combinato disposto degli artt. 12 par. 2 e 3 e 13, par. 1, lett. (a) e (c).

Per quanto concerne la giurisdizione *ratione temporis* della Corte, l'art. 11 dello Statuto dispone che questa ha giurisdizione solo rispetto ai crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto, ovvero a partire dal 1 luglio 2002. Inoltre, se uno stato diventa parte dello Statuto dopo la sua entrata in vigore, la Corte può esercitare la sua giurisdizione solo rispetto ai crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto per

⁴⁸ Sui meccanismi di attivazione della CPI v. *infra* al par. 3.

quello Stato, salvo che questo, prima di diventare parte, abbia dichiarato di accettare la giurisdizione con riguardo a crimini commessi in precedenza ma comunque in una data successiva al 1 luglio 2002.⁴⁹ Alla dichiarazione di accettazione, oggetto della presente tesi, sarà dedicato specificatamente il par. 4 di questo capitolo.

Analizzati i limiti *ratione materiae, personae, loci e temporis* della giurisdizione della CPI, occorre sottolineare che questa è complementare a quella dei tribunali nazionali. Il principio di complementarità, indicato già nell'art. 1 dello Statuto, è chiaramente espresso nel successivo art. 17, par. 1, lett. (a) e (b). Ai sensi di quest'ultimo, la Corte dovrà dichiarare inammissibile un caso quando: (a) sullo stesso sono in corso di svolgimento le indagini o il processo da parte di uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a meno che tale Stato non intenda o non sia in grado di condurre le indagini o il processo effettivamente e realmente; (b) lo stesso è stato oggetto di indagini condotte da uno Stato che ha su di esso giurisdizione e tale Stato ha deciso di non procedere nei confronti della persona interessata, a meno che la decisione non costituisca il risultato della mancanza di volontà o dell'incapacità dello Stato di esercitare effettivamente e realmente l'azione penale.

Il par. 2 dell'art. 17 precisa poi che per determinare la mancanza di volontà (*unwillingness*) di uno Stato, la Corte dovrà verificare la sussistenza di una o più delle seguenti situazioni: (a) il processo è stato intrapreso allo scopo di sottrarre la persona interessata alla sua responsabilità penale per i crimini ex art. 5; (b) il processo ha subito un ritardo ingiustificato che, date le circostanze, è incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia; (c) il processo non è stato o non è condotto in modo indipendente o imparziale, ma piuttosto è stato o è condotto in modo tale da essere, date le circostanze, in contrasto con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.

Il par. 3 dell'art. 17 chiarisce che al fine di determinare la mancanza di capacità (*inability*) di uno Stato la Corte dovrà considerare se, a causa del totale o sostanziale collasso ovvero dell'indisponibilità del sistema giuridico nazionale, uno Stato è incapace di catturare l'accusato o acquisire le prove e testimonianze necessarie ovvero è comunque incapace di condurre il processo.

Il regime della Corte Penale Internazionale si basa sul principio di complementarità, come enfatizzato anche nel Preambolo allo Statuto. Tale modello

⁴⁹ O'KEEFE R., *International Criminal Law*, cit., pp. 542-543.

serve a garantire il rispetto della sovranità degli Stati e a sfruttare il vantaggio e i benefici di processi decentralizzati condotti dagli Stati “più vicini” ai crimini in questione.⁵⁰ Come dichiarato anche dalla Camera d’Appello in *Katanga and Ngudjolo* nella decisione sull’ammissibilità del caso, le giurisdizioni penali nazionali godono di supremazia rispetto alla Corte.⁵¹ Al contrario, il TPIY e il TPIR hanno invece supremazia rispetto ai tribunali interni. L’articolo in questione si riferisce agli Stati in generale e quindi anche l’azione di uno Stato non parte dello Statuto può rendere un caso inammissibile davanti alla Corte. La decisione sull’ammissibilità di un caso non è di per sé definitiva poiché le circostanze e la situazione di fatto in cui uno Stato ha agito possono, nel tempo, cambiare.⁵²

La determinazione dell’ammissibilità di un caso si compone di due fasi: la prima consiste nell’individuare se lo Stato in questione sta agendo o ha agito in relazione al caso, mentre la seconda consiste nello stabilire se tale azione sia effettiva (*genuine*). L’art. 17 si applica solo al singolo caso presentato alla Corte. Ciò significa che l’indagine a livello nazionale deve coinvolgere lo stesso individuo e, sostanzialmente, la stessa condotta presentati nel caso di fronte alla Corte. Lo Stato deve fornire le prove specifiche che il caso è stato effettivamente indagato.⁵³

Per stabilire l’*unwillingness* di uno Stato ad indagare, ciò che rileva è l’atteggiamento di favore dello Stato verso il sospettato. Una ipotesi tipica di *inability* e quindi di collasso del sistema giudiziario nazionale è quella in cui lo Stato sia sconvolto da una guerra civile.

Va altresì ricordato che in base all’art. 17, par. 1, lett. (d) la Corte è tenuta a dichiarare un caso inammissibile anche quando non è di sufficiente gravità per giustificare un’ulteriore azione: gli Stati mantengono così la giurisdizione esclusiva per crimini di minore gravità, al fine di non sovraccaricare il lavoro della Corte.⁵⁴ È tuttavia

⁵⁰ WERLE G., JESSBERGER F., *Principles of International Criminal Law*, cit., p. 95. Sul principio di complementarità v. ‘*Paper on some policy issues before the Office of the Prosecutor*’, p. 2.

⁵¹ Appeals Chamber, *Prosecutor v Katanga and Ngudjolo, Judgement on the Appeal of Mr. Germain Katanga against the Oral Decision of Trial Chamber II of 12 June 2009 on the Admissibility of the Case*, 25 September 2009, ICC-01/04-01/07-1497, para. 85.

⁵² O’KEEFE R., *International Criminal Law*, cit., p. 556. Nello stesso senso v. Appeals Chamber, *Katanga and Ngudjolo, Judgement on the Appeal of Mr. Germain Katanga against the Oral Decision of Trial Chamber II of 12 June 2009 on the Admissibility of the Case*, cit., para. 56.

⁵³ O’KEEFE R., *International Criminal Law*, cit., p. 559; WERLE G., JESSBERGER F., *Principles of International Criminal Law*, cit., p. 104.

⁵⁴ WERLE G., JESSBERGER F., *Principles of International Criminal Law*, cit., p. 104.

incerta la definizione esatta e i limiti di applicabilità dell'espressione "sufficiente gravità", come emerge anche dalla confusa e contrastante giurisprudenza della Corte.⁵⁵ La condotta rilevante deve presentare caratteristiche tali da renderla "particolarmente grave". La Corte ha specificato che due caratteristiche sono molto importanti: 1) la condotta deve essere sistematica o su larga scala e 2) deve aver causato un allarme sociale per la comunità internazionale.⁵⁶

Infine in base all'art. 17, par. 1, lett. (c), la Corte è tenuta a dichiarare un caso inammissibile quando un nuovo processo è vietato dal principio del *ne bis in idem*. Ai sensi dell'art. 20, par. 3, nessuna persona che è stata processata da un altro tribunale per una condotta costituente crimine di genocidio, crimine contro l'umanità, crimine di guerra o crimine di aggressione ai sensi degli articoli 6, 7, 8 o 8 *bis* potrà essere riprocessata dalla CPI rispetto alla stessa condotta, a meno che il processo: 1) sia stato condotto allo scopo di proteggere la persona in questione dalla responsabilità penale per i crimini di competenza della Corte o 2) non sia stato condotto in modo indipendente o imparziale, o siano stati condotti in maniera incompatibile con l'intento di assicurare la persona interessata alla giustizia. Il termine "un altro tribunale" si riferisce sia ai tribunali degli Stati parti sia ai tribunali degli Stati non parti, oltre che ad altri tribunali internazionali.

3. I meccanismi di attivazione della Corte Penale Internazionale

Come anticipato nel paragrafo precedente, la giurisdizione della Corte può essere attivata attraverso uno dei tre meccanismi indicati dall'art. 13 dello Statuto, detti anche *trigger mechanisms*: deferimento (*referral*) di una situazione in cui uno o più crimini sembrano essere stati commessi al Procuratore, da parte di uno Stato parte secondo l'art. 14; deferimento di una siffatta situazione al Procuratore da parte del Consiglio di Sicurezza, mediante una risoluzione adottata ex Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e azione *proprio motu* da parte del Procuratore in virtù dell'art. 15.

⁵⁵ SCHABAS W. A., Article 17, in *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, cit., p. 349.

⁵⁶ *Prosecutor v. Lubanga, Decision on the Prosecutor's Application for a Warrant of Arrest*, 10 February 2006, ICC-01/04-01/06-8, par. 41, 45, 46.

Ad oggi, le situazioni oggetto di esame preliminare da parte del Procuratore sono le seguenti: Afghanistan, esame preliminare iniziato a seguito delle comunicazioni ricevute dal Procuratore ex art. 15 per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi sul territorio dello Stato dal 1 maggio 2003, al momento alla fase 3 riguardante l'ammissibilità; Burundi, esame preliminare iniziato a seguito delle comunicazioni ricevute dal Procuratore ex art. 15 per presunti crimini rientranti nella giurisdizione della Corte commessi sul territorio dello Stato dall'aprile 2015, al momento alla fase 2 riguardante l'analisi della giurisdizione *ratione materiae* della Corte in merito al caso;⁵⁷ Colombia, esame preliminare iniziato a seguito delle comunicazioni ricevute dal Procuratore ex art. 15 per presunti crimini di guerra commessi dal 1 novembre 2009 e presunti crimini contro l'umanità commessi dal 1 novembre 2002 sul territorio dello Stato, al momento alla fase 3 riguardante l'ammissibilità; Gabon, esame preliminare iniziato a seguito di *referral* da parte dello Stato per presunti crimini rientranti nella giurisdizione della Corte commessi sul territorio dello Stato da maggio 2016, al momento alla fase 2 riguardante l'analisi della giurisdizione *ratione materiae* della Corte in merito al caso; Guinea, esame preliminare iniziato a seguito delle comunicazioni ricevute dal Procuratore ex art. 15 per presunti crimini contro l'umanità commessi nel contesto degli eventi del 28 settembre 2009 a Conakry, Guinea, al momento alla fase 3 riguardante l'ammissibilità; Iraq/UK, esame preliminare iniziato a seguito delle comunicazioni ricevute dal Procuratore ex art. 15 per presunti crimini di guerra commessi dai cittadini del Regno Unito nel contesto del conflitto e dell'occupazione in Iraq dal 2003 al 2008, al momento alla fase 2 riguardante l'analisi della giurisdizione *ratione materiae* della Corte in merito al caso; Nigeria, esame preliminare iniziato a seguito delle comunicazioni ricevute dal Procuratore ex art. 15 per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi nel Delta del Niger, negli Stati del Middle-Belt e nel contesto del conflitto armato tra Boko Haram e le forze di sicurezza nigeriane avvenuto sul territorio dello Stato, al momento alla fase 3 riguardante l'ammissibilità; Palestina, esame preliminare iniziato a seguito della

⁵⁷ Il Presidente dell'Assemblea degli Stati Parti, H.E. Mr. Sidiki Kaba, ha espresso preoccupazione circa la recente decisione, del 27 ottobre 2016, del Burundi di recedere dallo Statuto di Roma. Il Presidente dell'ASP ha affermato che tale azione rappresenta "una battuta d'arresto nella lotta contro l'impunità e l'obiettivo di universalità che lo Statuto si prefigge". Ha poi invitato tutti gli Stati parti, prima di prendere una decisione, a condividere la loro posizione nell'Assemblea e ha rivolto un invito al dialogo alle autorità burundesi. V. ICC Press Release, *Statement of the President of the Assembly of States Parties on the process of withdrawal from the Rome Statute by Burundi*, 12 October, 2016, ICC-CPI-20161014-PR1244.

dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte per presunti crimini commessi nel territorio occupato della Palestina, inclusa Gerusalemme Est, dal 13 gennaio 2014, al momento alla fase 2 riguardante l'analisi della giurisdizione *ratione materiae* della Corte in merito al caso; Comoros, Grecia e Cambogia, esame preliminare iniziato a seguito di *referral* da parte dell'Unione di Comoros per il raid di Israele del 31 maggio 2010 sulla flottiglia di aiuti umanitari diretta alla striscia di Gaza; e Ucraina, esame preliminare iniziato a seguito della dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte per presunti crimini commessi nel contesto delle proteste di Majdan dal 21 novembre 2013 e altri eventi in Ucraina dal 20 febbraio 2014, al momento alla fase 2 riguardante l'analisi della giurisdizione *ratione materiae* della Corte in merito al caso.⁵⁸

Per quanto riguarda invece le situazioni oggetto di indagine, il Procuratore ha finora iniziato un'indagine nei seguenti casi: Uganda, a seguito di *referral* da parte dello Stato del gennaio 2004 per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel contesto del conflitto tra la *Lord's Resistance Army* e le autorità nazionali in Uganda dal 1 luglio 2002; Congo, a seguito di *referral* da parte dello Stato dell'aprile 2004 per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel contesto del conflitto armato in Congo dal 1 luglio 2002; Darfur, Sudan, a seguito di *referral* da parte del Consiglio di Sicurezza del marzo 2005 per il presunto crimine di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi in Darfur dal 1 luglio 2002; Repubblica Centrafricana, a seguito di *referral* da parte dello Stato del dicembre 2004 per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel contesto del conflitto all'interno dello Stato dal 1 luglio 2002; Kenya, a seguito di azione *proprio motu* del Procuratore del marzo 2010 per presunti crimini contro l'umanità commessi nel contesto delle violenze post-elettorali in Kenya del 2007/2008; Libia, a seguito di *referral* da parte del Consiglio di Sicurezza del febbraio 2011 per presunti crimini contro l'umanità commessi nel contesto della situazione in Libia dal 15 febbraio 2011; Costa d'Avorio, a seguito della dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte dell'aprile 2003 e dell'azione *proprio motu* del Procuratore dell'ottobre 2011 per presunti crimini rientranti nella giurisdizione della Corte commessi nel contesto delle violenze post-elettorali in Costa d'Avorio del 2010/2011 e dal 19 settembre 2002 in

⁵⁸ Informazioni tratte dal sito della CPI: <https://www.icc-cpi.int/pages/preliminary-examinations.aspx>.

avanti; Mali, a seguito di *referral* da parte dello Stato del luglio 2012 per presunti crimini di guerra commessi in Mali dal gennaio 2012; Repubblica Centrafricana II, a seguito di *referral* da parte dello Stato del maggio 2014 per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel contesto delle rinnovate violenze dal 2012 all'interno dello Stato; e Georgia, a seguito dell'azione *proprio motu* del Procuratore del gennaio 2016 per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel contesto del conflitto armato internazionale tra il 1 luglio e il 10 ottobre 2003.⁵⁹

Il Procuratore può iniziare indagini *proprio motu* sulla base di informazioni ricevute riguardanti crimini rientranti nella giurisdizione della Corte. Il Procuratore deve analizzare la serietà delle informazioni ricevute e se conclude che esiste una ragionevole base per procedere può richiedere l'autorizzazione per l'indagine alla Camera Preliminare, secondo l'art. 15 dello Statuto.⁶⁰ Se la Camera Preliminare determina la ragionevole base per procedere e stabilisce che il caso sembra rientrare nella sua giurisdizione, può allora autorizzare l'inizio delle indagini.

Gli Stati parti e il Consiglio di Sicurezza possono riferire alla Corte una situazione, non un caso. Una situazione è generalmente definita in termini di parametri temporali, territoriali e, in alcuni casi, personali. I parametri temporali richiedono che vi sia una data d'inizio della particolare situazione come anche una data di fine, con la differenza che quest'ultima può anche essere futura ed estendersi oltre la data della segnalazione.

Il *referral* del CdS può aver luogo solo mediante decisione ex Cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, che conferisce al CdS il potere di decidere le misure necessarie per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale nei casi di minaccia alla pace, violazione della pace o atto di aggressione. In ogni caso, il Consiglio non può estendere la giurisdizione *ratione temporis* e *ratione materiae* della Corte e deve altresì rispettare i criteri di ammissibilità indicati nello Statuto.⁶¹ L'art. 16 dello Statuto attribuisce potere al CdS anche nella circostanza opposta a quella di *referral*: il c.d. *deferral*, disciplinato dall'art. 16 dello Statuto. Tale articolo stabilisce che, con una

⁵⁹ Informazioni tratte dal sito della CPI: <https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx>. V. anche WERLE G., JESSBERGER F., *Principles of International Criminal Law*, cit., pp. 106-113 per maggiori dettagli su tutti i procedimenti ad oggi presentati dinanzi alla Corte.

⁶⁰ WERLE G., JESSBERGER F., *Principles of International Criminal Law*, cit., p. 101.

⁶¹ SCHABAS W. A., *Article 13*, in *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, cit., p. 301. Vedi nello stesso senso SCHABAS W. A., *Article 13*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, cit., p. 570.

risoluzione adottata secondo il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, il CdS può richiedere alla Corte che nessuna indagine o processo possano essere iniziati o proseguiti per un periodo di dodici mesi a partire dalla richiesta del Consiglio di Sicurezza; inoltre, tale richiesta può essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità. Esempio di *deferral* è la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1422 del 2002⁶², con la quale il Consiglio chiede alla CPI di astenersi dall'esercitare la giurisdizione nei confronti di cittadini di Stati non parti impegnati in operazioni di *peacekeeping* sul territorio di Stati parti; il motivo era che gli Stati Uniti volevano evitare azioni pretestuose da parte della Corte, poichè temevano che i loro militari, impegnati in operazioni di *peacekeeping* sul territorio di Stati parti, potessero essere arrestati e portati dinanzi alla CPI. Il potere di *deferral* è stato esercitato in relazione alla situazione della Libia e del Darfur e le relative risoluzioni sono state criticate perché non è stato contemplato il termine finale, ovvero non è stato calcolato il termine di dodici mesi richiesto dall'art. 16 dello Statuto.

L'apertura di un'indagine è sempre preceduta da un esame preliminare. Solo se questo si conclude positivamente, si passerà all'indagine, applicando le Regole di Procedura e Prova della Corte. Si ricorda infine che nei casi di *referral* da parte di Stati parti e di azione *proprio motu* del Procuratore vanno sempre rispettati invece tutti i limiti della giurisdizione della CPI, ovvero la giurisdizione *ratione materiae*, *ratione personae*, *ratione loci* e *ratione temporis*.

4. La dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale da parte di Stati non parti

Come già accennato, l'art. 12, par. 2, dello Statuto prevede che in caso di *referral* di uno Stato parte o di azione *proprio motu* del Procuratore, la Corte possa esercitare la sua giurisdizione solo se i presunti crimini siano stati commessi da cittadini di o sul territorio di uno Stato parte o di uno Stato non parte che, tuttavia, abbia accettato la

⁶² La risoluzione 1422 del 12 luglio 2002, S/RES/1422 (2002), disponibile all'indirizzo, [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1422\(2002\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1422(2002)).

giurisdizione della Corte con una dichiarazione *ad hoc*.⁶³ La dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale è disciplinata dall'art. 12, par. 3, che afferma: "*If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with respect to the crime in question. The accepting State shall cooperate with the Court without any delay or exception in accordance with Part 9*". Secondo quest'ultimo, se per l'esercizio della giurisdizione della Corte è necessaria l'accettazione di uno Stato non parte dello Statuto in base all'art. 12, par. 2, tale Stato può, con una dichiarazione presentata al Cancelliere, autorizzare l'esercizio della giurisdizione della Corte rispetto al crimine in questione. Tale Stato dovrà cooperare con la Corte senza alcun ritardo o eccezione in conformità con le disposizioni della Parte IX.

Per soddisfare i requisiti di cui all'art. 12, par. 2, è sufficiente che lo Stato in questione abbia accettato la giurisdizione della Corte rispetto alla specifica situazione attraverso una dichiarazione *ad hoc* presentata al Cancelliere, come delineato anche in dettaglio all'art. 44 del Regolamento di Procedura e di Prova della Corte.⁶⁴ Va sottolineato che il deposito di una dichiarazione di accettazione comporta sempre l'avvio di un esame preliminare da parte del Procuratore, conformemente alla Regola 25, par. 1, lett. (c) del Regolamento dell'Ufficio del Procuratore, ma non necessariamente l'apertura di un'indagine.⁶⁵

Esistono delle differenze di conseguenze tra la ratifica o adesione allo Statuto e la dichiarazione di accettazione. Quest'ultima può attribuire giurisdizione alla Corte anche riguardo a fatti precedenti la dichiarazione stessa, ma successivi al 1 luglio 2002, data dell'entrata in vigore dello Statuto. Nel caso invece di ratifica o adesione allo Statuto, la Corte avrà giurisdizione solo per i crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto per lo Stato ratificante o aderente. La dichiarazione, inoltre, comporta solo un obbligo di cooperazione rispetto alla situazione indicata nella dichiarazione, e non anche gli altri obblighi derivanti dallo Statuto, in particolare quello contribuire al

⁶³ V. *supra*, art. 12, par. 2.

⁶⁴ O'KEEFE R., *International Criminal Law*, cit., p. 542. Nello stesso senso SCHABAS W. A., *Article 11*, in *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, cit., p. 275.

⁶⁵ MANCINI M., *Adesione della Palestina allo Statuto di Roma e dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2015, pp. 359-360.

bilancio della Corte. Nel caso invece di ratifica o adesione allo Statuto, lo Stato parte è soggetto ad un obbligo di cooperazione generale nei confronti della Corte, così come a tutti gli altri obblighi derivanti dallo Statuto per gli Stati parti, incluso l'obbligo di contribuzione finanziaria.

Occorre evidenziare, per altro, che la dichiarazione di accettazione deve provenire da un ente che soddisfi i requisiti, previsti dal diritto internazionale, per essere considerato uno Stato.⁶⁶ Come si vedrà nel capitolo terzo, la questione si è posta rispetto alla dichiarazione di accettazione, ex art. 12, par. 3, depositata dalla Palestina il 21 gennaio 2009. Il problema riguardava l'efficacia e la validità giuridica della dichiarazione alla luce dell'art. 12 dello Statuto di Roma, considerata la natura controversa dell'entità palestinese. In merito a ciò, la Corte non è chiamata a determinare se la Palestina sia uno Stato a livello generale, ma solo ad analizzare se sussistano le condizioni necessarie per l'esercizio della sua giurisdizione. Ad ogni modo, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 67/19 del 29 novembre 2012 sembra aver sciolto il nodo giuridico: la validità della dichiarazione della Palestina di accettazione della giurisdizione della Corte non sembra più poter essere messa in dubbio, essendo stata riconosciuta come Stato, in particolare come "Stato osservatore non-membro" (*non-member observer State*).⁶⁷

Va detto, poi, che dalla lettera dell'art. 12, par. 3, sembra che la dichiarazione di accettazione possa essere formulata esclusivamente da Stati non parti; tuttavia, la Regola 44 delle Regole di Procedura e Prova della Corte sembra ammettere che una dichiarazione di accettazione possa provenire anche da uno Stato già parte dello Statuto, rispetto a crimini commessi prima dell'entrata in vigore dello Statuto per esso. Infatti, il par. 1 della Regola 44 dispone: "*The Registrar, at the request of the Prosecutor, may*

⁶⁶ Ai sensi della convenzione di Montevideo del 1933 sui diritti e doveri degli Stati, uno Stato, ai fini dell'assunzione della personalità giuridica internazionale, deve possedere determinate caratteristiche: una popolazione permanente, un territorio definito, un governo e la capacità di entrare in relazione con gli altri Stati. V. RONZITTI N., *Introduzione al diritto internazionale*, V ed., Torino, Giappichelli, 2016, p. 19.

⁶⁷ Vedi la risoluzione 67/19 del 29 novembre 2012, U.N. Doc. A/RES/67/19 (2012), disponibile all'indirizzo, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19. La risoluzione è stata adottata con 138 voti favorevoli (tra cui Cina, Francia e Federazione Russa), 9 voti contrari (tra cui Stati Uniti) e 41 astensioni (tra cui Regno Unito). General Assembly Votes Overwhelmingly to Accord Palestine "Non-Member Observer State" Status in United Nations, 29 November 2012, Annex, UN Doc. GA/11317, disponibile all'indirizzo, <https://www.un.org/press/en/2012/ga11317.doc.htm>. Per un esame approfondito della questione: MANCINI M., *Conseguenze giuridiche dell'attribuzione alla Palestina dello status di stato osservatore presso le Nazioni Unite*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2013, pp. 100-118.

inquire of a State that is not a Party to the Statute or that has become a Party to the Statute after its entry into force, on a confidential basis, whether it intends to make the declaration provided for in article 12, paragraph 3". L'art. 21, par. 1, dello Statuto, non prevede una priorità dello Statuto rispetto al Regolamento nell'applicazione da parte della Corte. Al di là di una espressa previsione sembra comunque doversi dare la prevalenza al trattato istitutivo.

Fino ad ora, l'unica dichiarazione formulata da uno Stato parte rispetto a crimini commessi prima dell'entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti è stata quella trasmessa dal governo dell'Uganda il 27 febbraio 2004 all'allora Procuratore della CPI, Luis Moreno Ocampo, rispetto ai presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi in Uganda, a partire dal 1 luglio 2002, nel contesto del conflitto armato interno che opponeva le forze armate nazionali all'Esercito di Resistenza del Signore (*Lord's Resistance Army*). Da notare che la dichiarazione, oltre ad essere resa da uno Stato già parte dello Statuto, fu presentata al Procuratore della Corte e non al Cancelliere come previsto dall'art. 12, par. 3, dello Statuto. Dunque una dichiarazione ex art. 12, par. 3, *sui generis*. Qual era l'obiettivo della dichiarazione ugandese? L'obiettivo della dichiarazione (*Declaration on Temporal Jurisdiction*) era quello di coprire il lasso temporale che intercorreva tra il 1 luglio 2002, data di entrata in vigore dello Statuto di Roma, e il 1 settembre 2002, data di entrata in vigore dello Statuto per l'Uganda⁶⁸; lasso temporale che altrimenti sarebbe restato fuori dalla giurisdizione della Corte. L'Uganda infatti aveva firmato lo Statuto di Roma il 17 marzo 1999 e depositato lo strumento di ratifica il 14 giugno 2002. Il 16 dicembre 2003 il governo dell'Uganda effettuava un *referral*, ex art. 14 dello Statuto al Procuratore circa la situazione nel Nord Uganda, e il 27 febbraio 2004, come già detto, rendeva, sempre al Procuratore, una dichiarazione (*Declaration on Temporal Jurisdiction*) per estendere la giurisdizione temporale anche ai crimini commessi a partire dal 1 luglio 2002; infine, il 28 luglio 2004, dopo un'analisi approfondita della informazioni ricevute, il Procuratore apriva un'indagine per la situazione dell'Uganda. Il 6 maggio 2005 il Procuratore depositava la domanda per richiedere i mandati di arresto per crimini contro l'umanità e crimini di guerra nei confronti dei membri del gruppo armato dell'Esercito di Resistenza del

⁶⁸ Così come previsto dal combinato disposto dell'art. 11, par. 2, e dell'art. 126, par. 2, dello Statuto di Roma.

Signore: Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo e Dominic Ongwen. Va notato che nessuna delle accuse contro *J. Kony*⁶⁹ e gli altri coimputati ha riguardato condotte criminose poste in essere tra il 1 luglio e il 1 settembre 2002.⁷⁰ La questione della competenza temporale della Corte in questo periodo non è stata attentamente presa in considerazione dalla Camera preliminare, perciò si continua a dubitare della presunta validità della dichiarazione. In realtà, in base agli ultimi aggiornamenti dal sito della Corte sembra che la dichiarazione del 2004 stia espletando la sua funzione; infatti, il 6 gennaio 2016 si è aperto all'Aja il processo nei confronti di *D. Ongwen*⁷¹, e le accuse riguardano crimini di guerra e contro l'umanità commessi tra il 1 luglio 2002 e il 31 dicembre 2005.⁷²

Di fatto, con l'eccezione della presunta dichiarazione dell'Uganda, solo Stati non parti hanno formulato una dichiarazione di accettazione. Come si vedrà nei capitoli successivi, in particolare nel secondo, la Costa d'Avorio ha accettato la giurisdizione della Corte il 18 aprile 2003, tramite una dichiarazione depositata presso la Cancelleria della Corte in conformità con l'art. 12, par. 3, dello Statuto, al fine di indagare i presunti atti commessi sul territorio ivoriano a partire dagli eventi del 19 settembre 2002; in seguito, sia il 14 dicembre 2010 che il 3 maggio 2011, il neoeletto Presidente della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, ha riconfermato l'accettazione della giurisdizione della CPI, sottoponendo al Procuratore un *memorandum* contenente le informazioni dei crimini commessi nel contesto del periodo post-elettorale. La Costa d'Avorio diviene così il primo Stato non parte ad accettare la giurisdizione della Corte per una particolare situazione. La Costa d'Avorio ha poi ratificato lo Statuto il 15 febbraio 2013 diventando

⁶⁹ Joseph Kony era il Comandante in Capo dell'Esercito di Resistenza del Signore, il gruppo armato che dal 1989 seminava il terrore con massacri, mutilazioni e rapimenti di massa di bambini e bambine, usati come combattenti e schiave sessuali. È tutt'ora ricercato dalla Corte.

⁷⁰ WILLS A., *The ICC's Retroactive Jurisdiction, Revisited*, in *Opinio Juris*, 2013, disponibile all'indirizzo, <http://opiniojuris.org/2013/01/29/the-iccs-retroactive-jurisdiction-revisited/>.

⁷¹ Un alto comandante del gruppo armato "Esercito di Resistenza del Signore" (LRA). Ex-bambino soldato, a sua volta diventato reclutatore di bambini soldato; fu rapito all'età di 13 anni ed addestrato dal tutt'ora ricercato, Joseph Kony.

⁷² V. sulla questione STAHN C., EL ZEIDY M. M., OLDSOL H., *The International Criminal Court's Ad Hoc Jurisdiction Revisited*, in *American Journal of International Law*, 2005, pp. 421-431; WILLS A., *The ICC's Retroactive Jurisdiction, Revisited*, cit. V. sulla dichiarazione dell'Uganda AKHAVAN P., *The Lord's Resistance Army Case: Uganda's Submission of the First State Referral to the International Criminal Court*, in *American Journal of International Law*, 2005, pp. 403-421; SCHABAS W. A., *Article 12*, in *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, cit., p. 290; Kony, *Warrant of Arrest for Joseph Kony Issued on 8 July 2005 as Amended on 27 September 2005*, ICC-02/04-01/05, para. 32; *Situation in Uganda, Decision assigning the Situation in Uganda to the Pre-Trial Chamber II*, 5 July 2004, ICC-02/04-1.

membro della Corte a tutti gli effetti; tuttavia, la Corte può continuare ad esercitare la giurisdizione per i crimini commessi a partire dal 19 settembre 2002 per gli effetti della dichiarazione del 2003. Nel terzo capitolo, invece, si tratterà la questione della dichiarazione della Palestina di accettazione della giurisdizione. Come già accennato, il 21 gennaio 2009, il governo della Palestina presentava una dichiarazione ai sensi dell'art. 12, par. 3, dello Statuto della Corte, con la quale, per un periodo di tempo indeterminato, riconosceva la giurisdizione della CPI allo scopo di identificare, perseguire e portare a giudizio gli autori e i complici degli atti commessi nel territorio della Palestina dal 1 luglio 2002. La dichiarazione era chiaramente intesa a coprire i crimini internazionali commessi da Israele e *Hamas* nel corso dell'*Operazione Piombo Fuso*. Si trattava di una situazione ben documentata con prove della commissione di crimini internazionali. Il problema centrale era quello di stabilire se tale dichiarazione, resa dalla Palestina il 21 gennaio 2009, avesse efficacia e validità giuridica alla luce dell'art. 12 dello Statuto di Roma, considerata la natura controversa dell'entità palestinese. La Risoluzione dell'AG delle Nazioni Unite ha poi risolto la questione circa la natura dell'entità palestinese, riconoscendo la Palestina come "Stato osservatore non-membro" (*non-member observer State*); successivamente, la Risoluzione è stata seguita da una rinnovata dichiarazione palestinese di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale resa il 1 gennaio 2015 su presunti crimini commessi nel territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme Est, a partire dal 13 giugno 2014, e dall'adesione della Palestina allo Statuto di Roma del 2 gennaio 2015. Nel capitolo quarto si tratterà della dichiarazione dell'Ucraina di accettazione della giurisdizione. L'Ucraina aveva firmato lo Statuto della Corte il 20 gennaio 2000, ma non aveva mai presentato lo strumento di ratifica. La dichiarazione era dunque l'unico modo per attribuire giurisdizione alla Corte sui crimini commessi in occasione della repressione violenta delle proteste di piazza Majdan da parte del governo di Yanukovych. L'accettazione della giurisdizione è stata limitata ai crimini commessi sul territorio dell'Ucraina nel periodo tra il 21 novembre 2013, giorno in cui iniziarono le proteste contro il governo di Yanukovych a seguito della decisione di non firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea, e il 22 febbraio 2014, giorno della destituzione di Yanukovych da parte del Parlamento e della relativa fuga. Il 17 aprile 2014 il Cancelliere della Corte Penale Internazionale ha comunicato di aver ricevuto una

dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte da parte dell'Ucraina in relazione ai crimini commessi sul suo territorio dal 21 novembre 2013 al 22 febbraio 2014, ovvero durante le proteste di piazza Majdan. Il 9 aprile l'Ambasciata ucraina in Olanda comunicava al Cancelliere l'accettazione da parte dell'Ucraina della giurisdizione della Corte, sulla base della decisione adottata dal Parlamento di Kiev il 25 febbraio. La dichiarazione veniva firmata dal Presidente del Parlamento, Mr. Turchynov, autorizzato dal Parlamento ad esercitare le funzioni di Presidente dell'Ucraina a seguito della fuga di Yanukovych. Successivamente, l'8 settembre 2015, l'Ucraina ha presentato una nuova dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte in relazione ai crimini commessi in Crimea e nell'est dell'Ucraina a partire dal 20 febbraio 2014. Infatti, nel rapporto sull'esame preliminare del 12 novembre 2015 il Procuratore ha reso noto, in riferimento alla prima dichiarazione, che gli atti di violenza in questione non fossero qualificabili come crimini contro l'umanità, ma soltanto come gravi violazioni dei diritti umani; si tratta di una conclusione provvisoria che non ha interrotto l'esame preliminare. Infatti, il Procuratore ha poi deciso di estendere l'esame preliminare per quanto riguarda la seconda dichiarazione.⁷³

Infine, per quanto concerne l'obbligo di cooperazione in relazione agli Stati non parti che hanno dichiarato di accettare la giurisdizione della Corte per una specifica situazione, questi dovranno allo stesso tempo cooperare con la Corte ex art. 12, par. 3, ma limitatamente allo scopo della dichiarazione stessa. Gli Stati che presentano una dichiarazione *ad hoc* di accettazione della giurisdizione non sono dunque soggetti ad un obbligo generale di cooperazione con la Corte, ma piuttosto ad un obbligo di cooperazione limitato alla situazione riferita nella dichiarazione.

⁷³ Informazioni tratte dal sito della CPI: per la situazione della Costa d'Avorio v. <https://www.icc-cpi.int/cdi>; per quanto riguarda la situazione della Palestina v. <https://www.icc-cpi.int/palestine>; per la situazione dell'Ucraina v. <https://www.icc-cpi.int/ukraine>.

CAPITOLO II

La dichiarazione della Costa d'Avorio di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale

1. La dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 2003

La Costa d'Avorio è stato il primo Stato non parte dello Statuto di Roma ad accettare la giurisdizione della Corte Penale Internazionale (CPI) con una dichiarazione ex art. 12, par. 3. Essa infatti ha firmato lo Statuto di Roma della CPI il 30 novembre 1998, ma lo ha ratificato soltanto il 15 febbraio 2013. Con una dichiarazione depositata presso la cancelleria della Corte il 18 aprile 2003, il governo della Costa d'Avorio, di cui era all'epoca presidente Laurent Gbagbo, accettava la giurisdizione della Corte per i crimini eventualmente commessi sul territorio ivoiriano a partire dal 19 settembre 2002, data di un tentativo di colpo di stato che fece piombare il Paese in una guerra civile.⁷⁴

La dichiarazione di accettazione della giurisdizione, firmata dall'allora Ministro degli Esteri ivoiriano Mamadou Bamba, recitava: *«Conformément à l'article 12 paragraphe 3 du statut de la Cour Pénale Internationale, le Gouvernement ivoirien reconnaît la compétence de la Cour aux fins d'identifier, de poursuivre, de juger les auteurs et complices des actes commis sur le territoire ivoirien depuis les événements du 19 septembre 2002.*

*En conséquence, la Côte d'Ivoire s'engage à coopérer avec la Cour sans retard et sans exception conformément au chapitre IX du statut. Cette déclaration, faite pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès sa signature».*⁷⁵

⁷⁴ Il tentativo di colpo di stato del 19 settembre 2002 avvenne mentre Laurent Gbagbo si trovava in visita ufficiale a Roma. Il generale golpista Robert Guei era stato anche l'autore del colpo di stato del 1999 che aveva causato la caduta del governo di Henri Konan Bédié e l'elezione di Gbagbo come Presidente. Durante il *golpe* del 2002, il generale Guei venne ucciso.

V. per ulteriori approfondimenti sul colpo di stato in Costa d'Avorio http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2002/09_Settembre/19/costa_avorio.shtml; *Ivory Coast Conflict*, disponibile sul sito <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/ivory-coast-2002.htm>

⁷⁵ Republic of Côte d'Ivoire, *Declaration Accepting the Jurisdiction of the International Criminal Court*, 18 April 2003, disponibile all'indirizzo, <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/7DA08D8E-FF5E-40C8-92D7-F058D5B032F3/279779/ICDE2.pdf>.

2. La lettera del Presidente Ouattara del 14 dicembre 2010

Il 14 dicembre 2010, a sette anni di distanza dalla dichiarazione di Mamadou Bamba, il neoeletto Presidente della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, confermava l'accettazione, da parte del paese, della giurisdizione della CPI con una lettera indirizzata al Presidente della Corte. Il 14 dicembre 2010, il Presidente Ouattara confermava la dichiarazione di accettazione scrivendo: *«Le 18 Avril 2003, le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire reconnaissait solennellement, par son Ministre des Affaires Etrangères, la compétence de la Cour Pénale Internationale. (...) Aussi, en ma qualité de nouveau Président de la République de Côte d'Ivoire et conformément à l'article 12 paragraphe 3 du statut de Rome, (...) j'ai l'honneur de confirmer la déclaration du 18 avril 2003. A ce titre, j'engage mon pays, la Côte d'Ivoire, à coopérer pleinement et sans délai avec la Cour Pénale Internationale, notamment en ce qui concerne tous les crimes et exactions commis depuis mars 2004(...)»*.⁷⁶ Nel marzo 2004, la repressione violenta di una marcia non autorizzata organizzata dai partiti di opposizione provocò decine di morti tra i civili; per tale motivo, e diversamente da quanto previsto nella dichiarazione del 2003, nella lettera di conferma si parla di crimini commessi a partire dal marzo 2004.⁷⁷

3. La lettera del presidente Ouattara del 3 maggio 2011

Nella lettera datata 3 maggio 2011, il Presidente Ouattara si rivolge al Procuratore facendo riferimento ai crimini commessi nel periodo post-elettorale, ovvero dopo l'elezione del 31 ottobre e il ballottaggio del 28 novembre 2010.⁷⁸ In particolare, il Presidente dichiarava che il sistema giudiziario ivoriano non era in grado di processare e

⁷⁶ *Lettre du Président de la République de Côte d'Ivoire*, 14 December 2010, disponibile all'indirizzo, <http://www.icccpi.int/NR/rdonlyres/7DA08D8E-FF5E-40C8-92D7-F058D5B032F3/283211/OuattaraICCCConfirmationLetter141211.pdf>.

⁷⁷ V. per maggiori approfondimenti sull'episodio v. *Ivory Coast Conflict-2004*, disponibile sul sito <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/ivory-coast-2004.htm>.

⁷⁸ V. per ulteriori approfondimenti sulle elezioni in Costa d'Avorio, <http://www.ilpost.it/michelecamerota/2011/12/11/le-elezioni-in-costa-davorio/>

punire i responsabili: per questo motivo, chiedeva l'assistenza della Corte per assicurare la repressione di detti crimini.⁷⁹

Sebbene la dichiarazione del 2003 fosse di per sé sufficiente a conferire giurisdizione alla Corte sui crimini commessi nell'ambito delle violenze post elettorali del 2010-2011, la conferma dell'accettazione da parte di Ouattara si è rivelata opportuna, essendo la dichiarazione del 2003 stata effettuata dal vecchio Governo e data la transizione violenta dal vecchio al nuovo Governo. Inoltre, essa ha indirettamente dato impulso ad un ampliamento dell'esame preliminare già aperto dal Procuratore sulla situazione in Costa d'Avorio nel 2003.⁸⁰

4. L'apertura da parte del Procuratore di un'indagine *proprio motu* sulla situazione in Costa d'Avorio

L'accettazione della giurisdizione della CPI da parte della Costa d'Avorio ha consentito la presentazione da parte dell'allora Procuratore, Luis Moreno Ocampo, di una richiesta di autorizzazione all'apertura di un'indagine sui crimini che sarebbero stati perpetrati sul territorio di quest'ultima nel periodo successivo alle elezioni presidenziali dell'ottobre-novembre 2010. Con la Risoluzione n. 1975 del 30 marzo 2011, anche il Consiglio di Sicurezza condannava “i seri abusi e le violazioni del diritto internazionale in Costa d'Avorio, incluse le violazioni dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati” e riteneva che “gli attacchi si qualificavano come crimini contro l'umanità e i colpevoli di tali crimini dovevano essere riconosciuti come responsabili secondo il diritto internazionale”, e che “la Corte Penale Internazionale aveva giurisdizione per decidere su tali fatti”.⁸¹

⁷⁹ Président de la République de Côte d'Ivoire, *Lettre du 3 Mai 2011*, disponibile all'indirizzo, <http://www.icccpi.int/NR/rdonlyres/7DA08D8E-FF5E-40C8-92D7-F058D5B032F3/283315/LetterOuattaratoOTP030511.PDF>.

⁸⁰ Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d'Ivoire*, 3 October 2011, ICC-02/11-14, par. 14. Per l'apertura dell'esame preliminare da parte del Procuratore si veda, Office of the Prosecutor, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire, Request for Authorisation of an Investigation Pursuant to Article 15*, 23 June 2011, ICC-02/11-3, par. 15.

⁸¹ Per il testo della risoluzione v. S/RES/1975 (2011), adopted by the Security Council at its 6508th meeting, on 30 March 2011, par. 4-12,

Il Procuratore richiedeva infatti l'autorizzazione alla Camera Preliminare per procedere con un'indagine della situazione in Costa d'Avorio ai sensi dell'art. 15, par. 3, dello Statuto, per gli eventi accaduti a partire dal 28 novembre 2010, giorno in cui si svolsero le elezioni presidenziali. Gli atti di violenza raggiunsero l'apice a seguito delle elezioni. In conseguenza di ciò, il Procuratore sosteneva l'esistenza di una base ragionevole per credere che almeno 3000 persone furono uccise, 72 scomparse, 520 soggette ad arresti o detenzioni arbitrari e oltre 100 sottoposte ad abusi sessuali.⁸² Poco dopo le contestate elezioni, le forze di sicurezza legate a Gbagbo, il Presidente uscente, lanciarono attacchi contro i civili che venivano considerati a favore di Ouattara, il nuovo Presidente eletto, agendo secondo la politica di mantenere Gbagbo al potere con tutti i mezzi possibili. La maggior parte degli attacchi furono compiuti con l'utilizzo di armi da guerra pesanti, mirate contro i civili ad Abidjan e nei paesi vicini, così come in diverse località nella parte ovest della Costa d'Avorio. Come conseguenza di tali attacchi, le forze pro-Gbagbo avrebbero commesso crimini contro l'umanità, tra cui omicidio, stupro e altre forme di violenza sessuale, reclusione e sparizioni forzate. Il 25 febbraio 2011 la situazione degenerò in un conflitto armato non internazionale tra le forze pro-Gbagbo e le forze armate fedeli a Ouattara (le c.d. *Forces Nouvelles* o *Forces Républicaines de Côte d'Ivoire*). Anche nel contesto di tale conflitto armato, esisteva una base ragionevole per credere che, nel conflitto, entrambe le parti avessero commesso crimini di guerra, fra cui omicidio, stupro e attacchi contro civili. Inoltre, le forze pro-Gbagbo attaccarono il personale e le attrezzature legate all'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (*United Nations Operation in Côte d'Ivoire* – UNOCI). Alla luce dell'assenza di processi nazionali in corso in relazioni ai detti crimini e della gravità degli atti commessi, il Procuratore riteneva che la situazione della Costa d'Avorio poteva essere oggetto di indagine dinanzi alla Corte.⁸³

Il Procuratore riferiva poi che, a partire dal 28 novembre 2010, in Costa d'Avorio sarebbero stati commessi crimini rientranti nella giurisdizione della Corte. Il numero di vittime riscontrate dal Procuratore ammontava ad un minimo di 1361 fino ad un

disponibile all'indirizzo, <http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Cote%20d'Ivoire%20SRES%201975.pdf>.

⁸² Office of the Prosecutor, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire, Request for Authorisation of an Investigation Pursuant to Article 15*, 23 June 2011, ICC-02/11-3, par. 1-2.

⁸³ Ivi, par. 3-7.

massimo di 2632, di cui la maggior parte civili.⁸⁴ Le aree maggiormente affette dalle violenze includevano i popolati quartieri di Abidjan e le città situate nelle regioni centrali ed occidentali della Costa d'Avorio. Le violenze esplosero poco dopo l'annuncio dei risultati provvisori delle elezioni, ovvero il 2 dicembre 2010, quando le forze di sicurezza legate a Gbagbo lanciarono attacchi contro le comunità ritenute sostenitrici di Ouattara. Le atrocità continuarono anche nelle settimane successive, come dichiarato nei rapporti dello *Human Rights Council*. Una delle maggiori rappresentanze di violenza avvenne tra il 16 e il 21 dicembre 2010 ad Abidjan, nel contesto della marcia pro-Ouattara nella sede della Radio televisione ivoriana (*Radiodiffusion-Télévision Ivoirienne* - RTI) dove si verificarono scontri con le forze pro-Gbagbo. Le violenze continuarono durante tutto il gennaio 2011 e fino alla fine di febbraio, e si fecero sempre più intense, raggiungendo il culmine nel marzo 2011 quando le forze pro-Gbagbo iniziarono ad utilizzare armi pesanti contro i protestanti; nel corso dell'offensiva militare entrambe le parti avrebbero commesso crimini contro i civili. Le informazioni disponibili suggerivano poi che i crimini sarebbero stati commessi da un lato, dal gruppo delle forze di Gbagbo e, dall'altro lato, da individui appartenenti alle forze pro-Ouattara. Secondo le informazioni raccolte dal Procuratore, esisteva una base ragionevole per credere che crimini contro l'umanità, ex art. 7 dello Statuto, e crimini di guerra, ex art. 8 dello Statuto, fossero stati commessi nel contesto della predetta situazione in Costa d'Avorio.⁸⁵ Le violenze continuarono sino alla metà del mese di aprile 2011, quando Gbagbo fu deposto.⁸⁶

In relazione alla richiesta del 23 giugno 2011, la Terza Camera Preliminare, composta dai giudici Silvia Fernández de Gurmendi, Elizabeth Odio Benito e Adrian Fulford, con decisione del 3 ottobre 2011 accoglieva la richiesta del Procuratore, autorizzandolo ad avviare un'indagine sulla situazione in Costa d'Avorio rispetto ai crimini rientranti nella giurisdizione della Corte, commessi a partire dal 28 novembre 2010 e per quelli che sarebbero stati perpetrati in futuro, a condizione che fossero parte

⁸⁴ Ivi, par. 62-63.

⁸⁵ Ivi, par. 65-72.

⁸⁶ V. per maggiori ed ulteriori dettagli sulla crisi in Costa d'Avorio e sulla situazione politica post-elezioni v. *Due presidenti per un paese? La Costa d'Avorio nel caos*, in *Limes*, 30 dicembre 2010; TUNDO A., *Costa d'Avorio, di nuovo nel caos*, in *Peace Reporter*, 3 dicembre 2010.

della medesima situazione.⁸⁷ La decisione è stata presa a maggioranza. Si sono espressi in favore i giudici Elizabeth Odio Benito e Adrian Fulford. Il Presidente Fernandez de Gurmendi ha formulato un'opinione parzialmente dissenziente allegata alla decisione.⁸⁸

Nell'accogliere la richiesta del Procuratore, la Camera basava la giurisdizione della Corte sulle lettere di Ouattara del 2010 e del 2011, per i crimini che sarebbero stati commessi in Costa d'Avorio tra il 2010 e il 2011. La Camera ha ritenuto superfluo valutare se la giurisdizione su detti crimini potesse fondarsi già sulla dichiarazione del 2003.⁸⁹ Essa si è pronunciata conformemente all'art. 15, par. 4, dello Statuto e ha autorizzato l'avvio dell'indagine dopo aver verificato che vi fosse una base ragionevole (*a reasonable basis*) per procedere con un'indagine, e che il caso rientrasse nella giurisdizione della Corte.⁹⁰ In particolare, la Camera evidenziava che le informazioni disponibili indicavano che, nonostante i risultati delle elezioni, Gbagbo mantenne il controllo su larga parte delle cariche dello Stato; perciò, vi erano ragionevoli motivi per credere che gli attacchi commessi dalle forze pro-Gbagbo nel periodo post-elettorale, ovvero a partire dal 28 novembre 2010, fossero stati commessi in esecuzione di una politica di Stato.⁹¹ Inoltre, tali attacchi, commessi contro la popolazione civile, furono ragionevolmente estesi e sistematici, come dimostrato anche dal periodo di tempo in cui furono commessi (dal 28 novembre 2010 al maggio 2011), dall'estensione geografica (molti quartieri di Abidjan e la zona ovest della Costa d'Avorio), e dall'elevato numero di vittime.⁹²

Dopo un'attenta valutazione delle circostanze, la Camera arrivava alla conclusione che esisteva una base ragionevole (*a reasonable basis*) per ritenere che le forze pro-Gbagbo avessero commesso atti di omicidio e stupro, detenzioni, arresti

⁸⁷ Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d'Ivoire*, 3 October 2011, ICC-02/11-14, par. 212.

⁸⁸ Per il testo dell'opinione dissenziente del giudice Fernandez de Gurmendi v. Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire, Judge Fernandez de Gurmendi's separate and partially dissenting opinion to the Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d'Ivoire*, 3 October 2011, ICC-02/11-15.

⁸⁹ Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d'Ivoire*, cit., par. 15.

⁹⁰ Ivi, par. 41.

⁹¹ Ivi, par. 51.

⁹² Ivi, par. 62.

arbitrari, sparizioni forzate e tortura, e altri atti inumani.⁹³ Nel determinare se tali atti rientravano nello scopo dell'art. 7, par. 1, dello Statuto e formavano anche parte di un attacco contro la popolazione civile, la Camera doveva considerare la natura, gli obiettivi e le conseguenze degli atti in questione. Secondo le informazioni disponibili, la Camera indicava che esisteva una base ragionevole per credere che almeno alcuni degli atti commessi dalle forze pro-Gbagbo non fossero isolati bensì parte di un attacco, e tali da integrare gli estremi della fattispecie dei crimini contro l'umanità.⁹⁴

La Camera metteva in evidenza che le informazioni disponibili indicavano anche che esisteva una base ragionevole per credere che, a seguito delle elezioni presidenziali, in particolare nel marzo 2011, le forze pro-Ouattara avessero commesso attacchi contro la popolazione civile a supporto di Gbagbo, nella zona ovest della Costa d'Avorio.⁹⁵ Tali forze sembravano aver agito sotto comando e in modo coordinato con i gruppi militari, avendo a disposizione i mezzi per poter effettuare un attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile. Inoltre, secondo la Camera, dette forze soddisfacevano anche i requisiti di gruppo armato organizzato come parte in un conflitto armato non internazionale, e, di conseguenza, si qualificavano come organizzazione ex art. 7, par. 2, dello Statuto.⁹⁶ Gli attacchi furono estesi e sistematici; sussisteva dunque una base ragionevole per credere che le forze pro-Ouattara avessero commesso atti quali omicidio, stupro e reclusione e di conseguenza la Camera riteneva che esisteva una base ragionevole per credere che crimini contro l'umanità fossero stati commessi dalle forze in questione.⁹⁷

La Camera proseguiva poi affermando che esisteva una base ragionevole per credere che dal 25 febbraio al 6 maggio 2011 un conflitto armato di carattere non internazionale ebbe luogo in Costa d'Avorio, avendo avuto riguardo alle operazioni militari intercorse, per un periodo di tempo prolungato, tra le forze pro-Gbagbo e le forze pro-Ouattara.⁹⁸ La Camera concludeva che, in quel periodo, le forze pro-Gbagbo fossero ragionevolmente responsabili di omicidio e attacchi intenzionali diretti contro la popolazione civile nonché contro il personale e le attrezzature dell'UNOCI, e per stupro

⁹³ Ivi, par. 67, 72, 76, 82, 86.

⁹⁴ Ivi, par. 89-91.

⁹⁵ Ivi, par. 95.

⁹⁶ Ivi, par. 98-101.

⁹⁷ Ivi, par. 105, 108, 111, 114, 116.

⁹⁸ Ivi, par. 127.

e violenze sessuali, nel contesto del conflitto armato tra le forze pro-Gbagbo e pro-Ouattara in Costa d'Avorio.⁹⁹ In quello stesso periodo, anche le forze pro-Ouattara furono responsabili di omicidio e attacchi intenzionali diretti contro la popolazione civile, stupro, saccheggi e tortura nel contesto del conflitto armato tra le forze pro-Gbagbo e pro-Ouattara nel territorio della Costa d'Avorio.¹⁰⁰

5. L'emissione dei mandati d'arresto nei confronti di Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé e Simone Gbagbo

Poche settimane dopo l'avvio dell'indagine, il 25 ottobre 2011 il Procuratore chiedeva alla Camera Preliminare l'emissione di un mandato d'arresto nei confronti dell'ex Presidente Laurent Gbagbo per i crimini contro l'umanità di omicidio, stupro e altre forme di violenza sessuale, altri atti inumani e persecuzione, commessi tra dicembre 2010 e aprile 2011.¹⁰¹ La richiesta del Procuratore veniva accolta con decisione del 23 novembre 2011.¹⁰² Il mandato d'arresto veniva poi prontamente eseguito dalle autorità ivoriane. Gbagbo era in stato di arresto insieme alla moglie già dall'aprile del 2011 e il 30 novembre 2011 veniva consegnato dalle autorità ivoriane alla Corte.¹⁰³

Allo stesso modo, il 12 dicembre 2011 il Procuratore chiedeva alla Camera Preliminare l'emissione di un mandato d'arresto nei confronti di Charles Blé Goudé, fedele di Gbagbo ed ex Ministro della Gioventù, per i crimini contro l'umanità di

⁹⁹ Ivi, par. 134, 139, 143, 148, 153.

¹⁰⁰ Ivi, par. 157, 161, 165, 169, 172. Successivamente, il 22 febbraio 2012, la Camera Preliminare della Corte aveva pubblicato una decisione con cui espandeva la sua autorizzazione per le indagini in Costa d'Avorio al fine di includere i crimini commessi tra il 19 settembre 2002 e il 28 novembre 2010, da considerarsi parte di una medesima situazione, stabilendo che la violenza di fine 2010 era una continuazione o una culminazione di una continua crisi politica. V. Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire, Decision on the "Prosecution's provision of further information regarding potentially relevant crimes committed between 2002 and 2010*, 22 February 2012, ICC-02/11-36, par. 36-37.

¹⁰¹ Office of the Prosecutor, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire, Application Pursuant to Article 58 as to Laurent Koudou Gbagbo*, 25 October 2011.

¹⁰² Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the case of the Prosecutor v. Laurent Koudou Gbagbo, Warrant of Arrest for Laurent Koudou Gbagbo*, 23 November 2011, ICC-02/11-01/11-1, par. 3.

¹⁰³ Informazioni tratte dal sito della CPI: <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=ma193>.

omicidio, stupro e altre forme di violenza sessuale, altri atti inumani e persecuzione commessi tra dicembre 2010 e aprile 2011.¹⁰⁴ La richiesta del Procuratore veniva accolta con decisione del 21 dicembre 2011.¹⁰⁵ Il mandato d'arresto verrà eseguito più tardi dalle autorità ivoriane. Blé Goudé era in stato di arresto da gennaio 2013 e veniva consegnato alla Corte dalle autorità ivoriane il 22 marzo 2014.¹⁰⁶

Infine, il 7 febbraio 2012 il Procuratore chiedeva alla Camera Preliminare l'emissione di un mandato d'arresto nei confronti di Simone Gbagbo per i crimini contro l'umanità di omicidio, stupro e altre forme di violenza sessuale, persecuzione e altri atti inumani commessi tra dicembre 2010 e aprile 2011.¹⁰⁷ La richiesta del Procuratore veniva accolta con decisione del 29 febbraio 2012.¹⁰⁸ Il mandato d'arresto non è ancora stato eseguito dalle autorità ivoriane. Simone Gbagbo era in stato di arresto già da aprile 2011, quando fu prelevata insieme al marito nel bunker del palazzo presidenziale di Abidjan, e viene tuttora detenuta in Costa d'Avorio.¹⁰⁹

Nel caso riguardante Laurent Gbagbo, la Terza Camera Preliminare concludeva, con decisione presa all'unanimità, che esistevano ragionevoli motivi per credere che, a seguito delle elezioni presidenziali in Costa d'Avorio, le forze pro-Gbagbo avessero attaccato la popolazione civile. Questi attacchi, sistematici ed estesi, furono presumibilmente compiuti dietro la guida di un'organizzazione e quindi, crimini contro l'umanità quali omicidio, stupro e altre forme di violenza sessuale, altri atti inumani e persecuzione sarebbero stati commessi nel periodo dal 16 dicembre 2010 al 12 aprile 2011, come parte di un sistematico ed esteso attacco diretto contro la popolazione civile della Costa d'Avorio. Inoltre, la Camera osservava che sussistevano motivi ragionevoli

¹⁰⁴ Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the case of the Prosecutor v. Charles Blé Goudé, Warrant of Arrest for Charles Blé Goudé*, 21 December 2011, ICC-02/11-02/11, par. 2.

¹⁰⁵ Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the case of the Prosecutor v. Charles Blé Goudé, Warrant of Arrest for Charles Blé Goudé*, 21 December 2011, ICC-02/11-02/11.

¹⁰⁶ Informazioni tratte dal sito della CPI: <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1163>.

¹⁰⁷ Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the case of the Prosecutor v. Simone Gbagbo, Decision on the Prosecutor's Application Pursuant to Article 58 for a warrant of arrest against Simone Gbagbo*, 2 March 2012, ICC-02/11-01/12, par. 4. (V. Pre-Trial Chamber III, Public redacted version - *Decision on the Prosecutor's Application Pursuant to Article 58 for a warrant of arrest against Simone Gbagbo*, 14 December 2012, ICC-02/11-01/12-2-Red).

¹⁰⁸ Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the case of the Prosecutor v. Simone Gbagbo, Warrant of Arrest for Simone Gbagbo*, 29 February 2012, ICC-02/11-01/12. V. anche Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, Decision on the Prosecutor's Application Pursuant to Article 58 for a warrant of arrest against Simone Gbagbo*, cit.

¹⁰⁹ V. ALTAFIN C., *La sentenza della Camera d'Appello della Corte Penale Internazionale sull'ammissibilità del caso Simone Gbagbo*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2015, p. 524.

per credere che Gbagbo fosse individualmente e penalmente responsabile per i detti crimini come “co-autore indiretto”, secondo l’art. 25, par. 3, lett. (a) dello Statuto.¹¹⁰

Nel caso riguardante Blé Goudé, la Terza Camera Preliminare ha preso in considerazione gli atti commessi nel periodo post-elettorale da parte delle Forze di Sicurezza e di Difesa Ivoiriane, le quali erano state rafforzate da milizie di giovani e mercenari fedeli a Gbagbo. La Camera riteneva, con decisione assunta all’unanimità, che vi fossero motivi ragionevoli per ritenere che Blé Goudé fosse individualmente responsabile per i suddetti crimini come “co-autore indiretto” ex art. 25, par. (3), lett. (a) dello Statuto. In particolare, la Camera affermava la ragionevole esistenza di un piano d’azione tra Gbagbo e il suo gruppo di fedeli (il c.d. *inner circle*, di cui Blé Goudé faceva parte). Infatti, Blé Goudé era presente alle riunioni e riceveva istruzioni da Gbagbo, esprimeva pubblicamente il suo supporto al piano di Gbagbo, dava istruzioni ed esercitava il controllo sui giovani che erano reclutati per entrare a far parte delle Forze Ivoiriane.¹¹¹

Infine, nell’esaminare la richiesta per il mandato d’arresto di Simone Gbagbo, la Terza Camera Preliminare evidenziava, all’unanimità, come Simone Gbagbo fosse ideologicamente e professionalmente molto vicina a suo marito. In particolare, aveva partecipato a tutte le riunioni e agiva come *alter ego* di suo marito esercitando il potere per prendere decisioni di Stato. Simone Gbagbo era molto vicina agli altri membri del circolo di Gbagbo (il c.d. *inner circle*), si adoperava per l’attuazione del piano comune, e aveva pubblicamente espresso il suo supporto per questo piano istruendo le forze pro-Gbagbo a commettere crimini contro gli individui che potevano rappresentare una minaccia al potere di suo marito. Per questi motivi Simone Gbagbo si potrebbe qualificare come “co-autore indiretto” ex art. 25, par. (3), lett. (a).¹¹²

Gli specifici episodi citati nella richiesta del Procuratore per i mandati d’arresto erano quattro: gli attacchi commessi tra il 16 e il 19 dicembre 2010, in occasione delle proteste dinanzi alla Radio televisione ivoiriana (*Radiodiffusion-Télévision Ivoirienne* -

¹¹⁰ Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic of Côte d’Ivoire in the case of the Prosecutor v. Laurent Koudou Gbagbo, Warrant of Arrest for Laurent Koudou Gbagbo*, 23 November 2011, ICC-02/11-01/11-1, par. 6-10.

¹¹¹ Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic of Côte d’Ivoire in the case of the Prosecutor v. Charles Blé Goudé, Warrant of Arrest for Charles Blé Goudé*, 21 December 2011, ICC-02/11-02/11, par. 2, 9-13.

¹¹² Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic of Côte d’Ivoire in the case of the Prosecutor v. Simone Gbagbo, Warrant of Arrest for Simone Gbagbo*, 29 February 2012, ICC-02/11-01/12, par. 9-13.

RTI); l'attacco del 3 marzo 2011 contro la marcia delle donne che protestavano contro Gbagbo nel quartiere di Abobo ad Abidjan; il bombardamento del 17 marzo 2011 al mercato di Abobo; il massacro del 12 aprile 2011 nel quartiere di Yopougon.¹¹³

6. Il processo nei confronti di Laurent Gbagbo e Charles Blé Goudé davanti alla Camera di I grado

L'udienza per la conferma delle accuse è una fase preliminare e indispensabile per l'apertura di un processo di primo grado davanti alla CPI e si svolge in base all'art. 61 dello Statuto. La Camera Preliminare non accerta la responsabilità penale del sospettato, compito della Camera di primo grado, ma solo l'esistenza di prove sufficienti che attestino l'esistenza di motivi sostanziali per ritenere che siano stati commessi i crimini imputati dal Procuratore al sospettato, ex art. 61, par. 7, dello Statuto. Solo dopo la decisione sulla conferma delle accuse il sospettato diventa formalmente accusato.

Per quanto riguarda la decisione sulla conferma delle accuse nei confronti di Laurent Gbagbo del 12 giugno 2014, la Prima Camera Preliminare, composta dai giudici Silvia Fernández de Gurmendi, Hans-Peter Kaul e Christine Van den Wyngaert, con decisione presa all'unanimità, nelle note preliminari riporta la posizione del Procuratore che sostiene che Laurent Gbagbo sia penalmente responsabile, ex artt. 25, par. 3, lett. (a), (b), (d) e 28, par. 1, lett. (a) e (b) dello Statuto, per i crimini contro l'umanità, in particolare: omicidio ex art. 7, par. 1, lett. (a), stupro ex art. 7, par. 1, lett. (g), altri atti inumani ex art. 7, par. 1, lett. (k), o alternativamente tentato omicidio ex art. 7, par. 1, lett. (a) e 25, par. 3, lett. (f) e persecuzione ex art. 7, par. 1, lett. (h). Gli atti in questione furono commessi nel corso di quattro episodi verificatisi ad *Abidjan*: (i) gli attacchi in occasione delle proteste dinanzi alla Radio televisione ivoriana (*Radiodiffusion Télévision Ivoirienne-RTI*) tra il 16 e il 19 dicembre 2010; (ii) l'attacco

¹¹³ Pre-Trial Chamber III, *Decision on the Prosecutor's Application Pursuant to Article 58 for a warrant of arrest against Laurent Koudou Gbagbo*, 30 November 2011, ICC-02/11-01/11, par. 55; Pre-Trial Chamber III, *Decision on the Prosecutor's Application Pursuant to Article 58 for a warrant of arrest against Charles Blé Goudé*, 2 January 2012, ICC-02/11-02/11, par. 16; Pre-Trial Chamber III, *Decision on the Prosecutor's Application Pursuant to Article 58 for a warrant of arrest against Simone Gbagbo*, 2 March 2012, ICC-02/11-01/12, par. 16.

del 3 marzo 2011 contro la marcia di centinaia di donne che protestavano contro Gbagbo nel quartiere Abobo di Abidjan; (iii) il bombardamento del 17 marzo 2011 al mercato di Abobo; (iv) e l'attacco del 12 aprile 2011 nel quartiere di Yopougon. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto la Camera osserva che i crimini in questione rientrano nella giurisdizione della Corte dal momento che il Procuratore afferma la commissione di crimini contro l'umanità ex art. 7 dello Statuto (giurisdizione *ratione materiae*) nel territorio della Costa d'Avorio, (giurisdizione *ratione loci*), tra il 16 dicembre 2010 e il 12 aprile 2011 (giurisdizione *ratione temporis*). Inoltre, sulla base dell'art. 61, par. 7, dello Statuto e della giurisprudenza della Corte, la Camera sottolinea che il Procuratore deve "offrire prova concreta e tangibile che dimostri un chiaro ragionamento in grado di sostenere le accuse specifiche". La decisione della Camera dovrà poi basarsi su un'analisi delle prove offerte dal Procuratore e dalla difesa, tenendo in considerazione le osservazioni scritte e orali presentate da tutte le parti e dai rappresentanti legali delle vittime.¹¹⁴

La Camera concludeva affermando la sussistenza di prove sufficienti per attestare che Gbagbo potesse essere penalmente responsabile per i crimini contro l'umanità di omicidio, stupro e altri atti inumani o alternativamente tentato omicidio e persecuzione, commessi durante i quattro episodi, nel contesto di un attacco esteso e sistematico diretto contro la popolazione civile a supporto di Ouattara. La Camera, ex art. 25, par. 3, lett. (a), riteneva infatti che vi fossero prove sufficienti per stabilire che: Gbagbo avrebbe potuto essere considerato un "co-autore", ossia parte di un piano comune di utilizzo della forza contro i civili; Gbagbo e il suo circolo, agendo in maniera coordinata, avrebbero usato le forze pro-Gbagbo per la commissione dei crimini; senza le azioni di Gbagbo i crimini non sarebbero stati ragionevolmente commessi o sarebbero stati commessi in maniera significativamente differente; Gbagbo e il suo circolo avrebbero esercitato il controllo sui membri che ricoprivano le cariche più alte nelle forze armate, controllo reso possibile grazie alla natura gerarchica delle forze pro-Gbagbo, le quali adempivano agli ordini quasi automaticamente; e Gbagbo avrebbe commesso i crimini con l'intenzionalità richiesta dall'art. 30 dello Statuto. Le prove erano anche sufficienti per attestare che Gbagbo avrebbe stabilito un piano per restare al

¹¹⁴ Pre-Trial Chamber I, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the case of the Prosecutor v. Laurent Koudou Gbagbo, Decision on the confirmation of charges against Laurent Gbagbo*, 12 June 2014, ICC-02/11-01/11, par. 17-20.

potere a tutti i costi e che tale piano avrebbe contribuito alla commissione dei crimini in almeno quattro situazioni in cui sarebbe stato decisivo il comando di Gbagbo, tra cui: l'ordine di prevenire la marcia dei dimostranti verso l'edificio della RTI, di attaccare direttamente la marcia delle donne, di intervenire in *Abobo* usando armi pesanti e di supportare la milizia e il gruppo di giovani, incitandoli ad intervenire a Yopougon. Ancora, la Camera riteneva che, ex art. 25, par. 3, lett. (b), le prove fossero sufficienti per asserire che Gbagbo avrebbe potuto essere responsabile di aver ordinato, incitato e indotto la commissione di un crimine che ricade nella giurisdizione della Corte. A sostegno del fatto che Gbagbo ricopriva una posizione di autorevolezza, vi erano prove specifiche che facevano ritenere che costui avrebbe potuto provvedere ad ordinare le azioni che hanno poi portato alla commissione dei crimini citati. La Camera, infine, riteneva che le prove supportassero la possibilità che Gbagbo fosse penalmente responsabile ex art. 25, par. 3, lett. (d), per aver contribuito, in ogni altro modo, alla commissione dei crimini. Per queste ragioni, le accuse contro Laurent Gbagbo sono state confermate.¹¹⁵

Per quanto riguarda, invece, la decisione sulla conferma delle accuse nei confronti di Blé Goudé dell'11 dicembre 2014, la Prima Camera Preliminare, composta dai giudici Silvia Fernández de Gurmendi, Ekaterina Trendafilova e Christine Van den Wyngaert, con decisione assunta all'unanimità, nelle note preliminari riportava la posizione del Procuratore, il quale sosteneva che Blé Goudé fosse penalmente responsabile, ex artt. 25, par. 3, lett. (a), (b), (c) e (d) dello Statuto, per i crimini contro l'umanità, in particolare: omicidio ex art. 7, par. 1, lett. (a), stupro ex art. 7, par. 1, lett. (g), altri atti inumani ex art. 7, par. 1, lett. (k), o alternativamente tentato omicidio ex art. 7, par. 1, lett. (a), e 25, par. 3, lett. (f), e persecuzione ex art. 7, par. 1, lett. (h). Tali atti venivano commessi nel corso di cinque episodi verificatisi ad *Abidjan*: (i) gli attacchi in occasione delle proteste dinanzi alla Radio televisione ivoriana (*Radiodiffusion Télévision Ivoirienne* - RTI) tra il 16 e il 19 dicembre 2010; (ii) l'attacco del 25-28 febbraio 2011 nel quartiere di Yopougon; (iii) l'attacco del 3 marzo 2011 contro la marcia di centinaia di donne che protestavano contro Gbagbo nel quartiere Abobo di Abidjan; (iv) il bombardamento del 17 marzo 2011 al mercato di Abobo; (v) e

¹¹⁵ Pre-Trial Chamber I, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the case of the Prosecutor v. Laurent Koudou Gbagbo, Decision on the confirmation of charges against Laurent Gbagbo*, 12 June 2014, ICC-02/11-01/11, par. 266-277.

l'attacco del 12 aprile 2011 nel quartiere di Yopougon. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto la Camera osserva che i crimini in questione rientrano nella giurisdizione della Corte dal momento che il Procuratore affermava la commissione di crimini contro l'umanità ex art. 7 dello Statuto (giurisdizione *ratione materiae*) nel territorio della Costa d'Avorio, (giurisdizione *ratione loci*), tra il 16 dicembre 2010 e il 12 aprile 2011 (giurisdizione *ratione temporis*). Inoltre, sulla base dell'art. 61, par. 7, dello Statuto e della giurisprudenza della Corte, la Camera sottolinea che il Procuratore deve “offrire prova concreta e tangibile che dimostri un chiaro ragionamento in grado di sostenere le accuse specifiche”. Pertanto, la decisione della Camera deve basarsi su un'analisi delle prove offerte dal Procuratore e dalla difesa, tenendo conto delle osservazioni scritte e orali presentate da tutte le parti e dai rappresentanti legali delle vittime.¹¹⁶

La Camera decideva positivamente circa l'esistenza di prove sufficienti per attestare che Blé Goudé avrebbe potuto essere penalmente responsabile per i crimini contro l'umanità di omicidio, stupro, altri atti inumani o alternativamente tentato omicidio e persecuzione, commessi durante i cinque episodi, nel contesto di un attacco esteso e sistematico diretto contro la popolazione civile a supporto di Ouattara. La Camera, ex art. 25, par. 3, lett. (a), riteneva infatti che le prove presentate fossero sufficienti a supportare la ragionevole responsabilità di Blé Goudé come “co-autore”. In particolare, le prove erano sufficienti per stabilire che: potrebbe esistere un piano comune tra Blé Goudé e coloro i quali hanno commesso i crimini; Blé Goudé, agendo in un'azione coordinata con i colpevoli dei crimini, avrebbe avuto il controllo sulla commissione dei crimini alla luce del suo contributo al piano comune; Blé Goudé avrebbe avuto l'intenzione e la consapevolezza richiesta dallo Statuto per la commissione dei crimini in questione; la probabile esistenza di una stretta relazione tra Blé Goudé, Gbagbo e un numero limitato di associati che avrebbero perseguito l'obiettivo di mantenere Gbagbo al potere; il fatto che Blé Goudé avrebbe incitato la mobilitazione dei giovani per la commissione di atti violenti e che Blé Goudé avrebbe contribuito all'implementazione del piano d'azione come membro prominente del circolo (c.d. *inner circle*) di Gbagbo. La Camera, ex art. 25, par. 3, lett. (b), riteneva inoltre che le prove presentate fossero sufficienti a dimostrare che Blé Goudé potesse

¹¹⁶ Pre-Trial Chamber I, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the case of the Prosecutor v. Charles Blé Goudé, Decision on the confirmation of charges against Charles Blé Goudé*, 11 December 2014, ICC 02-11/02-11, par. 10-13.

essere colpevole di aver ordinato o indotto la commissione di crimini. In particolare, egli avrebbe avuto la capacità di definire la mobilitazione e le attività dei giovani, avrebbe istruito uno dei leader delle forze pro-Gbagbo a reprimere la marcia nel palazzo RTI, avrebbe istruito le forze pro-Gbagbo a segnalare ogni “straniero” e avrebbe invitato la mobilitazione dei giovani per perpetrare le violenze a Yopougon. La Camera, ex art. 25, par. 3, lett. (c), riteneva anche che le prove presentate fossero sufficienti per provare che Blé Goudé potrebbe aver aiutato o assistito la commissione o la tentata commissione di crimini. Tale assistenza sarebbe stata perpetrata grazie al ruolo ricoperto da Blé Goudé nella partecipazione al piano di Gbagbo e alle attività volte all’uso della violenza, come il reclutamento di personale nelle FDS. La Camera, ex art. 25, par. 3, lett. (d), riteneva infine che le prove presentate fossero sufficienti per sostenere la ragionevole accusa di responsabilità per aver contribuito in ogni altro modo alla commissione di crimini da parte di un gruppo di persone. Per queste ragioni, le accuse contro Blé Goudé per la commissione di crimini contro l’umanità sono state confermate.¹¹⁷

Riguardo all’apertura del processo nei confronti di Gbagbo e Blé Goudé, è rilevante sottolineare che Gbagbo è il primo ex Capo di Stato ad essere processato dinanzi alla CPI. Il Procuratore ha infatti ritirato le accuse nei confronti del Presidente del Kenya, già rinviato a giudizio.¹¹⁸ Occorre, poi, precisare la mancata esecuzione dei mandati d’arresto nei confronti del Presidente del Sudan Omar Al Bashir e del Ministro della Difesa Abdel Raheem Hussein per quanto riguarda la situazione in Darfur, Sudan; per la situazione della Libia, invece, la mancata esecuzione del mandato d’arresto nei confronti dell’ex *leader* libico Gheddafi non è stata ottemperata a causa della sua morte.¹¹⁹

Segue poi, l’11 marzo 2015, una decisione della Prima Camera di primo grado, composta dai giudici Geoffrey Henderson, Cuno Tarfusser e Olga Herrera Carbuccion, sull’unione dei procedimenti nei confronti di Gbagbo e Blé Goudé. La decisione è stata

¹¹⁷ Pre-Trial Chamber I, *Situation in the Republic of Côte d’Ivoire in the case of the Prosecutor v. Charles Blé Goudé, Decision on the confirmation of charges against Charles Blé Goudé*, 11 December 2014, ICC 02-11/ 02-11, par. 182-193.

¹¹⁸ MANCINI M., *Corte Penale Internazionale*, in *LIBRO DELL'ANNO DEL DIRITTO 2016*, (diretto da GAROFOLI R., TREU T.), Roma, *Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani*, 2016, pp. 786 s.

¹¹⁹ Per il Presidente del Sudan, Omar Al Bashir, si veda il sito della CPI all’indirizzo, https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Non-coop/ICC-02-05-01-09-266-ENG.pdf. Per Gheddafi si veda il sito della CPI all’indirizzo, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_03461.PDF.

resa all'unanimità. A seguito della richiesta di riunione dei procedimenti da parte del Procuratore, la Camera osserva che l'art. 64, par. 5, dello Statuto consente alla stessa di ordinare la riunione dei procedimenti o la separazione ogni qual volta lo ritenga "opportuno" ("*appropriate*"). La Camera ritiene anche che la Regola 136 delle Regole di Procedura e Prova della Corte deve essere letta come una guida per l'esercizio della discrezionalità, prevedendo che le persone accusate congiuntamente debbano essere parti dello stesso procedimento, a meno che la Camera, di propria iniziativa o su richiesta del Procuratore o della difesa, ordini la separazione dei procedimenti, al fine di evitare un danno serio all'accusato oppure per tutelare l'interesse della giustizia.¹²⁰ La Camera sosteneva che le accuse contro Blé Goudé e Gbagbo erano simili così come lo erano gli episodi discussi. Sia Blé Goudé sia Gbagbo facevano parte dello stesso circolo (c.d. *inner circle*), dunque la loro condotta era strettamente intrecciata. La Camera quindi conclude che, in questo caso, la riunione dei due procedimenti è necessaria e lo è nell'interesse della giustizia.¹²¹

Dopo la riunione dei procedimenti, l'apertura del processo di primo grado nei confronti di Gbagbo e Blé Goudé è avvenuta il 28 gennaio 2016; il processo continua tuttora, secondo gli aggiornamenti dal sito della Corte.¹²²

7. L'inadempimento dell'obbligo di consegnare Simone Gbagbo alla Corte

Simone Gbagbo, moglie dell'ex Presidente Gbagbo, ha avuto un ruolo politico

¹²⁰ Trial Chamber I, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the cases of the The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and The Prosecutor v. Charles Blé Goudé, Decision on Prosecution requests to join the cases of The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and The Prosecutor v. Charles Blé Goudé and related matters*, 11 March 2015, ICC-02/11- 01/15-1, par. 44-45.

¹²¹ Trial Chamber I, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the cases of the The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and The Prosecutor v. Charles Blé Goudé, Decision on Prosecution requests to join the cases of The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and The Prosecutor v. Charles Blé Goudé and related matters*, 11 March 2015, ICC-02/11- 01/15-1, par. 53-56, 68. I giudici della Camera hanno anche deciso che il Giudice Henderson continuerà ad essere il giudice presidente ("*presiding judge*") del caso riunito. Ivi, par. 70.

¹²² V. anche per una sintesi delle sentenze ALTAFIN C., *La sentenza della Camera d'Appello della Corte Penale Internazionale sull'ammissibilità del caso Simone Gbagbo*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2015, pp. 523-529.

determinante a fianco del marito durante la crisi post-elettorale. Aveva agito con consapevolezza e intenzione nell'adottare il piano comune per mantenere Gbagbo al potere, convocando diverse riunioni con i generali delle Forze di Sicurezza ivoriane e dando loro istruzioni di dissuadere le proteste anti-Gbagbo. Simone Gbagbo era dunque al corrente del fatto che l'attuazione del piano avrebbe ragionevolmente causato la commissione di crimini.

La Corte ha emesso un mandato d'arresto emesso nei suoi confronti che, ad oggi, non è stato ancora eseguito. Simone Gbagbo è tuttora detenuta in Costa d'Avorio. Il 30 settembre 2013 la Costa d'Avorio eccepiva l'inammissibilità del caso relativo all'ex *Première Dame* ivoriana in applicazione del principio di complementarità, ex art. 17, par. 1, lett. (a), dello Statuto. Tale principio stabilisce che un caso diviene inammissibile dinanzi alla Corte se il medesimo è oggetto di indagine o processo a livello nazionale, a meno che lo Stato in questione non sia in grado di condurre tale indagine o processo in maniera effettiva.¹²³ La Costa d'Avorio sosteneva che lo stesso caso era al momento dinanzi alle autorità nazionali ivoriane, che avevano istituito il processo contro Simone Gbagbo il 6 febbraio 2012 per accuse simili a quelle dinanzi alla Corte, ovvero per i crimini commessi in Costa d'Avorio a partire dal 28 novembre 2010. La Costa d'Avorio essenzialmente argomentava la sua intenzione di procedere con le accuse contro Simone Gbagbo e sottolineava che misure eccezionali erano state intraprese al fine di assicurare un'azione giudiziaria adeguata. Precisava inoltre che i processi nazionali non erano stati intrapresi per sottrarre Simone Gbagbo alla sua responsabilità penale: non si trattava di processi-farsa. La Costa d'Avorio confermava anche che, a partire dal 2002, nonostante il funzionamento del suo sistema giudiziario fosse stato rallentato dalla crisi, in seguito si erano verificati notevoli miglioramenti.¹²⁴

L'11 dicembre 2014 la Prima Camera Preliminare, composta dai giudici Silvia Fernández de Gurmendi, Ekaterina Trendafilova e Christine Van den Wyngaert, rigettava all'unanimità l'eccezione di inammissibilità ritenendo che, le autorità nazionali della Costa d'Avorio non avevano intrapreso un'indagine concreta, tangibile e progressiva sulla responsabilità penale di Simone Gbagbo. La Camera riteneva che

¹²³ Si veda l'art. 17 dello Statuto della Corte, per le altre ipotesi di inammissibilità di un caso dinanzi la Corte.

¹²⁴ Chambre préliminaire I, *Requête de la République de Côte d'Ivoire sur la recevabilité de l'affaire Le Procureur c. Simone Gbagbo, et demande de sursis à exécution en vertu des articles 17, 19 et 95 du Statut de Rome*, 30 September 2013, ICC-02/11- 01/12, par. 23-38, 39-56.

l'indagine su Simone Gbagbo era stata sommaria e scarsa; vi erano soltanto descrizioni generiche riguardo ai crimini contro l'umanità commessi nel contesto delle violenze post-elettorali del 2010-2011 ad Abidjan, non erano stati indicati i parametri dell'indagine e i documenti, considerati nella loro totalità, non rendevano possibile determinare quale fosse l'oggetto dell'indagine. Pertanto, la Camera decide che la Costa d'Avorio deve provvedere affinché Simone Gbagbo sia consegnata alla Corte per il processo.¹²⁵

La Costa d'Avorio non era d'accordo con quanto affermato e il 17 dicembre 2014 ricorreva in appello contro la decisione della Camera Preliminare. La Costa d'Avorio riteneva che l'esecuzione della decisione resa dalla Camera Preliminare l'11 dicembre 2014 potesse comportare conseguenze significative per il processo interno. L'esecuzione della decisione avrebbe significato la consegna di Simone Gbagbo alla Corte, con la conseguenza di posporre *sine die* il processo nei suoi confronti in Costa d'Avorio. La Costa d'Avorio invocava, poi, un errore nell'applicazione troppo rigorosa dei criteri per determinare l'esistenza di indagini da parte dello Stato, così dando vita ad un conflitto di competenze tra lo Stato e la Corte. La Corte aveva infatti commesso un errore nel valutare come "non chiari" i processi nazionali in corso nei confronti di Simone Gbagbo.¹²⁶

Il 27 maggio 2015 la Camera d'Appello, composta dai giudici Piotr Hofmański, Sanji Mmasenono Monageng, Howard Morrison, Marc Perrin de Brichambaut e Changho Chung, con decisione adottata all'unanimità, decideva di rigettare il ricorso in appello della Costa d'Avorio e confermava la decisione della Camera Preliminare. Secondo la Camera d'Appello non erano chiare le ragioni per cui la consegna di Simone Gbagbo alla Corte e pertanto la relativa sospensione del processo nazionale, avrebbe comportato conseguenze gravi ed irrimediabili per il processo stesso. Inoltre, la Camera rigettava la doglianza della Costa d'Avorio in merito all'erronea applicazione del principio di complementarietà e confermava la valutazione "negativa" del processo nazionale, dato che il governo aveva fornito scarse informazioni sui processi interni e i

¹²⁵ Pre-Trial Chamber I, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the case of the Prosecutor v. Simone Gbagbo, Decision on Côte d'Ivoire's challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo*, 11 December 2014, ICC-02/11-01/12, par. 65, 70-72, 75, 80.

¹²⁶ Appeals Chamber, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the case of the Prosecutor v. Simone Gbagbo, Appeal of the Republic of Côte d'Ivoire against Pre-Trial Chamber's decision on its challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo*, 17 December 2014, ICC-02/11-01/12, par. 13.

crimini indagati. La Camera d'Appello non era convinta dall'argomentazione della Costa d'Avorio, ritenendo le condotte indagate dalla Corte diverse da quelle indagate dai giudici ivoriani e perciò rigettava l'appello. La Costa d'Avorio non era stata in grado di dimostrare che il caso era inammissibile dinanzi alla Corte, confermando così la decisione della Camera Preliminare.¹²⁷

In relazione a quanto detto, permane l'obbligo in capo alle autorità ivoriane di consegnare Simone Gbagbo alla Corte, obbligo sancito dall'art. 89, par. 1, dello Statuto. La Costa d'Avorio, già in virtù della dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 2003 era tenuta a cooperare con la Corte secondo le disposizioni della Parte 9 dello Statuto¹²⁸, al cui interno è ricompreso l'art. 89; tuttavia, nel 2013 è divenuta parte dello Statuto e dunque l'obbligo di consegna si impone ora in quanto Stato parte ex art. 89, par. 1.

Simone Gbagbo è stata condannata nel 2015 a 20 anni di carcere da un tribunale ivoriano per aver messo in pericolo la sicurezza dello Stato durante la crisi post-elettorale; ad oggi è in corso un nuovo processo a suo carico, iniziato il 31 maggio 2016. L'ex *Première Dame* dovrà ora rispondere delle accuse di crimini contro l'umanità, crimini contro i prigionieri di guerra e crimini contro civili, commessi durante la crisi post-elettorale del 2010-2011. Simone Gbagbo avrebbe giocato un ruolo chiave nella guerra civile "finanziando gruppi armati" nel paese e sarebbe la prima volta che la moglie dell'ex Presidente Gbagbo viene accusata di aver avuto un ruolo diretto nella crisi post-elettorale. Il processo avviato nei suoi confronti dal tribunale di *Abidjan* è già stato criticato. Oltre al fatto che la Corte Penale Internazionale chiede la consegna di Simone Gbagbo e che il processo avvenga all'Aia, le parti civili (in particolare le organizzazioni per la tutela dei diritti umani) sono scettiche riguardo alla credibilità del processo, e la difesa vede in esso un processo politico.¹²⁹

¹²⁷ Appeals Chamber, *Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the case of the Prosecutor v. Simone Gbagbo, Judgment on the appeal of Cote d'Ivoire against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014*, 27 May 2015, ICC-02/11-01/12-75-Red OA, par. 59-62, 71, 92, 100, 131, 141.

¹²⁸ V. art. 12, par. 3, dello Statuto della Corte.

¹²⁹ *Costa d'Avorio – Simone Gbagbo a processo per crimini contro l'umanità*, in *Internazionale*, 31 maggio 2016. V. anche per aggiornamenti sul caso *Costa d'Avorio: processo Simone Gbagbo, ex first lady avrebbe finanziato gruppi armati durante guerra civile*, in *Agenzia Nova*, 29 giugno 2015. V. WORMINGTON J., "Après le procès de Simone Gbagbo, quelles perspectives pour la justice en Côte d'Ivoire?", in *Jeune Afrique*, 8 April 2015, disponibile all'indirizzo, <http://www.jeuneafrique.com/229135/politique/apr-s-le-proc-s-de-simone-gbagbo-queelles-perspectives-pour-la-justice-en-c-te-d-ivoire/>, per un esame delle criticità e delle problematiche del sistema giudiziario in Costa d'Avorio. Viene infatti suggerito che la Costa d'Avorio «should transfer Simone Gbagbo to the

La recente condanna a livello nazionale nei confronti di Simone Gbagbo comporta in ogni caso possibili conseguenze sull'esecuzione del mandato di arresto della Corte. Secondo lo Statuto, infatti, ex art. 89, par. 4, se una persona ricercata dalla Corte sta scontando una pena nello Stato richiesto per un crimine diverso, lo Stato dovrà consultarsi con la Corte dopo aver deciso di eseguire il mandato. In questo caso, se la Costa d'Avorio dovesse conformarsi alla richiesta di consegna della Corte, dovrebbe allo stesso tempo consultarsi con la CPI per il trasferimento di Simone Gbagbo. Se al contrario, la Costa d'Avorio non dovesse conformarsi alla richiesta, la Corte potrebbe rivolgersi all'Assemblea degli Stati Parti o al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, se è stato quest'ultimo ad adire la Corte, per la violazione dell'obbligo di cooperazione degli Stati parti ex art. 87, par. 7, dello Statuto.¹³⁰

Hague. ICC judges ruled in December that Côte d'Ivoire was required to transfer Ms. Gbagbo because the government had not yet demonstrated that it was taking concrete, tangible steps to investigate her for human rights crimes. Transferring her to the ICC remains the surest path to justice for victims of her alleged crimes against humanity». V. anche Ivory Coast: Concerns over a Questionable Trial, Press Release, 12 March 2015, per un ulteriore esame delle preoccupazioni riguardanti la giustizia in Costa d'Avorio.

¹³⁰ ALTAFIN C., *La sentenza della Camera d'Appello della Corte Penale Internazionale sull'ammissibilità del caso Simone Gbagbo*, cit., pp. 523-529.

CAPITOLO III

La dichiarazione della Palestina di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale

1. La dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 2009 e il comunicato del Procuratore del 2012

Il 21 gennaio 2009 l'allora Cancelliere della CPI riceveva una dichiarazione in base alla quale *“the Government of Palestine hereby recognizes the jurisdiction of the Court for the purpose of identifying, prosecuting and judging the authors and accomplices of acts committed on the territory of Palestine since 1 July 2002”*.¹³¹ La dichiarazione, formulata per una durata indeterminata, era firmata da Ali Khashan in qualità di Ministro della Giustizia.

La dichiarazione era diretta principalmente a consentire l'apertura di un'indagine sui crimini di guerra e contro l'umanità che sarebbero stati commessi dalle forze israeliane nei confronti dei palestinesi della Striscia di Gaza nell'ambito dell'operazione «Piombo fuso», da poco conclusa. Si ricorderà che, in data 27 dicembre 2008 Israele ha lanciato un attacco contro Gaza, nome in codice «Operazione Piombo Fuso». Questa operazione, durata fino al 18 gennaio 2009, ha provocato la morte di 1.400 palestinesi, di cui almeno 850 civili, tra cui 300 bambini e 110 donne, e il ferimento di oltre 5.000 palestinesi.¹³² 14 israeliani, tra cui 4 civili, sono stati uccisi e 320 feriti. Oltre 3.000 case palestinesi sono state distrutte, così come ospedali, moschee e scuole. Secondo il rapporto finale della Missione di Inchiesta istituita dal Consiglio dei Diritti Umani per indagare sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario

¹³¹ Informazioni tratte dal sito della CPI: Palestinian National Authority, Ministry of Justice, Office of Minister, *Declaration Recognizing the Jurisdiction of the International Criminal Court*, 21 January 2009, <https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/74eee201-0fed-4481-95d4-c8071087102c/279777/20090122palestiniandecclaration2.pdf>.

¹³² Briefing to the UN Security Council by Under-Secretary-General Holmes, 27 January 2009, S/PV.6077, p. 2.

commesse nell'ambito del conflitto israelo-palestinese di fine 2008-inizio 2009, gli israeliani si sarebbero resi responsabili di crimini di guerra e contro l'umanità.¹³³

È importante sottolineare che Israele non è parte dello Statuto di Roma. Infatti, l'art. 12, par. 2, dello Statuto, dispone che la CPI ha giurisdizione solo se i crimini sono stati commessi da cittadini di o sul territorio di Stati parti o Stati non parti che hanno accettato la giurisdizione della Corte in conformità del par. 3 dell'art. 12.

In conseguenza della dichiarazione ex art. 12, par. 3, l'allora Procuratore, Luis Moreno Ocampo, avviò un esame preliminare sulla situazione in Palestina al fine di stabilire se vi fossero elementi sufficienti per l'apertura di un'indagine. In tal caso, agendo *proprio motu* ex art. 15 dello Statuto avrebbe dovuto preliminarmente chiedere l'autorizzazione della Camera Preliminare. Come illustrato dal Procuratore nella dichiarazione con cui annunciò la chiusura dell'esame preliminare il 3 aprile 2012, nell'ambito di quest'ultimo prima si verifica se sono soddisfatti i presupposti per l'esercizio della giurisdizione da parte della CPI, ex art. 12, e poi, eventualmente, nel caso siano soddisfatti, si analizzano le informazioni pervenute circa i crimini e le altre condizioni per l'esercizio della giurisdizione ex art. 13 e 53, par. 1.¹³⁴

Il Procuratore affrontò innanzitutto la questione se la dichiarazione palestinese rispettasse i requisiti previsti dall'art. 12, par. 3, dello Statuto. In base a questo articolo la dichiarazione deve provenire da uno Stato non parte dello Statuto. All'epoca certamente la Palestina non era parte dello Statuto, il quale è aperto solo alla ratifica da parte degli Stati. Ma la Palestina era uno Stato? In realtà la questione è spinosa.¹³⁵ La statualità della Palestina era all'epoca oggetto di discussione; ad oggi il dibattito è ancora aperto nonostante la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n.

¹³³ Nel settembre 2009, la *United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, creata dal Consiglio sui Diritti Umani, ha concluso che sia la milizia israeliana sia i gruppi armati palestinesi avrebbero commesso violazioni del diritto internazionale umanitario, avendo indiscriminatamente e intenzionalmente colpito anche civili, suggerendo di deferire la situazione al Procuratore della Corte. V. *UN Human Rights Council, Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab Territories: Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, 2009, UN Doc. A/HRC/12/48, par. 1715-1733. Per approfondimenti sul tema v. RONEN Y., *ICC Jurisdiction over Crimes Committed in the Gaza Strip: Art 12(3) of the ICC Statute and Non-State Entities*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2009, p. 3.

¹³⁴ ICC, Office of the Prosecutor, *Situation in Palestine*, 3 April 2012, par. 3.

¹³⁵ Su tale questione si è sviluppato un vasto dibattito dottrinale. Vedi in proposito: BENOLIEL D., PERRY R., *Israel, Palestine, and the ICC*, in *Michigan Journal of International Law*, 2010, pp. 73-128; RONEN Y., *ICC Jurisdiction over Crimes Committed in the Gaza Strip: Art 12(3) of the ICC Statute and Non-State Entities*, cit., p. 6, 10; LOWE, A. V., *International Law*, Oxford: Oxford University Press, 2006, pp. 447-448; WORSTER W. T., *The Exercise of Jurisdiction by the International Criminal Court Over Palestine*, 2010-2011, pp. 1166-1168.

67/19 del 29 novembre 2012¹³⁶, per la cui analisi si rinvia al paragrafo successivo. È opportuno ricordare che uno Stato palestinese fu proclamato il 15 novembre 1988 ma quello che dovrebbe essere il suo territorio era ed è tuttora interamente occupato dalle forze israeliane. La Palestina, all'epoca della dichiarazione di accettazione del 2009 era riconosciuta da un centinaio di Stati ma nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva lo *status* di osservatore in quanto "entità" e non in quanto "Stato".¹³⁷

In merito alle conclusioni cui giunse e che lo portarono a interrompere l'esame preliminare senza nemmeno considerare le informazioni pervenute circa i crimini israeliani, il Procuratore si dichiarò non competente a stabilire cosa dovesse intendersi per Stato ai fini dell'art. 12, par. 3. La competenza a suo giudizio spettava al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che è il depositario dello Statuto di Roma ed è competente a ricevere ed accettare gli strumenti di adesione. Quest'ultimo, in caso di dubbio, avrebbe fatto riferimento alla prassi o agli atti dell'Assemblea Generale, come di solito accadeva.¹³⁸ L'Assemblea degli Stati Parti avrebbe anch'essa potuto trattare la questione nel contesto e nei limiti dell'art. 112, par. 2, lett. (g), dello Statuto, che prevede che l'Assemblea possa espletare qualsiasi altra funzione coerentemente con il contenuto dello Statuto o del Regolamento di Procedura e Prova.¹³⁹

Opinioni contrastanti sono state espresse riguardo l'approccio che il Procuratore avrebbe dovuto adottare, se un approccio rigoroso della statualità, basandosi sui criteri contenuti nella Convenzione di Montevideo¹⁴⁰ o se, invece, un approccio funzionale che avrebbe richiesto una determinazione basata sullo scopo principale dello Statuto di Roma, ossia il perseguimento dei crimini internazionali e il rifiuto dell'impunità.¹⁴¹ Nel

¹³⁶ Per il testo della risoluzione: General Assembly Votes Overwhelmingly to Accord Palestine "Non-Member Observer State" Status in United Nations, Annex, 29 November 2012, UN Doc. GA/11317, cit. Tale risoluzione riconosce alla Palestina lo *status* di "non-member observer State" in seno alle Nazioni Unite.

¹³⁷ Per un esame approfondito della questione: MANCINI M., *Conseguenze giuridiche dell'attribuzione alla Palestina dello status di stato osservatore presso le Nazioni Unite*, cit., pp. 100-118.

¹³⁸ Si pensa che tale decisione sia stata dettata più da contingenze di carattere politico. Afferma Cimiotta che, data l'incertezza all'interno della comunità internazionale dello *status* della Palestina, il Procuratore abbia voluto evitare la questione in attesa di una pronuncia delle Nazioni Unite. La decisione arriva anche nel momento dell'ingresso della Palestina all'UNESCO, avvenuto nel novembre 2011, al seguito del quale gli Stati Uniti hanno interrotto i contributi finanziari dovuti all'organizzazione. V. CIMIOTTA E., *Corte Penale Internazionale e accettazione della giurisdizione da parte della Palestina: incompetenza o subalternità al Consiglio di Sicurezza?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2012.

¹³⁹ ICC, Office of the Prosecutor, *Situation in Palestine*, cit., par. 5.

¹⁴⁰ V. *supra*, nota 65.

¹⁴¹ DUGARD J., *Palestine and the International Criminal Court: Institutional Fair or Bias?*, 2013, pp. 563-570.

comunicato, tuttavia, il Procuratore stesso dichiarava che avrebbe potuto, eventualmente, in futuro esaminare le accuse di crimini commessi in Palestina se gli organi competenti delle Nazioni Unite o eventualmente l'Assemblea degli Stati Parti avessero risolto la questione giuridica relativa alla statualità della Palestina.¹⁴² Questa possibilità è stata confermata dal nuovo Procuratore Fatou Bensouda nel corso di una conferenza nel settembre 2012.¹⁴³

2. La dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 2015 e l'adesione allo Statuto della Corte

La situazione di stallo determinata dal Comunicato del Procuratore dell'aprile 2012 è stata superata il 29 novembre 2012 grazie alla risoluzione 67/19 con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto alla Palestina lo *status* di Stato osservatore nell'Organizzazione (*non-member observer State*). Fino ad allora la Palestina aveva lo *status* di osservatore presso l'Assemblea Generale come entità. Sebbene dalle dichiarazioni formulate dagli Stati che hanno votato a favore della risoluzione emerga la convinzione degli stessi che la creazione di uno Stato palestinese fosse un obiettivo non ancora raggiunto, di fatto la risoluzione ha confermato la statualità della Palestina. Questa conferma ha avuto un notevole impatto sulla capacità della Palestina di partecipare alla vita di relazione internazionale consentendole tra l'altro di depositare, presso la Cancelleria della Corte, una nuova dichiarazione di

¹⁴² ICC, Office of the Prosecutor, *Situation in Palestine*, cit., par. 8. Inevitabilmente sono state sollevate ipotesi che il Procuratore fosse stato condizionato nella sua decisione dalla pressione politica del momento, in particolare da parte degli Stati Uniti, nel rifiutare di pronunciarsi quando la questione della statualità della Palestina era un problema all'interno delle Nazioni Unite. Dugard e il professor William Schabas hanno inviato una lettera al presidente dell'ASP, co-firmata da 30 avvocati internazionali di 15 paesi diversi, in cui chiedevano al Bureau dell'ASP di includere nella propria agenda la statualità della Palestina, per una discussione da svolgersi nel novembre 2012 all'Aia. Ma così non è stato. In breve, il Presidente dell'ASP sembrava aver soppresso la lettera. DUGARD J., *Palestine and the International Criminal Court: Institutional Fair or Bias?*, cit., pp. 563-570. V. sulla dichiarazione del Procuratore CIMIOTTA E., FRULLI M., *What is the Legal Relationship between the International Criminal Court and Non-State Entities? Beyond the case of Palestine*, in *Question of International Law*, 2015, pp. 1-3.

¹⁴³ Per un'analisi della decisione del Procuratore v. MANCINI M., *Conseguenze giuridiche dell'attribuzione alla Palestina dello status di stato osservatore presso le Nazioni Unite*, cit., pp. 100-118. Sulla Conferenza del 2012 v. *The International Criminal Court: A New Approach to International Relations*, Speaker Fatou Bensouda, Prosecutor, International Criminal Court, Council on Foreign Relations, 21 September 2012.

accettazione della giurisdizione, la cui rispondenza all'art. 12, par. 3, non è stata messa in dubbio, e immediatamente dopo aderire allo Statuto della CPI.¹⁴⁴

Il 31 dicembre 2014 il Presidente palestinese, Mahmoud Abbas, firmò una nuova dichiarazione di accettazione della giurisdizione della CPI e contemporaneamente lo strumento di adesione allo Statuto. La dichiarazione riguardava i presunti crimini commessi nei territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est, a partire dal 13 giugno 2014, cioè il giorno successivo al rapimento di tre ragazzi israeliani in Cisgiordania, a cui il governo di Tel Aviv rispose, dapprima con l'operazione *Brother's Keeper* e subito dopo con l'operazione *Protective Edge*: quest'ultima causò la morte di oltre 2,000 palestinesi e il ferimento di circa 11,000. La vicenda si sviluppò in questo modo. Israele, infuriato dall'accordo raggiunto tra Fatah e Hamas il 23 aprile 2014 circa costituzione di un governo di unità nazionale per l'amministrazione dei territori della Palestina, decideva che non avrebbe partecipato ai colloqui con l'Autorità Nazionale Palestinese in vista di un futuro negoziato di pace. Al di là di ciò, l'evento che dette "fuoco alle polveri" fu l'episodio del rapimento dei tre ragazzi israeliani, Naftali Fraenkel e Gil-Ad Shaer, entrambi di sedici anni, e il diciannovenne Eyal Yifrah, avvenuto il 12 giugno 2014 in Cisgiordania. Israele accusava Hamas del rapimento, sostenendo di averne le prove. Conclusione quasi scontata dal momento che Israele da sempre considera Hamas un'organizzazione terroristica, un pericolo dunque per la sicurezza degli israeliani. Così, in risposta alla vicenda del rapimento, Israele lanciava l'operazione militare *Brother's Keeper*, dando inizio ad una serie di scontri con i palestinesi: più di 1000 i raid effettuati da Israele nei campi profughi e nelle città palestinesi, quasi 400 gli arresti e almeno cinque i morti. Ma la punta dell'iceberg venne raggiunta in seguito al ritrovamento dei corpi dei giovani sequestrati. Infatti, l'8 luglio 2014 Israele lanciava una sanguinosissima campagna militare, via terra ed aerea, nome in codice *Protective Edge*, contro i militanti palestinesi di Hamas; questi ultimi risposero lanciando una serie interminata di razzi. Il 26 agosto 2014, dopo 51 giorni, 2,136 vittime civili palestinesi, 11,000 feriti tra cui 64 militari e 5 civili vittime

¹⁴⁴ Si veda la risoluzione 67/19 del 29 novembre 2012. UN Doc. GA/11317, cit. V. anche MANCINI M., *Conseguenze giuridiche dell'attribuzione alla Palestina dello status di stato osservatore presso le Nazioni Unite*, cit., pp. 100-118.

israeliane, si raggiungeva al Cairo un accordo per «un cessate il fuoco completo e illimitato».¹⁴⁵

Tornando alla dichiarazione, questa fu firmata dal Presidente dello Stato della Palestina, Mahmoud Abbas, e recitava in parte che “*In conformity with Article 12, paragraph 3, of the Rome Statute of the International Criminal Court, the Government of the State of Palestine hereby recognizes the jurisdiction of the Court for the purpose of identifying, prosecuting and judging authors and accomplices of crimes within the jurisdiction of the Court committed in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, since June 13, 2014*”. Con tale dichiarazione la Palestina accettava di cooperare con la Corte in conformità con il Capitolo IX dello Statuto e specificava che la stessa sarebbe stata valida per un periodo di tempo indeterminato.¹⁴⁶ Non viene indicata come data iniziale il 1 luglio 2002, come nella precedente dichiarazione, per evitare che si potesse obiettare che all’epoca la Palestina non era uno Stato. Certamente nessuno alla Corte avrebbe potuto obiettare che la Palestina non era uno Stato dopo la risoluzione dell’Assemblea Generale n. 67/19. Il riferimento è soprattutto al Procuratore che, nel comunicato, aveva fatto riferimento alle indicazioni dell’Assemblea Generale in materia. Con tale risoluzione, l’Assemblea aveva chiaramente indicato che la Palestina era uno Stato, tanto che le aveva attribuito lo *status* di “Stato osservatore non-membro”.¹⁴⁷

¹⁴⁵ V. *Hamas, i ragazzi uccisi in Israele e l’Intifada eterodiretta*, in *Limes*, 1 luglio 2014 e *La guerra tra Israele e Hamas, nel contesto*, in *Limes*, 8 agosto 2014, in merito all’assassinio dei 3 studenti israeliani e sulla situazione di guerra tra Israele e Hamas. V. anche MANCINI M., *Adesione palestinese alla Cpi: Se l’Anp vuole processare Israele*, in *Rivista Affari Internazionali*, 12 gennaio 2015, per un’analisi delle conseguenze della dichiarazione e dell’adesione della Palestina allo Statuto. V. anche per una ricostruzione dei fatti, LONGO V., BIONDI L., *Gaza, cento morti. L’Onu: «Dubbi sulla legalità dell’attacco israeliano»*, in *Europa*, 11 luglio 2014, disponibile all’indirizzo, <http://www.europaquotidiano.it/2014/07/11/assedio-su-gaza-210-raid-in-24-ore-e-obama-si-propone-di-mediare/>; BIONDI L., *Cosa succede a Gaza e (perché)?*, in *Europa*, 12 luglio 2014, disponibile all’indirizzo, <http://www.europaquotidiano.it/2014/07/12/cosa-succede-a-gaza-e-perche/>; *Gaza, Onu contro Israele: “Attacchi a scuole non casuali, violato il diritto internazionale”*, in *il Fatto Quotidiano*, 31 luglio 2014, disponibile all’indirizzo, <http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/31/gaza-israele-mobilita-altri-16mila-riservisti-per-proseguire-gli-attacchi-nella-striscia/1077662/>; *Gaza, Israele accetta la proposta egiziana: in vigore una tregua di «lunga durata» con Hamas*, in *Il Sole 24 Ore*, 26 agosto 2014, disponibile all’indirizzo, <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-08-26/gaza-leader-hamas-vicini-una-tregua-lunga-durata-154949.shtml?uuid=>

¹⁴⁶ Per il testo della dichiarazione palestinese v. *Palestine’s Declaration Accepting the Jurisdiction of the International Criminal Court*, 31 December, 2014, disponibile all’indirizzo, https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/press/Palestine_A_12-3.pdf.

¹⁴⁷ UN Doc. GA/11317, cit.

Lo strumento di adesione è stato depositato presso il Segretario Generale il 2 gennaio 2015 e questo ha di conseguenza notificato il 6 gennaio 2015 che lo Statuto sarebbe entrato in vigore per la Palestina il 1 aprile 2015 in base all'art. 126, par. 2, dello Statuto.¹⁴⁸ Il Segretario Generale ha quindi sostanzialmente accettato lo strumento di adesione.¹⁴⁹ Si ricorda che solo gli Stati possono aderire allo Statuto. Come da prassi, nel caso sorga qualche dubbio sulla statualità di un ente, il Segretario Generale si basa sulle indicazioni provenienti dall'Assemblea Generale. In questo caso, dopo la risoluzione n. 67/19, il Segretario Generale non avrebbe potuto rifiutare lo strumento di adesione della Palestina.

Queste azioni hanno causato il malcontento di Israele, non parte dello Statuto di Roma, che temeva la sottoposizione a processo dinanzi alla Corte per i suoi vertici politici e militari, in quanto responsabili di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nei territori palestinesi occupati. La Palestina può infatti deferire al Procuratore una situazione in cui tali crimini sembrano essere stati compiuti, a partire dal 1 aprile 2015, chiedendo di iniziare un'indagine ex art. 13, par. 1, lett. (a) dello Statuto. Secondo i termini della dichiarazione, la Corte può però esercitare la sua giurisdizione anche sui crimini commessi a partire dal 13 giugno 2014. L'obiettivo perseguito è di consentire alla Corte di pronunciarsi sugli eventuali crimini perpetrati da israeliani, e di conseguenza da palestinesi, nell'ambito delle operazioni "*Brother's Keeper*" e "*Protective Edge*". In conseguenza dell'adesione, la CPI ha giurisdizione sui crimini commessi da chiunque, quale che sia la sua nazionalità, sui territori palestinesi occupati dal 1 aprile 2015. La dichiarazione di accettazione ha lo scopo di attribuire alla Corte giurisdizione anche sui crimini commessi tra il 13 giugno 2014 e il 31 marzo 2015.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Si ricorda che l'art. 126, par. 2, dello Statuto della Corte reca la disciplina dell'entrata in vigore dello Statuto per gli Stati che ne diventano parte in una data successiva al 1 luglio 2002.

¹⁴⁹ ICC-Press Release, *ICC welcomes Palestine as a new State Party*, 1 April 2015, CPI-20150401-PR1103, per il comunicato stampa della Corte di benvenuto alla Palestina come nuovo Stato parte.

¹⁵⁰ MANCINI M., *Adesione della Palestina allo Statuto di Roma e dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale*, cit., pp. 358-362.

3. L'apertura da parte del Procuratore di un esame preliminare sulla situazione in Palestina

Il 7 gennaio 2015 il Cancelliere della CPI informò il Presidente palestinese della ricezione della dichiarazione di accettazione e la trasmise al Procuratore. Quest'ultimo il 16 gennaio successivo aprì un esame preliminare sulla situazione in Palestina, come annunciato nel comunicato stampa emesso lo stesso giorno, agendo in conformità alla Regola 25, par. 1, lett. (c), del Regolamento dell'Ufficio del Procuratore, al fine di stabilire se vi fossero elementi sufficienti per l'apertura di un'indagine. L'apertura di un esame preliminare è prassi del Procuratore in caso di dichiarazione di accettazione o *referral* ed è prevista dal Regolamento della Corte. Nel comunicato stampa con cui si annuncia l'apertura dell'esame preliminare si chiarisce che la risoluzione 67/19 ha determinato un cambiamento nella posizione del Procuratore sulla questione della statualità della Palestina e quindi della sua capacità di accettare la giurisdizione della Corte. Secondo il Procuratore, la Palestina avrebbe potuto validamente accettare la giurisdizione della CPI dalla data della risoluzione, cioè dal 29 novembre 2012, ma la risoluzione non avrebbe potuto rendere valida la dichiarazione del 2009, che il Procuratore considera invalida perché fatta dalla Palestina in assenza della necessaria capacità.¹⁵¹ Tuttavia, essendo la nuova dichiarazione stata formulata solo a fine 2014 e indicando come data a partire dalla quale viene accettata la giurisdizione il 13 giugno 2014, è solo sui crimini commessi a partire da questa data che la CPI ha giurisdizione e quindi il Procuratore può indagare. Quindi i crimini commessi nell'ambito dell'Operazione Piombo Fuso sono completamente esclusi.

Secondo l'art. 53, par. 1, dello Statuto, nel corso di un esame preliminare il Procuratore deve valutare se vi sia una base ragionevole (*a reasonable basis*) per ritenere che crimini rientranti nella giurisdizione della Corte siano stati commessi, se i potenziali casi derivanti da un'indagine sarebbero ammissibili ex art. 17 dello Statuto (ovvero in rispetto del principio di complementarità e dell'elemento di sufficiente

¹⁵¹ ICC-Press Release, *The Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, opens a preliminary examination of the situation in Palestine*, 16 January 2015, ICC-OTP-20150116-PR1083.

gravità) e se, malgrado il soddisfacimento dei predetti requisiti, vi siano serie ragioni per credere che un'indagine sarebbe contraria agli interessi della giustizia.¹⁵²

Come emerge dall'ultimo rapporto del 14 novembre 2016 sulle attività svolte dall'Ufficio del Procuratore con riguardo alle situazioni sotto esame preliminare, sotto la lente del Procuratore sono non solo crimini commessi dalle forze israeliane ma anche dai gruppi armati palestinesi, principalmente *Hamas*, nell'ambito del conflitto dell'estate 2014.¹⁵³ In particolare si tratterebbe di crimini quali attacchi contro i civili, utilizzo di persone protette come scudi, maltrattamento di civili, attacchi contro palazzi residenziali, attacchi contro personale medico e strutture mediche, attacchi contro scuole e attacchi contro altri obiettivi civili e infrastrutture.¹⁵⁴ Nel rapporto si chiarisce peraltro che l'attenzione del Procuratore non è limitata a questi crimini, ma comprende anche l'eventuale commissione dei crimini di cui all'art. 8, par. 2, lett. (b)(viii), in relazione alla creazione di nuovi insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati.¹⁵⁵

Non esiste un termine prefissato per la chiusura dell'esame preliminare. Quindi questo potrà durare ancora anni. In conclusione, il Procuratore afferma che sta continuando a valutare le informazioni disponibili sia per quanto riguarda i fatti sia per quanto riguarda la loro qualificazione giuridica, per stabilire se esiste una base ragionevole per credere che crimini rientranti nella giurisdizione della Corte siano stati commessi.

Se anche il Procuratore sulla base dell'esame preliminare decidesse di aprire un'indagine, chiedesse e ottenesse dalla Camera Preliminare l'autorizzazione all'apertura e chiedesse e ottenesse l'emissione di mandati d'arresto nei confronti dei vertici politici e militari israeliani, Israele non si consegnerebbe mai alla Corte e quindi non essendo ammessi processi *in contumacia*, i crimini resterebbero impuniti. Inoltre un problema che si potrebbe porre è nella determinazione se i crimini compiuti in aree a ridosso della linea tra Israele e Giordania e in aree di confine tra la Striscia di Gaza e

¹⁵² Ivi.

¹⁵³ Il riferimento è alle operazioni militari avviate dalle Forze Armate Israeliane nell'estate del 2014, ovvero l'operazione *Brother's Keeper* e la successiva e sanguinosissima operazione *Protective Edge*, già analizzate nel paragrafo 2 del presente capitolo.

¹⁵⁴ Office of the Prosecutor, *Report on Preliminary Examination Activities (2016)*, 14 November 2016, par. 123-129.

¹⁵⁵ Ivi, par. 130.

l'Egitto rientrino nella giurisdizione della CPI. La questione dovrà essere affrontata in prima battuta dal Procuratore e poi dalla Corte.

CAPITOLO IV

La dichiarazione dell'Ucraina di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale

1. La dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 2014

L'Ucraina ha firmato lo Statuto della Corte il 20 gennaio 2000, ma non lo ha mai ratificato.¹⁵⁶ Essa ha tuttavia in seguito formulato due successive dichiarazioni di accettazione della giurisdizione della Corte ex art. 12, par. 3, dello Statuto.

La prima dichiarazione è stata emessa nel 2014 nel contesto della crisi politica scatenata dalle proteste di piazza contro la decisione del Presidente Viktor Yanukovych di non firmare l'accordo di associazione tra l'Ucraina e l'UE. Tale decisione assunta il 21 novembre 2013 suscitò l'immediata protesta di decine di migliaia di ucraini favorevoli ad una progressiva integrazione nell'Unione Europea, che videro in essa all'opposto una mossa di avvicinamento alla Federazione Russa. Manifestazioni furono organizzate in tutto il Paese. Il cuore della protesta tuttavia fu da subito Piazza dell'Indipendenza (*Maidan Nezalezhnosti*) a Kyev. Le proteste proseguirono per settimane. Le forze di polizia cercarono di sgomberare Piazza dell'Indipendenza il 18 febbraio 2014; seguirono gravi scontri tra manifestanti e forze di polizia, con molti morti e feriti tra i manifestanti. Il 21 febbraio è stato creato il nuovo Governo e il 22 febbraio il Parlamento ha destituito Yanukovych, fuggito in Russia lo stesso giorno.¹⁵⁷

Il 25 febbraio 2014 il Parlamento ucraino emanò una dichiarazione con la quale riconobbe la giurisdizione della CPI rispetto ai crimini contro l'umanità commessi da ufficiali di Stato che causarono la morte di massa di cittadini ucraini, durante le proteste pacifiche che ebbero luogo in Ucraina nel periodo tra il 21 novembre 2013 e il 22 febbraio 2014. L'accettazione della giurisdizione è stata limitata ai crimini commessi

¹⁵⁶ La ratifica è stata impedita da una pronuncia della Corte Costituzionale dell'11 luglio 2001 secondo cui lo Statuto della Corte sarebbe stato in contrasto con la Costituzione dell'Ucraina nel riconoscere alla Corte Penale Internazionale una giurisdizione complementare a quella dei tribunali nazionali, dal momento che la Costituzione prevede che l'amministrazione della giustizia sia di esclusiva competenza dei tribunali locali e non possa essere delegata ad altri organi. V. in proposito MANCINI M., *La dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale da parte dell'Ucraina*, in *Ordine Internazionale e diritti umani*, 2014, p. 359.

¹⁵⁷ ICC, Office of the Prosecutor, *Report on Preliminary Examination Activities (2014)*, 2 December 2014, par. 62-64.

sul territorio dell'Ucraina nel periodo tra il 21 novembre 2013, giorno in cui iniziarono le proteste contro il governo di Yanukovych, il quale aveva deciso di non firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea, e il 22 febbraio 2014, giorno della destituzione di Yanukovych da parte del Parlamento e della fuga di quest'ultimo. La dichiarazione del Parlamento menziona espressamente l'ex Presidente ucraino, l'ex Procuratore Generale Pshonka e l'ex Ministro dell'Interno Zakharchenko come responsabili di crimini contro l'umanità.¹⁵⁸ Nella dichiarazione si affermava che le forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico avevano illecitamente utilizzato la forza fisica contro i manifestanti pacifici a Kiev e in altre città ucraine con conseguente uccisione di oltre 100 cittadini ucraini e ferimento di oltre 2000 persone. Nell'ambito della repressione delle manifestazioni antigovernative vi sarebbero state anche torture, sparizioni forzate, privazioni arbitrarie della libertà personale e danneggiamenti illeciti di proprietà.¹⁵⁹

Il 9 aprile 2014, l'Ambasciata ucraina in Olanda comunicò al Cancelliere della Corte l'accettazione, da parte dell'Ucraina, della giurisdizione della CPI, sulla base della dichiarazione del Parlamento di Kiev del 25 febbraio precedente.¹⁶⁰ Alla lettera dell'Ambasciata venne acclusa la dichiarazione del Parlamento firmata da Oleksandr Turchynov in qualità di Presidente di tale organo. Il 16 aprile 2014, poi, una nota del Ministero degli Affari Esteri ucraino indirizzata alla CPI chiarì che Turchynov era stato autorizzato dal Parlamento ad esercitare le funzioni di Presidente dell'Ucraina a seguito della fuga di Yanukovych. La precisazione era di fatto necessaria dal momento che una mera risoluzione parlamentare non sarebbe stata sufficiente a manifestare la volontà dello Stato di accettare la giurisdizione della Corte. La dichiarazione del Parlamento, in quanto firmata da Turchynov, era dunque da intendersi come un atto proveniente dal Capo di Stato, il quale è competente a rappresentare l'Ucraina nelle relazioni

¹⁵⁸ V. MANCINI M., *La dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale da parte dell'Ucraina*, cit., p. 360.

¹⁵⁹ *Declaration of the Verkhovna Rada of Ukraine, 25 February 2014*, disponibile all'indirizzo, <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/997/declarationVerkhovnaRadaEng.pdf>.

¹⁶⁰ V. *Declaration by Ukraine lodged under Article 12(3) of the Statute, 9 April 2014*, disponibile all'indirizzo, <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/997/declarationRecognitionJurisdiction09-04-2014.pdf>.

internazionali.¹⁶¹ Il 17 aprile il Cancelliere della Corte rese noto di aver ricevuto la dichiarazione.¹⁶²

2. L'apertura da parte del Procuratore di un esame preliminare sulla situazione in Ucraina

In conseguenza della dichiarazione di accettazione della giurisdizione della CPI depositata dalle autorità ucraine, il 25 aprile 2014 il Procuratore Fatou Bensouda annunciò l'inizio dell'esame preliminare sulla situazione in Ucraina allo scopo di determinare se vi fossero elementi sufficienti per aprire un'indagine, in conformità alla Regola 25, par. 1, lett. (c), del Regolamento dell'Ufficio del Procuratore.¹⁶³

Nel rapporto sulle situazioni sotto esame preliminare del 2015 il Procuratore affermò che gli atti di violenza compiuti dalle forze di polizia tra il 30 novembre 2013 e il 20 febbraio 2014 potevano configurare un attacco diretto contro la popolazione civile ai sensi dell'art. 7, par. 2, dello Statuto della CPI, che è il presupposto indispensabile di qualsiasi crimine contro l'umanità. Il Procuratore aggiunse tuttavia di aver raccolto solo limitati elementi a sostegno del carattere esteso o sistematico dell'attacco, richiesto dal suddetto art. 7, par. 2. Di qui la conclusione secondo cui gli atti di violenza in questione non fossero qualificabili come crimini contro l'umanità, ma soltanto come gravi violazioni dei diritti umani.¹⁶⁴ Si trattava però di una conclusione provvisoria. L'esame preliminare è ancora in corso e come si legge nel rapporto del 2016, nuove informazioni sulle violenze di Maidan ricevute nell'ottobre 2016, saranno oggetto di attenta analisi.¹⁶⁵

¹⁶¹ MANCINI M., *La dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale da parte dell'Ucraina*, cit., 2014, p. 358. V. anche dal sito della CPI: *Declaration by Ukraine lodged under Article 12(3) of the Statute*, 9 April 2014, disponibile all'indirizzo, <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/997/declarationRecognitionJurisdiction09-04-2014.pdf>; *Note Verbale of the Acting Minister for Foreign Affairs of Ukraine, Mr. Andrii Deshchysia*, 16 April 2014, <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/997/UkraineMFADocument16-04-2014.pdf>.

¹⁶² Informazioni tratte dal sito della CPI: <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr997&ln=en>.

¹⁶³ Press Release, ICC, Office of the Prosecutor, *The Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, opens a Preliminary Examination in Ukraine*, ICC-OTP-20140425-PR999.

¹⁶⁴ ICC, Office of the Prosecutor, *Report on Preliminary Examination Activities (2015)*, 12 November 2015, par. 91-101.

¹⁶⁵ ICC, Office of the Prosecutor, *Report on Preliminary Examination Activities (2016)*, 14 November 2016, par. 189.

3. La dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 2015

Una seconda dichiarazione di accettazione della giurisdizione della CPI è stata emessa dall'Ucraina nel settembre 2015. Precisamente l'8 settembre, il Ministro degli Esteri Pavlo Klimkin inviò una lettera al Cancelliere della Corte nella quale «*on behalf of the State of Ukraine*» dichiarò di accettare la giurisdizione della Corte ex art. 12, par. 3, dello Statuto «*for the purpose of identifying, prosecuting and judging the perpetrators and accomplices of acts committed in the territory of Ukraine since 20 February 2014*». Nella lettera si specificava che la dichiarazione era formulata «*for an indefinite duration*».¹⁶⁶ Ad essa era allegata la risoluzione del Parlamento ucraino (*Verkhovna Rada of Ukraine*) del 4 febbraio 2015, che recepiva la dichiarazione dello stesso organo sul riconoscimento della giurisdizione della Corte e disponeva che il Governo e l'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina raccogliessero le prove necessarie da sottoporre alla CPI in base all'art. 12, par. 3, dello Statuto con riguardo ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra commessi da alti ufficiali e funzionari russi e dai leader dei movimenti secessionisti DNR e LNR, qualificati come organizzazioni terroristiche.¹⁶⁷

Lo scopo della nuova dichiarazione era attribuire alla CPI giurisdizione anche sui crimini che sarebbero stati commessi dopo gli eventi di Maidan, in relazione all'annessione della Crimea da parte della Russia e alla secessione delle province di Donetsk e Luhansk con il supporto delle forze russe.

In particolare, come emerge dal rapporto del Procuratore del 2016, in Crimea le proteste contro il nuovo governo iniziarono a fine febbraio 2014: individui armati in uniforme presero il controllo del governo lo stesso giorno in cui il parlamento decise di effettuare un referendum sullo *status* della Crimea. La Russia, più tardi, ammetteva che il suo personale militare era stato coinvolto negli eventi, giustificando l'intervento sulla base di presunte minacce ai cittadini russi nonché sulla decisione del referendum e sulla richiesta di aiuto da parte del Presidente Yanukovich. L'annessione della Crimea fu

¹⁶⁶ *Declaration by Ukraine lodged under Article 12(3) of the Rome Statute*, 8 September 2015, disponibile all'indirizzo, https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf#search=ukraine.

¹⁶⁷ *Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 4 February 2015.

annunciata il 18 marzo 2014, ma fu subito dichiarata invalida dall'Ucraina e dalla maggioranza degli Stati dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.¹⁶⁸

Nell'est dell'Ucraina, invece, i dimostranti anti-governo presero il controllo di diverse province tra l'aprile e il maggio 2014 e, per fermare le violenze in corso, il governo dell'Ucraina inviò le sue forze armate. Le ostilità e il conflitto continuarono con varie accuse tra Russia e Ucraina, incluso l'episodio dell'abbattimento dell'aereo civile della *Malaysian Airlines* del 17 luglio 2014, che cadde sul territorio dell'est dell'Ucraina uccidendo tutti i passeggeri a bordo. Secondo le indagini svolte dall'Ucraina in collaborazione con altri Stati, emerse che l'aereo era stato presumibilmente abbattuto da una località vicina ai territori controllati dai gruppi armati anti-governativi. L'intensità del conflitto continuava ad aumentare anche con l'utilizzo di armi militari, da attribuirsi al presunto supporto e invio di armi da parte della Russia.¹⁶⁹

I maggiori fatti su cui l'Ufficio del Procuratore sembra aver concentrato la sua attenzione, stando all'ultimo rapporto disponibile, quello del 2016, sono: a) gli attacchi nei confronti della minoranza dei Tartari in Crimea; b) gli arresti e i trasferimenti forzati nelle prigioni russe di circa 180 persone in Crimea; c) l'uccisione di circa 2000 civili durante le ostilità nell'Est dell'Ucraina; d) la distruzione di centinaia di beni civili, in particolare edifici residenziali, scuole e asili nell'Est dell'Ucraina; e) gli arresti, torture e possibili sparizioni forzate sempre nell'Ucraina orientale.¹⁷⁰

Conviene infine ricordare che la Federazione Russa ha notificato al Segretario Generale delle Nazioni Unite, in quanto depositario dello Statuto, l'intenzione di non divenire parte dello stesso. In conseguenza di tale notifica è venuto meno l'unico obbligo che la Federazione Russa aveva assunto con la firma, quello sancito nell'art. 18, par. 1, lett. (a), della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, ovvero di non porre in essere «atti suscettibili di privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo». La notifica russa non modifica in alcun modo la giurisdizione della CPI sui crimini commessi sul territorio dell'Ucraina eventualmente anche da cittadini russi a partire dal 21 novembre 2013, derivando questa dalle due successive dichiarazioni di

¹⁶⁸ ICC, Office of the Prosecutor, *Report on Preliminary Examination Activities (2016)*, 14 November 2016, par. 155-156.

¹⁶⁹ Ivi, par. 159-167.

¹⁷⁰ Ivi, par. 172-182.

accettazione ex art. 12, par. 3, formulate dalle autorità ucraine. La decisione russa ha una mera rilevanza politica. È un segno di ostilità nei confronti della Corte e sembra perciò da escludere che la Federazione Russa possa in futuro consegnare alla CPI dei propri cittadini soggetti ad un mandato d'arresto della CPI per crimini commessi in Ucraina.¹⁷¹

¹⁷¹ Vedi la comunicazione inviata dalla Federazione Russa al Segretario Generale delle Nazioni Unite il 30 novembre 2016, Depositary Notification, Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, Russia Federation: Communication, 30 November 2016, C.N.886.2016.TREATIES-XVIII.10. V. anche per ulteriori approfondimenti MANZO M., *Lo schiaffo della Russia al Tribunale Penale Internazionale. Mosca si ritira dallo Statuto di Roma dopo che Sud Africa, Burundi e Gambia hanno abbandonato la Corte*, in *La Voce di New York*, 16 novembre 2016; *Russia, Mosca si ritira dalla Corte penale internazionale: "Non è indipendente"*, in *Il Fatto Quotidiano*, 16 novembre 2016; DE RITIS A., *La Corte penale internazionale è sempre più debole*, in *Internazionale*, 21 novembre 2016; PALMA A. J., *Il ritiro della firma dello Statuto di Roma da parte della Federazione Russa: Quali conseguenze giuridiche?*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2016, pp. 934-940.

Conclusioni

L'indagine svolta nella presente tesi evidenzia come la dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale, disciplinata dall'art. 12, par. 3, dello Statuto di Roma, sia uno strumento fondamentale per consentire alla Corte di processare i cittadini di Stati non parti, per crimini commessi sul territorio di questi ultimi o comunque di altri Stati non parti, laddove manchi un *referral* al Procuratore da parte del Consiglio di Sicurezza.

Come si è detto nel paragrafo 4 del Capitolo I, l'art. 12, par. 3, dello Statuto contempla solo il caso di dichiarazioni di accettazione formulate da Stati non parti; tuttavia, la Regola 44, par. 1, del Regolamento di Procedura e Prova della Corte sembra ammettere che tali dichiarazioni possano essere formulate anche da Stati parti. Sebbene l'art. 21, par. 1, dello Statuto non preveda una priorità di quest'ultimo rispetto al Regolamento di Procedura e Prova, è da ritenere che le disposizioni del Regolamento debbano essere interpretate alla luce dello Statuto, con conseguente esclusione della possibilità di formulare una dichiarazione siffatta per gli Stati che siano già parti. Del resto, con l'eccezione della dichiarazione trasmessa dall'Uganda al Procuratore nel febbraio 2004, peraltro in maniera non conforme a quanto prescritto dall'art. 12, par. 3, dello Statuto, finora sono state formulate dichiarazioni di accettazione della giurisdizione della Corte soltanto da Stati non parti.

Il caso della Costa d'Avorio rivela tutta l'importanza dello strumento previsto dall'art. 12, par. 3. Come si è visto nel Capitolo II, la dichiarazione della Costa d'Avorio di accettazione della giurisdizione della Corte sui crimini commessi sul territorio ivoriano a partire dal 19 settembre 2002 ha consentito al Procuratore di indagare sui crimini commessi nel quadro delle violenze postelettorali del 2010 e conseguentemente alla Camera di primo grado di sottoporre a processo l'ex Presidente della Costa d'Avorio, Laurent Koudou Gbagbo, e l'ex Ministro della Gioventù, Charles Blé Goudé. Il processo è attualmente in corso.

La vicenda della Palestina, inoltre, dimostra che la dichiarazione di accettazione può essere formulata contestualmente al deposito dello strumento di adesione, consentendo alla Corte di esercitare la sua giurisdizione su crimini commessi prima dell'entrata in vigore dello Statuto per lo Stato in questione. Come si è visto nel Capitolo

III, il 31 dicembre 2014 il Presidente palestinese, Mahmoud Abbas, firmò sia lo strumento di adesione allo Statuto della Corte che la dichiarazione di accettazione della sua giurisdizione su tutti i crimini commessi nei territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est, a partire dal 13 giugno 2014. In conseguenza di quest'ultima, il Procuratore ha aperto un esame preliminare anche sui crimini che sarebbero stati commessi nell'ambito del conflitto di Gaza dell'estate 2014.

Infine, il caso dell'Ucraina rivela l'utilità di una dichiarazione di accettazione della giurisdizione della CPI senza termine finale. Dopo la dichiarazione del 9 aprile 2014, nel settembre 2015 l'Ucraina ha dovuto procedere ad una seconda dichiarazione senza limite temporale per consentire al Procuratore di indagare non solo sui presunti crimini commessi nel quadro degli eventi di Maidan, ma anche su quelli che sarebbero stati compiuti in seguito in connessione con l'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa e con le ostilità tra le forze governative e quelle indipendentiste filorusse nell'est del Paese.

BIBLIOGRAFIA

Monografie

BASSIOUNI M. C., *Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2011.

CASSESE A., GAETA P., BAIG L., FAN M., GOSNELL C., WHITING A., *Cassese's International Criminal Law*, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 2013.

CASSESE A., *International Criminal Law*, 2nd ed., Oxford, New York, Oxford University Press, 2008.

CASSESE A., *Lineamenti di diritto internazionale penale*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Bologna, il Mulino, 2005.

CASSESE A., *Lineamenti di diritto internazionale penale*, vol. II, *Diritto processuale*, Bologna, il Mulino, 2006.

CASTELLANETA M., *La cooperazione tra Stati e Tribunali penali internazionali*, Bari, Cacucci, 2002.

CONFORTI B., *Diritto internazionale*, X ed., Napoli, Editoriale Scientifica, 2014.

CRAWFORD J., *The Creation of States in International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2006.

CRYER R., FRIMAN H., ROBINSON D., WILMSHURST E., *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, 3rd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

DEL VECCHIO A., *I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, II ed., Bari, Cacucci, 2015.

DI NOLFO E., *Storia delle relazioni internazionali*, Roma, Laterza, 2015.

FANCHIOTTI V., (a cura di), *La Corte penale internazionale. Profili sostanziali e processuali*, Torino, Giappichelli, 2014.

GUAZZONE D., PIOPPI D., *Il conflitto israelo-palestinese 1993-2010. Vincitori e vinti senza pace*, Bologna, Emil, 2010.

GUILFOYLE D., *International Criminal Law*, Oxford, Oxford University Press, 2016.

HUNTINGTON S. P., MINUCCI S., *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Milano, Garzanti, 2000.

KOHEN M. G., (ed.) *Secession, International Law Perspectives*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

LATTANZI F., SCHABAS W. A. (eds.), *Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Ripa Fagnano Alto, 2000, vol. I.

LEMKIN R., *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, 2nd ed., Clark, N.J., Lawbook Exchange, Ltd, 2008.

LOWE, A. V., *International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2007.

MAC GINTY R., *International Peacebuilding and Local Resistance*, Palgrave Macmillan, 2011.

MELONI C., TOGNONI G., (eds.), *Is There a Court for Gaza?: A Test Bench for International Justice*, The Hague, The Netherlands, T.M.C. Asser Press, 2012.

MOLCHANOV M. A., *Political Culture and National Identity in Russian-Ukrainian Relations, Eastern European Studies*, 1st ed., College Station, Texas A&M University Press, 2002.

O'KEEFE R., *International Criminal Law*, 1st ed., Oxford, Oxford University Press, 2015.

OLASOLO H., *The Triggering Procedure of the International Criminal Court*, Leiden, Boston, M. Nijhoff Publishers, 2005.

POLITI M., NESI G., *The Rome Statute of the International Criminal Court. A Challenge to Impunity*, Aldershot, Ashgate, 2001.

RONZITTI N., *Introduzione al diritto internazionale*, V ed., Torino, Giappichelli, 2016.

SCHABAS W. A., *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, 2nd ed., Oxford, Oxford University Press, 2016.

SHAPIRA A., TABORY M. (eds) *New Political Entities in Public and Private International Law*, The Hague, Boston, Kluwer Law International, 1999.

SCISO E., *La crisi ucraina e i problemi di sicurezza in Europa*, Roma, Luiss University Press, 2014.

TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 2nd ed., München, C.H. Beck/Hart/Nomos, 2008.

WERLE G., JESSBERGER F., *Principles of International Criminal Law*, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2014.

WEISS, FORSYTHE, COATE and PEASE, *The United Nations and Changing World Politics*, 8th ed., Boulder, Colorado, Westview Press, 2017.

ZENON E. K., *The Question of Russo-Ukrainian Unity and Ukrainian Distinctiveness in Early Modern Ukrainian Thought and Culture*, Washington DC, The Kennan Institute for Advanced Russian Studies, 2001.

Articoli e contributi in volume

AKANDE D., *The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non-Parties: Legal Basis and Limits*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2003, p. 618 ss.

AKHAVAN P., *The Lord's Resistance Army Case: Uganda's Submission of the First State Referral to the International Criminal Court*, in *The American Journal of International Law*, 2005, p. 403 ss.

ALTAFIN C., *La sentenza della Camera d'Appello della Corte Penale Internazionale sull'ammissibilità del caso Simone Gbagbo*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2015, p. 532 ss.

BANÉGAS R., *Côte d'Ivoire: Patriotism, Ethnonationalism and Other African Modes of Self-Writing*, in *African Affairs*, 2006, p. 535 ss.

BASSETT T. J., STRAUS S., *Defending Democracy in Côte d'Ivoire*, in *Foreign Affairs*, 2011, p. 130 ss.

BEKOU A., CRYER R., *The International Criminal Court and Universal Jurisdiction: A Close Encounter?*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2007, p. 49 ss.

BENOLIEL D., PERRY R., *Israel, Palestine, and the ICC*, in *Michigan Journal of International Law*, 2010, p. 73 ss.

BERGSMO M., HARHOFF F., *Article 42*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 2nd ed., München, C.H. Beck/Hart/Nomos, 2008, p. 971 ss.

BIONDI L., *Cosa succede a Gaza e (perché)?*, in *Europa*, 12 luglio 2014, disponibile all'indirizzo, <http://www.europaquotidiano.it/2014/07/12/cosa-succede-a-gaza-e-perche/>.

BOYLE A., *Creation of the State of Palestine*, in *European Journal of International Law*, 1990, p. 301 ss.

CASSESE A., *The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections*, in *European Journal of International Law*, 1999, p. 144 ss.

CERONE, *Legal Implications of the UN General Assembly Vote to Accord Palestine the Status of Observer State*, in *ASIL Insights*, 2012, disponibile all'indirizzo, <https://www.asil.org/insights/volume/16/issue/37/legal-implications-un-general-assembly-vote-accord-palestine-status>.

CHARBONNEAU B., *War and Peace in Côte d'Ivoire: Violence, Agency and the Local/International Line*, in *International Peacekeeping*, 2012, p. 508.

CHASE P., *Conflict in the Crimea: An Examination of Ethnic Conflict Under the Contemporary Model of Sovereignty*, in *Columbian Journal of Transnational Law*, 1996, p. 219 ss.

CIMIOTTA E., *Corte penale internazionale e accettazione della giurisdizione da parte della Palestina: incompetenza o subalternità al Consiglio di sicurezza?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2012, p. 685 ss.

CIMIOTTA E., FRULLI M., *What is the Legal Relationship between the International Criminal Court and Non-State Entities? Beyond the case of Palestine*, in *Question of International Law*, 2015, p. 1 ss.

CLARK R. S., TRIFFTERER O., *Article 26*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 2nd ed., München, C.H. Beck/Hart/Nomos, 2008, p. 777 ss.

CONANT E., *How History, Geography Help Explain Ukraine's Political Crisis*, in *National Geographic*, 19 January 2014, disponibile all'indirizzo, <http://news.nationalgeographic.com/news/2014/01/140129-protests-ukraine-russia-geography-history/>.

DELLA MORTE G., *Su Gaza. Tre obiezioni a Lorenzo Gradoni*, in *SIDIBlog Quaderni*, Editoriale Scientifica, 2014, p. 87 ss.

DE SENA P., GRADONI L., *Crimea: le ragioni del torto (russo) e il torto delle ragioni (occidentali)*, in *SIDIBlog Quaderni*, Editoriale Scientifica, 2014, p. 5 ss.

DE SENA P., *Ancora a proposito di Gaza*, in *SIDIBlog Quaderni*, Editoriale Scientifica, 2014, p. 64 ss.

DOSWALD-BECK L., *The Legal Validity of Military Intervention by Invitation of the Government*, in *British Yearbook of International Law*, 1986, vol. 2 (1), p. 189 ss.

DUGARD J., *Palestine and the International Criminal Court: Institutional Fair or Bias?*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2013, p. 563 ss.

FERRAJOLO O., *Corte Penale Internazionale. 1) Statuto*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, 2006, p. 1 ss.

FINCH G. A., *The Nuremberg Trial and International Law*, in *The American Journal of International Law*, 1947, p. 20 ss.

FREELAND S., *How Open Should the Door Be? - Declarations by non-States Parties under Article 12(3) of the Rome Statute of the International Criminal Court*, in *Nordic Journal of International Law*, 2006, p. 211 ss.

G.P., *Due presidenti per un paese? La Costa d'Avorio nel caos*, in *Limes*, 31 dicembre 2010, disponibile all'indirizzo, <http://www.limesonline.com/due-presidenti-per-un-paese-la-costa-davorio-nel-caos/18318>.

GERVASI M., *Accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale da parte dell'Ucraina*, in *La Comunità Internazionale*, 2014, p. 620 s.

GERVASI M., *Situazione in Costa d'Avorio*, in *La Comunità Internazionale*, 2014, p. 639 ss.

GIEGRICH T., *The Palestinian Autonomy and International Human Rights Law: Perspectives on an Ongoing Process of Nation-Building*, in SHAPIRA A., TABORY M. (eds.) *New Political Entities in Public and Private International Law*, cit., p. 183 ss.

GIOVANNANGELI DE U., *Hamas, i ragazzi uccisi in Israele e l'Intifada eterodiretta, Israele-Hamas, una guerra rituale*, in *Limes*, 1 luglio 2014, disponibile all'indirizzo, <http://www.limesonline.com/hamas-i-ragazzi-uccisi-in-israele-e-lintifada-eterodiretta/63824>.

GOLDSMITH J., *The Self-Defeating International Criminal Court*, in *The University of Chicago Law Review*, 2003, p. 89 ss.

GRADONI L., *A proposito di un appello per Gaza lanciato da esperti di diritto internazionale*, in *SIDIBlog Quaderni*, Editoriale Scientifica, 2014, p. 41 ss.

GRADONI L., *Gaza e la lotta per il diritto internazionale*, in *SIDIBlog Quaderni*, Editoriale Scientifica, 2014, p. 77 ss.

GRZEBYK P., *Classification of the Conflict between Ukraine and Russia in International Law*, in *Polish Yearbook of International Law*, 2014, p. 39 ss.

HALFF M., TOLBERT D., *Article 115*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 2nd ed., München, C.H. Beck/Hart/Nomos, 2008, p. 1711 ss.

HARRY H.G. POST, *Some Observations on the Events in Ukraine*, in *SIDIBlog Quaderni*, Editoriale Scientifica, 2014, p. 22 ss.

HELLER K. J., *The Advantage for Palestine of a Slow Preliminary Examination*, in *Opinio Juris Blog Archive*, 6 April 2015, disponibile all'indirizzo, <http://opiniojuris.org/2015/04/06/the-advantage-of-a-slow-preliminary-examination-for-palestine/>.

HILD K., *The Acceptance of International Criminal Court Jurisdiction by Cote d'Ivoire*, AMICC, 30 August 2005, disponibile all'indirizzo, <http://iccchicago.wordpress.com/amicc/>.

JOHNSON, LARRY D., *Palestine's Admission to UNESCO: Consequences within the United Nations?*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, 2011-2012, p. 118 ss.

KAUL H. P., KREß C., "Jurisdiction and Cooperation in the Statute of the International Criminal Court: Principles and Compromises", 2, in *Yearbook of International Humanitarian Law*, 1999, p. 143 ss.

KOCH J., *The Efficacy and Impact of Interim Measures: Ukraine's Inter-State Application against Russia*, in *Boston College International & Comparative Law Review*, 2016, p. 163 ss.

KOHEN G. M., *Introduction*, in KOHEN M. G., (ed.) *Secession, International Law Perspectives*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 1 ss.

KONTOROVICH E., *Israel/Palestine – The ICC's Uncharted Territory*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2013, p. 979 ss.

KREß C., PROST K., *Article 86*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 2nd ed., München, C.H. Beck/Hart/Nomos, 2008, p. 1513 ss.

KREß C., PROST K., *Article 87*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 2nd ed., München, C.H. Beck/Hart/Nomos, 2008, p. 1517 ss.

LE MONDE, FRANCIA, *La Corte penale internazionale è sempre più debole*, in *Internazionale*, 21 novembre 2016, 21 novembre 2016, disponibile all'indirizzo, <http://www.internazionale.it/notizie/2016/11/21/corte-penale-internazionale-russia>.

LONGO V., BIONDI L., *Gaza, cento morti. L'Onu: «Dubbi sulla legalità dell'attacco israeliano»*, in *Europa*, 11 luglio 2014, disponibile all'indirizzo, <http://www.europaquotidiano.it/2014/07/11/assedio-su-gaza-210-raid-in-24-ore-e-obama-si-propone-di-mediare/>.

LOTZE W., *A Tale of Two Councils-The African Union, the United Nations and the Protection of Civilians in Côte d'Ivoire*, in *Global Responsibility to Protect*, 2011, p. 365 ss.

LYONS S.W., *Introductory Note to the International Criminal Court: Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Cote d'Ivoire*, in *International Legal Materials*, 2012, p. 225 ss.

MANCINI M., *La chimera del "crimine di aggressione"*, in *Affari Internazionali*, 18 luglio 2012, disponibile all'indirizzo, <http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2087>.

MANCINI M., *A Brand New Definition for the Crime of Aggression: The Kampala Outcome*, in *Nordic Journal of International Law*, 2012, p. 227 ss.

MANCINI M., *Conseguenze giuridiche dell'attribuzione alla Palestina dello status di Stato osservatore presso le Nazioni Unite*", in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2013, p. 100 ss.

MANCINI M., *La dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale da parte dell'Ucraina*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2014, p. 358 ss.

MANCINI M., *Adesione della Palestina allo Statuto di Roma e dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2015, p. 358 ss.

MANCINI M., *Adesione palestinese alla Cpi: Se l'Anp vuole processare Israele*, in *Rivista Affari Internazionali*, 12 gennaio 2015, disponibile all'indirizzo, <http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2931>.

MANCINI M., *Una nuova sfida per la Corte penale internazionale: l'indagine sui crimini commessi nell'Ossezia del Sud*, in *Rivista OIDU*, 2016, p. 178 ss.

MANCINI M., *Corte Penale Internazionale*, in *LIBRO DELL'ANNO DEL DIRITTO 2016*, (diretto da GAROFOLI R., TREU T.), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2016, pp. 786 s.

MANZO M., *Lo schiaffo della Russia al Tribunale Penale Internazionale. Mosca si ritira dallo Statuto di Roma dopo che Sud Africa, Burundi e Gambia hanno abbandonato la Corte*, in *La Voce di New York*, 16 novembre 2016, disponibile all'indirizzo, <http://www.lavocedinewyork.com/onu/2016/11/16/lo-schiaffo-della-russia-al-tribunale-penale-internazionale/>.

MARCHUK I., *Ukraine and the International Criminal Court: Implications of the Ad Hoc Jurisdiction Acceptance and Beyond*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, June 2016, p. 323 ss.

MILANO E., *Di precedenti, analogie, differenze e tesi poco convincenti riguardo alla Crimea*, in *SIDIBlog Quaderni*, Editoriale Scientifica, 2014, p. 27 ss.

NAPOLETANO N., *Non-State Entity's "Ability to Lodge" a Declaration pursuant to Article 12(3) of the ICC Statute*, in *Questions of International Law*, 2015, p. 17 ss.

OPPIZZI M., LOCATELLI N. (a cura di), *La guerra tra Israele e Hamas a Gaza, nel contesto*, in *Limes*, 8 agosto 2014, disponibile all'indirizzo, <http://www.limesonline.com/la-guerra-tra-israele-e-hamas-a-gaza-nel-contesto/64607>.

ORFORD A., *International Authority and the Responsibility to Protect*, in *European Journal of International Law*, 2011, p. 284 ss.

PALMA A. J., *Il ritiro della firma dello Statuto di Roma da parte della Federazione Russa: Quali conseguenze giuridiche?*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2016, p. 934 ss.

PELLET A., *The Palestinian Declaration and the Jurisdiction of the International Criminal Court*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2010, p. 981 ss.

PELLET A., *The Effects of Palestine Recognition of the International Criminal Court's Jurisdiction*, in MELONI C., TOGNONI G. (eds.) *Is There a Court for Gaza?*, 2012, p. 409 ss.

PERTILE M., *A proposito di un appello su Gaza. Una risposta a Lorenzo Gradoni*, in *SIDIBlog Quaderni*, Editoriale Scientifica, 2014, p. 51 ss.

POST Harry H. G., *Some observations on the events in Ukraine*, in *L'Ucraina perde la Crimea*, *SIDIBlog Quaderni*, 2014, p. 22 ss.

QUIGLEY J., *Competing Claims to the Territory of Historical Palestine*, in *Guild Practitioner*, 2002, p. 76 ss.

ROBINSON D., *"Defining Crimes against Humanity at the Rome Conference"*, in *The American Journal of International Law*, 1999, p. 43 ss.

RONEN Y., *ICC Jurisdiction over Crimes Committed in the Gaza Strip: Art 12(3) of the ICC Statute and Non-State Entities*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2009, p. 3 ss.

RONZITTI N., *La giustizia penale internazionale nei rapporti transatlantici*, in *Contributi di Istituti di ricerca specializzati*, Roma, Senato della Repubblica, novembre 2004, p. 15 ss.

SADA H., *Le conflit ivoirien: enjeux régionaux et maintien de la paix en Afrique*, in *Politique Etrangère*, 2003, p. 321 ss.

SCHABAS W. A., *The International Criminal Court and Non-Party States*, in *Windsor Yearbook of Access to Justice*, 2010, p. 1 ss.

SCISO E., *La crisi ucraina e l'intervento russo: profili di diritto internazionale*, in *La crisi ucraina e i problemi di sicurezza in Europa*, cit., p. 9 ss.

SHAW M.N., *The Article 12(3) Declaration of the Palestinian Authority, the International Criminal Court and International Criminal Law*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2011, p. 301 ss.

SILVERBERG R. S., *Diplomatic Recognition of States in Statu Nascendi: The Case of Palestine*, in *Tulsa Journal of Comparative and International Law*, 1998-1999, p. 21 ss.

STAHN C., EL ZEIDY M. M., OLASOLO H., *The International Criminal Court's Ad Hoc Jurisdiction Revisited*, in *The American Journal of International Law*, 2005, p. 421 ss.

SUY, *The Status of Observer in International Organizations*, in *Recueil des cours*, 1978, p. 75 ss.

TLADI D., *Security Council, the Use of Force and Regime Change: Libya and Côte d'Ivoire*, in *South African Yearbook of International Law*, 2012, p. 22 ss.

TUNDO A., *Costa d'Avorio, di nuovo nel caos*, in *Peace Reporter*, 3 dicembre 2010, disponibile all'indirizzo, <http://it.peacereporter.net/articolo/25672/Costa+d%27Avorio%2C+di+nuovo+nel+caos>.

TWARDOWSKI A., *Return of Novorossiya: Why Russia's Intervention in Ukraine exposes the Weakness of International Law*, in *Minnesota Journal of International Law*, 2015, p. 351 ss.

VAN DER WILT H., *The Rome Statute: Only States are Invited to Tune in*, in *Questions of International Law*, 2015, p. 5 ss.

VAYPAN G., *(Un)Invited Guests: The Validity of Russia's Argument on Intervention by Invitation*, in *Cambridge International Law Journal*, 5 March 2014, disponibile all'indirizzo, <http://cilj.co.uk/2014/03/05/uninvited-guests-validity-russias-argument-intervention-invitation/>.

VENTURA M., *The Reasonable Basis to Proceed' Threshold in the Kenya and Côte d'Ivoire "Proprio Motu" Investigation Decisions: the International Criminal Court's Lowest Evidentiary Standard?*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2013, p. 49 ss.

WEBER C., *Reconsidering Statehood: Examining the Sovereignty / Intervention Boundary*, in *Review of International Studies*, 1992, p. 199 ss.

WILLIAMS S. A., *Article 11*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 2nd ed., München, C.H. Beck/Hart/Nomos, 2008, p. 539 ss.

WILLIAMS S. A., SCHABAS W. A., *Article 12*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 2nd ed., München, C.H. Beck/Hart/Nomos, 2008, p. 547 ss.

WILLIAMS S. A., SCHABAS W. A., *Article 13*, in TRIFFTERER O. (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 2nd ed., München, C.H. Beck/Hart/Nomos, 2008, p. 563 ss.

WILLS A., *The ICC's Retroactive Jurisdiction, Revisited*, in *Opinio Juris*, 30 January 2013, disponibile all'indirizzo, <http://opiniojuris.org/2013/01/29/the-iccs-retroactive-jurisdiction-revisited/>.

WILT V.D. H., *The Rome Statute: Only States are invited to tune in*, in *Questions of International Law*, 2015, p. 5 ss.

WORMINGTON J., "Après le procès de Simone Gbagbo, quelles perspectives pour la justice en Côte d'Ivoire?", in *Jeune Afrique*, 8 April 2015, disponibile all'indirizzo, <http://www.jeuneafrique.com/229135/politique/apr-s-le-proc-s-de-simone-gbagbo-queelles-perspectives-pour-la-justice-en-c-te-d-ivoire/>.

WORSTER W. T., *The Exercise of Jurisdiction by the International Criminal Court Over Palestine*, in *American University International Law Review*, 2010-2011, p. 1153 ss.

ZIMMERMANN A., *Palestine and the International Criminal Court Quo Vadis? Reach and Limit of Declarations under Article 12(3)*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2013, p. 303 ss.

ZIMMERMANN A., *Finally . . . Or Would Rather Less Have Been More? The Recent Amendment on the Deletion of Article 124 of the Rome Statute and the Continued Quest for the Universality of the International Criminal Court*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2016, p. 505 ss.

GIURISPRUDENZA

Tribunale Militare Internazionale di Norimberga

International Military Tribunal of Nuremberg (IMT), *Judgment of 1 October 1946*, in *The Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany*, Part 22, (22nd August 1946 to 1st October 1946).

Corte Internazionale di Giustizia

“Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004.

Tribunale Penale Internazional per la ex Jugoslavia

Appeals Chamber, *Prosecutor v. Tadić*, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, ICTY, IT-94-1.

Trial Chamber, *Prosecutor v. Krstić*, Judgement, 2 August 2001, ICTY, IT-98-33-A.

Appeals Chamber, *Prosecutor v. Kunarac et al.*, Judgement, 12 June 2002, ICTY, IT-96-23/1-A.

Appeals Chamber, *Prosecutor v. Krstić*, Judgement, 19 April 2004, ICTY, IT-98-33-A.

Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda

Trial Chamber II, *The Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana*, Judgement, 21 May 1999, ICTR, 95-1-T.

Appeals Chamber, *Jean Kambanda v. Prosecutor*, Judgement, 19 October 2000, ICTR, 97-23-A.

Appeals Chamber, *Jean-Paul Akayesu*, Judgement, 1 June 2001, ICTR, 96-4.

Appeals Chamber, *Prosecutor v. Musema*, Judgement, 16 November 2001, ICTR, 96-13-A.

Corte Speciale per la Sierra Leone

Appeals Chamber, *Prosecutor v. Samuel Hinga Norman*, Decision on Preliminary Motion based on Lack of Jurisdiction (Child Recruitment), 31 May 2004, Case No. SCSL 04-14-AR72(E).

Corte Penale Internazionale

Presidency, *Situation in Uganda, Decision assigning the Situation in Uganda to the Pre-Trial Chamber II*, 5 July 2004, ICC-02/04-1.

Pre-Trial Chamber II, *Situation in Uganda, Kony, Warrant of Arrest for Joseph Kony Issued on 8 July 2005 as Amended on 27 September, 2005*, ICC-02/04-01/05.

Pre-Trial Chamber I, *Situation in the Democratic Republic of the Congo, Prosecutor v. Lubanga, Decision on the Prosecutor's Application for a Warrant of Arrest*, 10 February 2006, ICC-01/04-01/06-8.

Pre-Trial Chamber I, *Katanga et al., Decision on the Confirmation of the Charges*, 30 September 2008, ICC-01/04-01/07.

Pre-Trial Chamber I, *Situation in Darfur, Sudan, Prosecutor v Al Bashir, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest Against Omar Hassan Ahmad Al Bashir- Separate and Partially Dissenting Opinion of Judge Anita Ugacka*, 4 March 2009, ICC 02/05-01/09.

Appeals Chamber, *Situation in the Democratic Republic of the Congo, The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, 25 September 2009*, ICC-01/04-01/07.

Appeals Chamber, *Situation in the Democratic Republic of the Congo, The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Judgment on the Appeal of Mr. Germain Katanga against the Oral Decision of Trial Chamber II of 12 June 2009 on the Admissibility of the Case*, 25 September 2009, ICC-01/04-01/07.

Pre-Trial Chamber II, *Situation in the Republic of Kenya, “Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya”*, 31 March 2010, ICC-01/09-19-Corr.

Office of the Prosecutor, *Situation in the Republic Cote d’Ivoire, Request for Authorisation of an investigation pursuant to Article 15*, 23 June 2011, ICC- 02/11-3.

Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic Cote d’Ivoire, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d’Ivoire*, 3 October 2011, ICC-02/11-14.

Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, Judge Fernandez de Gurmendi’s separate and partially dissenting opinion to the Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d’Ivoire*, 3 October 2011, ICC-02/11-15.

Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic Cote d’Ivoire, Prosecution’s provision of further information regarding potentially relevant crimes committed between 2002 and 2010*, 3 November 2011, ICC-02/11-25.

Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic Cote d’Ivoire, Warrant of Arrest for Laurent Koudou Gbagbo*, 23 November 2011, ICC- 02/11-01/11-1.

Office of the Prosecutor, *Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, Application Pursuant to Article 58 as to Laurent Koudou Gbagbo*, 25 October 2011, ICC- 02/11-24-US-Exp.

Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic Cote d’Ivoire, Decision on the Prosecutor’s Application Pursuant to Article 58 for a warrant of arrest against Laurent Koudou Gbagbo*, 30 November 2011, ICC-02/11-01/11.

Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic Cote d’Ivoire, Warrant of Arrest for Charles Blé Goudé*, 21 December 2011, ICC-02/11-02/11.

Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic Cote d’Ivoire, Decision on the Prosecutor’s Application Pursuant to Article 58 for a warrant of arrest against Charles Blé Goudé*, 6 January 2012, ICC-02/11-02/11.

Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic Cote d’Ivoire, Decision on the “Prosecution’s provision of further information regarding potentially relevant crimes committed between 2002 and 2010*, 22 February 2012, ICC-02/11-36.

Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic Cote d’Ivoire, Warrant of Arrest for Simone Gbagbo*, 29 February 2012, ICC-02/11-01/12.

Pre-Trial Chamber III, *Situation in the Republic Cote d’Ivoire, Decision on the Prosecutor’s Application Pursuant to Article 58 for a warrant of arrest against Simone Gbagbo*, 2 March 2012, ICC- 02/11-01/12.

Chambre préliminaire I, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, Demande d'arrestation et de remise de Simone Gbagbo*, 19 Mars 2012, ICC-02/11-01/12.

Pre-Trial Chamber I, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, Corrigendum of the challenge to the jurisdiction of the International Criminal Court on the basis of articles 12(3), 19(2), 21(3), 55 and 59 of the Rome Statute filed by the Defence for President Gbagbo*, 29 May 2012, ICC-02/11-01/11-129.

Pre-Trial Chamber I, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, Decision on the "Corrigendum of the challenge to the jurisdiction of the International Criminal Court on the basis of articles 12(3), 19(2), 21(3), 55 and 59 of the Rome Statute filed by the Defence for President Gbagbo*, 15 August 2012, ICC-02/11-01/11-212.

La Chambre D'Appel, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, Acte d'appel de la Défense relatif à la décision de la Chambre préliminaire I portant sur la «Requête en incompétence de la Cour Pénale Internationale fondée sur les articles 12 (3), 19 (2), 21 (3), 55 et 59 du Statut de Rome présentée par la défense du Président Gbagbo»*, 21 août 2012, ICC-02/11-01/11-225.

Appeals Chamber, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, Prosecutor v. Laurant Koudou Gbagbo, Judgment on the Appeal of Mr Laurant Koudou Gbagbo against the decision of Pre-Trial Chamber I on Jurisdiction and Stay of the Proceedings*, 12 December 2012, ICC-02/11-01/1.

Chambre préliminaire I, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, Requête de la République de Côte d'Ivoire sur la recevabilité de l'affaire Le Procureur c. Simone Gbagbo, et demande de sursis à exécution en vertu des articles 17, 19 et 95 du Statut de Rome*, 30 September 2013, ICC-02/11- 01/12.

Pre-Trial Chamber I, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, Decision on the conduct of the proceedings following Côte d'Ivoire's challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo*, 15 November 2013, ICC-02/11-01/12.

Pre-Trial Chamber I, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, Decision on the confirmation of charges against Laurent Gbagbo*, 12 June 2014, ICC-02/11-01/11.

Pre-Trial Chamber I, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, Decision on the confirmation of charges against Charles Blé Goudé*, 11 December 2014, ICC-02/11-02/11.

Pre-Trial Chamber I, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, Decision on Côte d'Ivoire's challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo*, 11 December 2014, ICC-02/11-01/12.

Appeals Chamber, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, Appeal of the Republic of Côte d'Ivoire against Pre-Trial Chamber's decision on its challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo*, 17 December 2014, ICC-02/11-01/12.

Appeals Chamber, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, Decision on Côte d'Ivoire's request for suspensive effect of its appeal against the "Decision on Côte d'Ivoire's challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo" of 11 December 2014*, 20 January 2015, ICC-02/11-01/12.

Trial Chamber I, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, Decision on Prosecution requests to join the cases of The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and The Prosecutor v. Charles Blé Goudé and related matters*, 11 March 2015, ICC-02/11- 01/15-1.

Appeals Chamber, *Situation in the Republic Cote d'Ivoire, The Prosecutor v. Simone Gbagbo, Judgment on the appeal of Cote d'Ivoire against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014*, 27 May 2015, ICC-02/11-01/12-75-Red OA.

Pre-Trial Chamber I, *Situation in Georgia, Decision on the Prosecutor's request for authorization of an Investigation*, ICC-01/15-12, 27 January 2016.

ATTI INTERNAZIONALI

Corte Penale Internazionale

Elements of Crimes, reproduced from the Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, First session, New York, 3-10 September 2002.

Office of the Prosecutor, *Annex to the "Paper on some policy issues before the Office of the Prosecutor": Referral and Communications*, 2003.

Office of the Prosecutor, *Letter of the Prosecutor of 17 June 2004 attached to the Presidency Decision to assign the situation in Uganda to Pre-Trial Chamber II*, 5 July 2004.

Financial Regulations and Rules, as amended on 21 November 2008.

Regulations of the Office of the Prosecutor, 23 April 2009.

Office of the Prosecutor, *Summary of Submissions on whether the Declaration Lodged by the Palestinian National Authority Meets Statutory Requirements*, 3 May 2010.

Office of the Prosecutor, *Report on Preliminary Examinations (2011)*, 13 December 2011.

Office of the Prosecutor, *Situation in Palestine*, 3 April 2012.

Office of the Prosecutor, *Report on Preliminary Examination Activities (2012)*, 22 November 2012.

Office of the Prosecutor, *Policy Paper on Preliminary Examinations (2013)*, November 2013.

Office of the Prosecutor, *Report on Preliminary Examinations Activities (2013)*, 25 November 2013.

Regulations of the Registry, as amended on 4 December 2013.

Office of the Prosecutor, *Situations on Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia-Article 53(1) Report*, 6 November 2014.

Office of the Prosecutor, *Report on Preliminary Examination Activities (2014)*, 2 December 2014.

Letter from ICC Registrar to President Mahmoud Abbas, 7 January 2015.

Office of the Prosecutor, *Report on Preliminary Examination Activities (2015)*, 12 November 2015.

Rules of Procedure and Evidence, reproduced from the Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, First Session, New York, 3-10 September 2002, as amended on 10 February 2016.

Office of the Prosecutor, *Policy Paper on Case Selection and Prioritisation*, 15 September 2016.

Office of the Prosecutor, *Report on Preliminary Examination Activities (2016)*, 14 November 2016.

Regulations of the Court, as amended on 6 December 2016.

Segretario Generale delle Nazioni Unite

Depositary Notification, Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, Israel: Communication, 23 January 2015, C.N.63.2015.TREATIES-XVIII.10.

Depositary Notification, Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, United States of America: Communication, 23 January 2015, C.N.64.2015.TREATIES-XVIII.10.

Depositary Notification, Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, South Africa: Withdrawal, 19 October 2016, C.N.786.2016.TREATIES-XVIII.10.

Depositary Notification, Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, Burundi: Withdrawal, 27 October 2016, C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10.

Depositary Notification, Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, Gambia: Withdrawal, 10 November 2016, C.N.862.2016.TREATIES-XVIII.10.

Depositary Notification, Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, State of Palestine: Accession, 6 January 2015, C.N.13.2015.TREATIESXVIII.10.

Depositary Notification, Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, Russia Federation: Communication, 30 November 2016, C.N.886.2016.TREATIES-XVIII.10.

ATTI NAZIONALI

Costa d’Avorio

Republic of Côte d’Ivoire, *Declaration Accepting the Jurisdiction of the International Criminal Court*, 18 April 2003, disponibile all’indirizzo, <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/7DA08D8E-FF5E-40C8-92D7-F058D5B032F3/279779/ICDE2.pdf>.

Lettre du Président de la République de Côte d’Ivoire, 14 December 2010, disponibile all’indirizzo, <http://www.icccpi.int/NR/rdonlyres/7DA08D8E-FF5E-40C8-92D7-F058D5B032F3/283211/OuattaraICCConfirmationLetter141211.pdf>.

Président de la République de Côte d’Ivoire, *Lettre du 3 Mai 2011*, disponibile all’indirizzo, <http://www.icccpi.int/NR/rdonlyres/7DA08D8E-FF5E-40C8-92D7-F058D5B032F3/283315/LetterOuattaratoOTP030511.PDF>.

Palestina

Palestinian National Authority, Ministry of Justice, Office of Minister, *Declaration Recognizing the Jurisdiction of the International Criminal Court*, 21 January 2009, disponibile all'indirizzo, <https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/74eee201-0fed-4481-95d4-c8071087102c/279777/20090122palestiniandeclaration2.pdf>.

Palestine's Declaration Accepting the Jurisdiction of the International Criminal Court, 31 December, 2014, disponibile all'indirizzo, https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/press/Palestine_A_12-3.pdf.

Ucraina

Declaration of the Verkhovna Rada of Ukraine, 25 February 2014, disponibile all'indirizzo, <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/997/declarationVerkhovnaRadaEng.pdf>.

Declaration lodged by Ukraine under Article 12(3) of the Rome Statute, 9 April 2014, disponibile all'indirizzo, <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/997/declarationRecognitionJurisdiction09-04-2014.pdf>.

Note Verbale of the Acting Minister for Foreign Affairs of Ukraine, Mr. Andrii Deshchytsia, 16 Aprile 2014, disponibile all'indirizzo, <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/997/UkraineMFAdocument16-04-2014.pdf>.

Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine, 4 February 2015.

Declaration by Ukraine lodged under Article 12(3) of the Rome Statute, 8 September 2015, disponibile all'indirizzo, https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf#search=ukraine.

The Constitution of Ukraine, adopted at the Fifth Session of the Verkhovna Rada of Ukraine on 28 June 1996, (2004, amended 2016), disponibile all'indirizzo, <http://www.legislationline.org/search/runSearch/1/key/constitution+ukraine/rows/10>.